

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 186° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 19
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 25
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 31
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 63
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 71
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 141
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 148
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 151
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 179

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 210
Riforma bilancio statale .....	» 212

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i> 221
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	» 228
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 239
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	» 240
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	» 241

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 242
---------------------------	-----------------

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**70ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*  
(A007 000, C21ª, 0024º)

Su proposta del Presidente si delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente al seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, già Ministro dell'interno, e di altri indagati.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

**Comunicazioni del Presidente**  
(A008 000, C21ª, 0028º)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 28 luglio 1997, ha inviato alla Giunta, ad integrazione della relazione del Collegio per i reati ministeriali di cui al Doc. IV-bis n. 17, ulteriori atti concernenti un procedimento penale nei confronti della dottoressa Bono Parrino e del dottor Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali ed ambientali *pro tempore*, e di altri indagati.

*Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 15 nei confronti del dottor Vincenzo Scotti nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè dei signori Rolando Santarelli, Gabriele D'Arcadia, Mario Venceslai, Luigi Migliozzi, Aldo Boffa e Pierpaolo Meccariello ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 351, 61, n. 9 del codice penale (violazione della pubblica custodia di cose); 2) 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio); e precisamente i si-*

**gnori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozi, Boffa ed il dottor Scotti per il primo capo di imputazione; i signori Meccariello, Santarelli ed il dottor Scotti per il secondo capo di imputazione**

(R135 000, C21ª, 0037º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 24 luglio 1997.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori PELLEGRINO, CÒ, CALLEGARO, VALENTINO, PELLELLA, BERTONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge la proposta, avanzata dal senatore Callegaro, di restituire gli atti all'Autorità Giudiziaria perchè vengano compiute ulteriori indagini.

La Giunta, con separate votazioni, delibera infine di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Scotti, Ministro dell'interno all'epoca dei fatti, e dei signori Santarelli, D'Arcadia, Venceslai, Migliozi, Boffa e Meccariello.

Il senatore Callegaro è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

**Esame della situazione giuridica in cui viene a trovarsi il senatore Giuseppe Arlacchi, dimissionario dal mandato parlamentare in seguito alla sua decisione di accettare alcuni incarichi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite**

(R019 000, C21ª, 0018º)

Il PRESIDENTE ricorda che il Presidente del Senato ha sottoposto all'esame della Giunta, con lettera del 23 luglio scorso, la comunicazione delle dimissioni dal mandato parlamentare del senatore Arlacchi a decorrere dal 31 agosto 1997. Questi assumerà, infatti, a far data dal 1º settembre 1997, gli incarichi di Vice Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e Direttore Esecutivo del Programma dell'ONU contro l'abuso delle droghe. Il senatore Arlacchi ha affermato che, essendo tali incarichi incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare, in base alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e delle altre convenzioni internazionali, ratificate dall'Italia, concernenti i funzionari dell'ONU, egli ha inteso optare per i suddetti incarichi.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore CALLEGARO sottolinea l'esigenza di approfondire, nell'ambito delle competenze della Giunta, l'esame delle cariche che il senatore Arlacchi assumerà in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il senatore PELLEGRINO osserva che, se le dimissioni presentate dal senatore Arlacchi debbono ritenersi volontarie, spetta al Senato deliberare, con una votazione, sul loro accoglimento, mentre se le dimissioni sono intese a rimuovere una situazione di incompatibilità con il mandato parlamentare, il Senato dovrà limitarsi a prendere atto dell'opzione compiuta dal senatore Arlacchi. La Giunta, nell'ambito delle sue competenze, è chiamata a valutare se sussista o meno una situazione di incompatibilità tra le cariche che il senatore Arlacchi assumerà nell'ONU e la carica parlamentare.

Il senatore CÒ – premesso di ritenere che la Giunta sia competente a formulare un parere sulla questione posta dal Presidente del Senato – si dice convinto che gli incarichi assunti dal senatore Arlacchi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite non siano riconducibili ad ipotesi di incompatibilità con il mandato parlamentare e che sulle dimissioni del suddetto senatore debba pertanto intervenire la deliberazione dell'Assemblea. A sostegno di tale tesi ricorda che l'articolo 100 dello Statuto dell'ONU, a differenza di quanto previsto dalle norme sul Consiglio d'Europa, non contiene una disposizione specifica sull'incompatibilità, ma fa riferimento unicamente al divieto di porre in essere atti condizionati dai governi degli Stati membri.

Il senatore BERTONI precisa che è già intervenuto il conferimento degli incarichi al senatore Arlacchi, come risulta dalla lettera del Segretario Generale dell'ONU, che consegna agli atti.

Il senatore VALENTINO chiede che di tale documento, redatto in lingua inglese, si acquisisca la traduzione in italiano. Fa quindi presente che è opportuno rinviare la discussione, a causa di indifferibili, concomitanti impegni parlamentari.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Valentino che si darà corso sollecitamente alla richiesta da lui formulata in ordine al documento consegnato dal senatore Bertoni.

I senatori BERTONI e FASSONE ricordano che per il senatore Arlacchi vi è l'esigenza che la questione venga risolta prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Il PRESIDENTE propone di convocare domani un'apposita seduta della Giunta.

La Giunta unanime conviene con la proposta del Presidente.

#### *CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA*

Il Presidente PREIONI avverte che la Giunta tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**169<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0058<sup>o</sup>)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di fissare per le ore 12 di mercoledì 30 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2287, recante proroga di termini, e al testo già definito in sede referente per i disegni di legge n. 39 e connessi, in tema di ingresso dei parlamentari nelle caserme.

Il PRESIDENTE, quindi, precisa che la discussione in sede deliberante di entrambi i testi in questione avrà luogo nella seduta di Giovedì 31 luglio.

La Commissione conviene inoltre di procedere immediatamente all'esame dei disegni di legge rimessi dalla sede plenaria da parte della Sottocommissione per i pareri nella seduta appena conclusa.

**IN SEDE CONSULTIVA****(2424) Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996**(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore BESOSTRI, la Commissione esprime un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

**(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il senatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge proponendo un parere favorevole.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI aderisce alla proposta di parere favorevole auspicando interventi idonei a colmare il ritardo negli adempimenti da parte dell'Italia.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

**(2573) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Commissione.

**(2672) Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, che illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Commissione approva.

**(2673) Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La Commissione consente.

**(2666) Deputati DETOMAS ed altri - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il senatore PINGGERA espone il contenuto dell'iniziativa, proponendo un parere non ostativo.

Conviene la Commissione.

**(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI ricorda i precedenti del disegno di legge e propone un parere non ostativo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI si dichiara contraria in ragione del contenuto eterogeneo del testo.

La Commissione accoglie la proposta di parere non ostativo.

**(2321) MORO – Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, che considera compatibile con la normativa comunitaria, e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

La Commissione consente.

**(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ne rammenta i precedenti e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore SPERONI considera il disegno di legge fondato su una discriminante di natura territoriale; esprime in proposito una valutazione negativa.

Concorda il senatore ROTELLI.

Su richiesta della senatrice FUMAGALLI CARULLI, si conviene di acquisire informazioni da parte del Governo sulla possibilità che altri soggetti, oltre alla Finanziaria Meridionale, si trovino in situazioni analoghe e possano quindi essere ammesse ai relativi benefici in questione.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali (n. 123)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127: esame e rinvio)

(R139 b00, C01<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Il relatore VILLONE espone la finalità dello schema di decreto, diretto a semplificare le procedure in tema di dissesto degli enti locali: queste sono determinate da normative introdotte in tempi successivi, complessivamente disomogenee e sostanzialmente fondate su indirizzi restrittivi, che rendono a volte non agevole la stessa fuoriuscita dal dissesto finanziario. In particolare si rileva una difficoltà ricorrente, per i nuovi amministratori eletti dopo che si è verificato il dissesto, nell'affrontare con strumenti idonei le cause che hanno determinato la crisi finanziaria. Uno specifico problema riguarda il sistema di pagamento dei debiti, con alcune conseguenze anche sulle economie locali. Nel considerare apprezzabile l'impianto del testo normativo in esame, rimette al Governo la comunicazione di notizie sull'entità del fenomeno in questione e propone di proseguire l'esame nelle sedute successive, precisando che il termine per il parere coincide con il periodo di sospensione dei lavori per la pausa estiva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE***(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 23 luglio.

Il relatore VILLONE informa la Commissione che il Governo ha presentato alcuni nuovi emendamenti, il primo dei quali introduce un articolo aggiuntivo sull'anagrafe degli amministratori locali (20.0.9).

Il sottosegretario VIGNERI illustra l'emendamento, rivolto a definire il quadro normativo per una attività che viene già espletata dall'Amministrazione dell'interno.

Secondo il senatore MAGNALBÒ, nell'emendamento vi sono riferimenti eccessivamente estesi ai dati personali, mentre il comma 5 dovrebbe essere limitato a chi abbia un interesse differenziato per la disponibilità delle notizie.

Il relatore VILLONE dubita della necessità normativa del comma 4 e, quanto al comma 5, considera insufficiente il rinvio alla legge n. 675 del 1996.

Il sottosegretario VIGNERI si dichiara disponibile a rinunciare al comma 4, sottolineando che l'emendamento ha lo scopo principale di precisare i dati rilevanti per l'anagrafe. Il senatore GUERZONI osserva che il comma 4 potrebbe essere utile per l'individuazione delle conseguenti responsabilità.

Il relatore VILLONE ritiene invece superflua, a tale scopo, la disposizione contenuta nel comma 4.

Il senatore TIRELLI paventa adempimenti onerosi per gli enti locali e suggerisce anche la trasmissione telematica dei dati, anche con un riferimento, alla rete unitaria della pubblica amministrazione.

Su proposta del senatore ANDREOLLI, si conviene di omettere, nel comma 2, ogni riferimento alle modalità di trasferimento dei dati, precisando che questi ultimi sono acquisiti presso gli enti locali e le regioni.

Il sottosegretario VIGNERI presenta una nuova formulazione dell'emendamento 20.0.9 (nuovo testo), che tiene conto dell'esame svolto in proposito.

La Commissione lo approva.

Si procede quindi all'esame di un emendamento elaborato dal Governo (11.150), diretto a sostituire gli articoli 11 e 12 del disegno di legge, in tema di aree metropolitane.

Il relatore VILLONE osserva che la proposta in esame persegue una parziale modifica della legge n. 142 del 1990, quanto alle aree metropolitane.

Il sottosegretario VIGNERI rammenta le riflessioni svolte da ultimo sulla questione in esame, che hanno tenuto conto in particolare dell'indirizzo maturato nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, rivolto a rimettere all'autonomia regionale la possibilità di istituire le aree metropolitane, a partire dall'ente provinciale. La proposta elaborata dal Governo risulta conforme a tale indirizzo, senza rimuovere integralmente il Capo VI della legge n. 142 del 1990, ma ammettendone una ulteriore possibilità di realizzazione e apportandovi alcune modifiche sostanziali, in particolare quanto agli articoli 17 e 19. Viene quindi prevista, con il comma 3 dell'emendamento, una delega legislativa diretta a istituire città metropolitane, in numero anche variabile e non determinato necessariamente in ragione di quelle individuate dalla legge n. 142 del 1990, affidandone la realizzazione all'iniziativa dei comuni e delle province interessate e alla proposta delle regioni.

Il Sottosegretario ritiene preferibile mantenere la questione nell'ambito del disegno di legge in esame, con una soluzione flessibile, come

quella appena illustrata. Precisa quindi, su richiesta del senatore SPERONI, che la proposta non contempla estensioni a casi ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge n. 142, ma ne ammette una realizzazione parziale.

Secondo il senatore SPERONI, l'elenco indicato nella legge n. 142 è da considerare ormai anacronistico, poichè l'esperienza ha dimostrato il sostanziale disinteresse per il modello istituzionale della città metropolitana. In ogni caso, egli si dichiara contrario a prescrivere adempimenti regionali nel senso indicato dal comma 1 dell'emendamento, rammentando che la modifica a suo tempo introdotta nella legge n. 142 fu dovuta proprio al proposito di assicurare la piena autonomia delle regioni.

Il presidente VILLONE osserva che la proposta in esame integra la legge n. 142 senza intervenire su alcuni aspetti qualificanti, che tuttavia hanno determinato insuperabili problemi di realizzazione. Ritenendo risolutivo, a tale riguardo, il criterio del consenso da parte degli enti interessati, prospetta l'opportunità di estendere il requisito dell'intesa anche ai casi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge n. 142.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO considera positiva la proposta avanzata dalla rappresentante del Governo, che ritiene anzitutto preferibile all'ipotesi di stralciare dal disegno di legge la parte relativa alle aree metropolitane, anche per la fase dell'esame in cui si trova lo stesso provvedimento. Condivide, quindi, sia l'impostazione dell'emendamento che i rilievi formulati dal relatore a tale riguardo. In particolare reputa apprezzabile e risolutivo il criterio dell'intesa, ma osserva che la mancata realizzazione del disegno configurato dalla legge n. 142 quanto alle aree metropolitane è da attribuire soprattutto alla prevalenza di una cultura dell'autonomia propria di ogni ente sulla cultura delle aggregazioni funzionali tra enti locali per la gestione di dimensioni complesse. Osserva, inoltre, che al riguardo hanno esercitato un certo peso anche le resistenze del ceto politico, riferite all'incerta dislocazione dei poteri in ambito locale, derivante dalla possibile realizzazione delle aree metropolitane. In proposito, pertanto, è opportuno introdurre idonei meccanismi di incentivazione e risulta di conseguenza preferibile rimuovere l'articolo 20 della legge n. 142 o integrarne il contenuto con la prescrizione di un'intesa. Quanto al comma 3 dell'emendamento, considera inevitabile ricorrere ad una nuova delega legislativa ma invita a chiarire il rapporto tra le iniziative dei comuni e delle province e la proposta delle regioni. Giudica positivo, infine, l'esplicito riferimento alle risorse necessarie per realizzare le operazioni di cui si tratta.

Il senatore ANDREOLLI considera opportuno mantenere aperta una possibilità di realizzazione per il disegno normativo configurato dalla legge n. 142 in tema di aree metropolitane e condivide la proposta di estendere il requisito dell'intesa anche ai casi previsti dagli articoli 19 e 20 della stessa legge.

Il senatore MAGNALBÒ invita a considerare nuove ipotesi di aggregazioni metropolitane, come quella dell'area che si estende dalla città di Ancona alla città di Pescara.

Il relatore VILLONE rileva possibili implicazioni di natura finanziaria, quanto al trasferimento di risorse ipotizzato nell'emendamento per la realizzazione delle aree metropolitane. Registra quindi un consenso diffuso nella Commissione per l'impostazione fondamentale della proposta in esame. Si dichiara poi disponibile a formulare una proposta corrispondente, in qualità di relatore, con gli opportuni adattamenti, da trasmettere alla Commissione bilancio per il parere su possibili effetti finanziari.

Il senatore SPERONI precisa che il suo orientamento non è favorevole, in linea generale, all'istituzione delle città metropolitane, ma considera prioritario, a tale riguardo, la valutazione e l'iniziativa degli enti locali interessati.

Il sottosegretario VIGNERI, quindi, precisa che la prescrizione per le regioni, contenuta nel comma 1 dell'emendamento, è conforme al sistema introdotto ai sensi del comma 3, fondato sull'iniziativa dei comuni e delle province interessati.

Il senatore SPERONI invita il relatore a formulare un testo coerente anche con le parti che rimarrebbero in vigore della legge n. 142.

Il relatore VILLONE, quindi, si riserva di presentare un proprio emendamento fondato sull'impianto dell'emendamento 11.150 e coerente con le indicazioni formulate nel corso dell'esame.

Si procede all'esame dell'emendamento 20.0.6.

Il relatore VILLONE considera quanto mai opportuno un testo unico normativo sull'ordinamento degli enti locali, ma rileva una certa carenza di principi e criteri direttivi nella delega legislativa contenuta nell'emendamento.

Anche il senatore GUERZONI reputa opportuno il testo unico nella materia di cui si tratta ma invita a considerare la difficoltà di riferirlo anche alla finanza locale, la cui normativa è in continua evoluzione.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che nei casi più recenti di delega legislativa per la realizzazione di testi unici normativi, il solo criterio direttivo adottato è stato quello del coordinamento della legislazione vigente.

Il senatore SPERONI considera problematico il riferimento alla legge n. 59 del 1997, che deve essere attuata prevalentemente con decreti legislativi delegati.

Secondo il relatore VILLONE il riferimento alla legge n. 59 è da considerare limitato agli aspetti concernenti l'ordinamento degli uffici e il personale, mentre la stessa legge si riferisce prevalentemente al trasferimento di funzioni.

La senatrice PASQUALI, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, esprime consenso alla proposta di realizzare un testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Si dichiara favorevole anche il senatore ANDREOLLI, che invita a precisare il limite di coordinamento proprio dell'operazione.

Anche la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si dichiara favorevole alla proposta di un testo unico ma invita a considerare anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che tale decreto non è contemplato, in quanto riguardante prevalentemente le funzioni. D'altra parte, l'enumerazione del comma 3 è esemplificativa e va considerata in relazione alle materie indicate nel comma 2. Il criterio di riferimento, infatti, è che si tratta di un testo unico sull'ordinamento degli enti locali e non sulle attività e sulle funzioni.

Il relatore VILLONE ritiene che tale criterio possa integrato nel testo quale criterio direttivo per la delega legislativa, precisando anche che le modifiche normative devono essere introdotte solo per assicurare l'effetto di coordinamento. Propone quindi di omettere dall'emendamento l'ultima parte del comma 1, che considera superflua.

Concorda il sottosegretario VIGNERI.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 20.0.6, nell'intesa di integrarne il testo, in sede di coordinamento, secondo le indicazioni formulate dal relatore quanto ai criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa.

Risulta di conseguenza assorbito l'emendamento 20.0.4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(45) SMURAGLIA – Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano**

(Discussione e approvazione)

Su proposta del presidente VILLONE, che sostituisce il senatore Besostri nella funzione di relatore, si conviene di acquisire il contenuto dell'esame svolto in sede referente, compresi i pareri formulati dalle Commissioni consultate.

Senza discussione, la Commissione approva quindi , con il consenso del sottosegretario Vigneri, l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388****Art. 11.**

*Sostituire gli articoli 11 e 12 con il seguente:*

**«Art. 11.**

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. La Regione procede alla delimitazione di ciascuna area metropolitana, d'intesa con i Comuni e le Province interessate”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserire il seguente comma:

“1-bis. In attesa della costituzione della città metropolitana le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte attraverso forme associative e di cooperazione la provincia e i comuni dell'area metropolitana”.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi con i quali per ciascuna area metropolitana, su iniziativa dei comuni e delle province interessate, e su proposta della regione, vengono istituite città metropolitane, e sono disciplinati la composizione e l'elezione dei relativi organi, le modalità di funzionamento degli organi stessi e dell'amministrazione, l'assetto finanziario. Con lo stesso decreto legislativo si adottano gli atti, ivi compresi il trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio delle città metropolitane, nel rispetto dei principi contenuti nel capo VI della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali eventualmente conseguente alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane.

4. L'articolo 21, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

5. Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti posti in essere dalle regioni sulla base delle disposizioni legislative vigenti in materia di delimitazione delle aree metropolitane. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni sono ultimate sulla base delle disposizioni legislative già approvate”».

**11.150**

IL GOVERNO

**Art. 20.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-...»**

*(Anagrafe degli amministratori locali)*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita Anagrafe degli amministratori locali.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti mediante appositi modelli inviati a comuni, province e regioni.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma precedente consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento, anche in corso di mandato, dell'Anagrafe di cui al comma 1 è costituito dal centro elaborazione dati della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.

5. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'Anagrafe, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni».

**20.0.9**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-...»**

*(Anagrafe degli amministratori locali)*

1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita Anagrafe degli amministratori locali.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.

3. Per gli amministratori comunali e provinciali non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma precedente consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'Anagrafe».

**20.0.9** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art. 20-...**

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge, un Testo Unico nel quale siano riunite e coordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto del Presidente della Repubblica è emanato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato.

2. Il Testo Unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi compresa l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sulle norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli.

3. Nella redazione del Testo Unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:

- Regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148;
- Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- Legge 10 febbraio 1953, n. 62;
- Legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- Legge 23 aprile 1981, n. 154;
- Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;
- Legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127.

**20.0.6**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

**«Art.20-...**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamen-

tari competenti, un testo unico comprendente tutte le normative concernenti la materia delle autonomie locali, con particolare riguardo alle seguenti leggi:

Regio decreto 4 febbraio 1915 ,n. 148;  
Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;  
Legge 10 febbraio 1953, n. 62;  
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102;  
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  
Legge 23 aprile 1981, n. 154;  
Legge 8 giugno 1990, n. 142;  
Legge 25 marzo 1993, n. 81;  
Legge 31 gennaio 1994, n. 97;  
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

**20.0.4**

ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**169<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*indi del Vice Presidente*

CIRAMI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**(R039 004, C02<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(964-B) CIRAMI ed altri.- Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta del 24 luglio scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BERTONI ribadisce preliminarmente e in via generale il suo dissenso sulla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che il Parlamento si appresta a licenziare. L'attuale articolo 513,

comma 1, del codice con la previsione della possibilità che sia data lettura delle dichiarazioni dell'imputato sia nelle ipotesi di contumacia o assenza sia in quelle di rifiuto di sottoporsi all'esame, configura un'eccezione al principio della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. Tuttavia tale eccezione è stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 254 del 1992, è intervenuta sul comma 2 del citato articolo nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. La Corte, in altri termini, ha coerentemente ritenuto che sia la mancata presenza dell'imputato o del coimputato sia il rifiuto di sottoporsi all'esame di questi stessi soggetti rappresentino ipotesi sostanzialmente assimilabili che determinano una irripetibilità dell'atto che legittima il ricorso alla lettura delle dichiarazioni rese dai soggetti in questione nella fase precedente a quella dibattimentale. Ricorda, inoltre, che la Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Con il disegno di legge in discussione si è scelto di modificare il quadro vigente, rifiutando però soluzioni che avrebbero potuto conciliare in modo soddisfacente le diverse esigenze rilevanti in questo ambito. Si sarebbe potuto, ad esempio, prevedere che il coimputato, una volta che avesse deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere, non avrebbe successivamente potuto rifiutarsi di sottoporsi all'esame, stabilendo altresì che un simile rifiuto fosse sanzionato penalmente. Un'altra ipotesi praticabile avrebbe potuto essere quella di prevedere, per il coimputato, una disciplina sostanzialmente modellata su quella che il vigente articolo 500 del codice di procedura penale detta per il testimone, disciplina che, tra l'altro, tiene specificamente conto anche dei casi in cui il testimone è stato fatto oggetto di minacce o intimidazioni oppure di offerte di qualsiasi tipo affinché non deponga o deponga il falso. Si è invece adottata una impostazione diversa che avrà innegabili effetti negativi, non solo per quanto riguarda i processi di mafia, ma anche per quel che concerne processi di genere diverso, come quelli in materia di corruzione. La magistratura è così privata di strumenti essenziali per svolgere, in maniera incisiva ed efficiente, un'azione di contrasto nei confronti di gravi fenomeni di criminalità.

Deve essere però chiaro che non può rappresentare una risposta il ricorso ad espedienti, quale quello del cosiddetto «doppio binario». Si tratta di una strada che non può essere condivisibile, in quanto i fenomeni criminali devono essere combattuti non attraverso l'utilizzazione di strumenti di carattere straordinario, ma applicando i meccanismi processuali ordinari.

Il senatore GRECO, dopo aver ricordato l'ampia convergenza che si registrò sul testo licenziato in prima lettura dalla Commissione, sottolinea come l'acceso dibattito che ha accompagnato il prosieguo dell'*iter*

del provvedimento abbia reso evidente che i tentativi di ritardarne il varo definitivo sono stati essenzialmente causati da condizionamenti esterni. Non vorrebbe, poi, che le preoccupazioni manifestate da alcuni magistrati riflettessero il timore di vedere crollare teoremi privi di una solida base investigativa, costruiti esclusivamente sulla base di dichiarazioni ottenute senza le garanzie del contraddittorio. Per quanto concerne poi specificamente la problematica dei processi di mafia, non può non tenersi conto del fatto che in tale ambito trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale, che già forniscono garanzie di indubbio rilievo, e, nella stessa prospettiva, si dovrà altresì tener conto della possibilità di far ricorso allo strumento della partecipazione a distanza al procedimento penale, una volta varato il relativo disegno di legge (A.C. 1845).

Per quel che attiene, poi, alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sebbene quella all'articolo 4 –in materia di incidente probatorio – presenti qualche rischio per il lavoro di indagine del pubblico ministero, esse corrispondono comunque alla fondata esigenza di un ampliamento del contraddittorio e di una parità effettiva fra le parti del processo. Perplessità suscita, invece, la modifica introdotta alla disposizione transitoria, di cui all'articolo 6 del testo in esame.

Dopo aver sottolineato come la sua parte politica ritenga assolutamente non condivisibile la prospettiva del cosiddetto «doppio binario», preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in titolo dichiarando l'intenzione di non presentare emendamenti, a meno che ciò non si renda necessario in conseguenza delle proposte emendative presentate dai senatori di altri Gruppi parlamentari.

La senatrice SALVATO intende invece presentare pochi emendamenti che ritiene però significativi della sua volontà di venire incontro a molti dei dubbi e delle inquietudini che sono state manifestate dal dibattito e nelle quali si riconosce. Sottolinea che la riforma del processo in senso accusatorio ha significato una completa inversione culturale, all'interno della quale ella rinviene come un valore principale e totalmente condivisibile il diritto degli interessati a che la prova si formi nel dibattito: in tal senso, mentre riconosce alle argomentazioni del senatore Bertoni piena coerenza nel richiamarsi alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, non può condividere pienamente lo spirito della sentenza stessa, la quale si colloca in una logica emergenziale che non la trova favorevole.

La risposta alla forte emergenza creata dalla criminalità organizzata non può tuttavia giovare di proposte di corto respiro. Quanto più i reati sono gravi, anzi, tanto più le garanzie devono essere assicurate nella maniera più assoluta e completa, a prescindere dal tipo di imputazione formulata. Sottolinea con soddisfazione come la Camera dei deputati abbia raccolto, nelle modifiche apportate alla norma transitoria inserita in prima lettura dal Senato, le preoccupazioni da lei già formulate in argomento. Ritiene altresì positivi passi in avanti le scelte effettuate dall'altro ramo del Parlamento in merito alla disciplina dell'incidente probatorio. Rimane purtroppo aperto il problema delle dichiarazioni rese da un

coimputato fatto oggetto di minacce o intimidazioni, aspetto peraltro affrontato da alcune proposte presentate in prima lettura e non accolte dalla Commissione. Nel deplorare, al riguardo, il fatto che l'accesso dibattito tenuto in questi giorni abbia registrato toni troppo acuti, non può fare a meno di dividerne, però, la sostanza. Sarebbe senz'altro auspicabile introdurre una modifica che venga incontro al problema e ai timori manifestati, modifica che se vi fosse una forte volontà politica potrebbe essere varata definitivamente in tempi rapidissimi. Conclude, infine, ricordando che comunque resta da affrontare il delicato aspetto degli effetti del patteggiamento sugli accertamenti probatori.

Il senatore PETTINATO sottolinea come, in Italia, il peso della tradizione inquisitoria abbia costituito un notevole ostacolo al recepimento dell'impostazione ispiratrice del nuovo processo penale, fondato sui principi dell'oralità, del contraddittorio e della parità fra accusa e difesa. In questo senso, il disegno di legge in titolo mira a reintrodurre nell'ordinamento processuale una regola che venne eliminata con la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, sentenza che, a suo avviso, non può essere valutata in termini positivi.

Per quanto riguarda poi le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, queste possono senz'altro essere valutate positivamente, anche se il disegno di legge continua a presentare alcuni limiti rispetto alla complessità delle situazioni su cui le nuove norme dovranno incidere. In particolare, appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla senatrice Salvato circa l'esigenza di tenere conto delle ipotesi in cui il coimputato è stato fatto oggetto di minacce o intimidazioni. Un intervento modificativo in questo senso dovrebbe senz'altro considerarsi opportuno, a condizione però che esso non pregiudichi la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo prima della pausa estiva.

Il senatore RUSSO, a nome del gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, valuta in termini sostanzialmente positivi il testo in discussione e ricorda come la sua parte politica abbia sempre considerato ineludibile l'esigenza di assicurare, sul piano processuale, il pieno rispetto del principio del contraddittorio fra le parti. Il disegno di legge si colloca in questa prospettiva, facendosi altresì carico, attraverso l'ampliamento della possibilità di ricorrere allo strumento dell'incidente probatorio, della necessità di evitare la dispersione di elementi utili per l'accertamento della verità processuale.

Se il provvedimento nel suo complesso appare quindi apprezzabile ed equilibrato, è però innegabile che le modifiche con esso introdotte pongono un problema di coerenza complessiva del sistema processuale. In particolare, nel momento in cui le dichiarazioni rese dal coimputato nelle fasi precedenti la fase dibattimentale, divengono, in linea di massima, inutilizzabili, risulta ingiustificata, specificamente nelle ipotesi in cui il coimputato è stato oggetto di intimidazioni o gli è stato offerto denaro o altra utilità, l'esclusione della possibilità di un recupero di tali dichiarazioni, nelle stesse forme previste dall'articolo 500

del codice penale nel caso in cui simili situazioni si determinano in relazione alle dichiarazioni rese dai testimoni.

Per quanto concerne poi le modificazioni apportate all'articolo 2, ritiene opportuno evidenziare le perplessità, peraltro probabilmente superabili in via di interpretazione sistematica, suscitate dal fatto che il nuovo comma 2 dell'articolo fa riferimento esclusivamente all'articolo 421 del codice penale e quindi solo all'ipotesi in cui l'imputato chieda di essere sottoposto all'interrogatorio in occasione dell'udienza preliminare, mentre manca l'inserimento di un analogo esplicito rinvio agli articoli 498 e 499 nell'articolo 422 del codice, come invece sarebbe logicamente necessario in conseguenza della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 514, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 2 del testo in discussione.

In merito alla estensione della facoltà di ricorrere all'incidente probatorio, il giudizio del senatore Russo è positivo anche se egli ricorda come analoga norma era stata respinta dalla Commissione per la preoccupazione che la difesa se ne potesse servire per svelare con precocità eccessiva le investigazioni e interrompere il filo conduttore delle indagini. Perplessità, invece, esprime in merito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 398 del codice di procedura penale, laddove si prevede che le parti, nei due giorni precedenti l'udienza per l'incidente probatorio, possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Altro aspetto che avrebbe meritato di essere rivisto riguarda le modalità di differimento dell'incidente probatorio, atteso che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento concede *ad libitum* la possibilità alle parti di richiederlo. Circa, poi, le condizioni politiche in cui la Commissione ha varato il testo del provvedimento in discussione in prima lettura, il senatore Russo tiene a precisare come la lunga gestazione non sia stata causata da presunte pressioni esterne, quanto piuttosto dalla contrapposizione – a lungo protrattasi – su una questione di sostanza quale quella della formulazione della norma transitoria da inserire nel provvedimento.

Il Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo intende giungere quanto più sollecitamente possibile all'approvazione del provvedimento ma è attento alla possibilità di interventi correttivi nell'ottica di un sereno bilanciamento fra tutti gli aspetti messi in evidenza. Le proposte di modifica che eventualmente la sua parte politica presenterebbe per giungere ai correttivi in questione sarebbero ritirate qualora proposte di modifica provenienti da altre parti politiche risultassero prive dei requisiti per raggiungere gli effetti messi in evidenza.

Il senatore FASSONE sottolinea che la tematica in discussione richiede, per la sua delicatezza, di essere affrontata con la massima serenità: a tale scopo è necessario ricorrere a quegli argomenti sistematici che possono consentire di depurare il dibattito da ogni elemento di emotività. Si richiama ad alcuni elementi che avrebbero dovuto essere indiscindibilmente connessi per affrontare in modo adeguato l'evento – certamente inaccettabile – che chi è accusato di gravi reati, connessi o collegati, possa contraddire chi lo accusa. Tali elementi, che solo in parte il

testo varato dalla Commissione in prima lettura aveva recepito, si rinviengono nel ricorso all'incidente probatorio, nel correttivo rappresentato dalla possibilità di acquisire comunque al processo le dichiarazioni quando si versi in una situazione analoga a quella già disciplinata, con riferimento all'esame testimoniale, dall'articolo 500, comma 5, del codice di rito per il testimone sottoposto a violenza o minaccia o al quale sia stata offerta o promessa una somma di denaro ed, infine, dalla esclusione dell'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso, ma solo a quelli futuri.

La mancata compresenza di tutti questi elementi ha portato – ad avviso del senatore Fassone – ad una disciplina che, se il collaboratore tace, ne fa pagare le conseguenze al processo: scelta che non gli appare assolutamente condivisibile.

Ribadisce l'esigenza di assimilare la tutela dell'indagato sottoposto a pressioni esterne alla disciplina già dettata per il testimone dal predetto articolo 500, comma 5, del codice di procedura penale, non solo perchè da una lettura sistematica del codice di rito non può non desumersi l'esistenza di un principio generale volto ad assicurare un supplemento di tutela tutte le volte che la prova è insidiata, ma anche per non prestare il fianco a prevedibili censure di incostituzionalità nella misura in cui il trattamento del coimputato e del testimone si sovrappongono parzialmente senza attribuire al primo il supplemento di tutela probatoria riconosciuta al secondo. Preannuncia un emendamento in merito al differimento dell'incidente probatorio. Dichiarato, quindi, di essere contrario alla logica del «doppio binario», conclude sottolineando che occorre dare un segnale forte per dimostrare che non vi è convenienza a minacciare il coimputato.

Il senatore CALLEGARO condivide il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento: lo ritiene chiaro esempio di ritorno alla legalità che, anche per questo, ha raccolto consensi attraverso uno schieramento che ha interessato trasversalmente tutte le parti politiche. Ritiene che la salvaguardia della libertà e della democrazia siano valori tali da non poter essere messi in discussione da obiezioni connesse alla difficoltà di adempimenti procedurali, come quelli relativi al dispiego di tempo necessario per richiamare nel dibattito chi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo aver ricordato che, anche per come si è sviluppato negli ultimi giorni il dibattito all'esterno del Parlamento, è risultato chiaro che il provvedimento in esame non è certamente un sintomo di diminuita attenzione nei confronti della lotta contro la mafia, conclude sottolineando che anche così si potrà guardare con ottimismo ad un futuro in cui si realizzi con pienezza il rispetto delle regole processuali.

Il presidente ZECCHINO, nel rinviare alla seduta antimeridiana di domani il prosieguo della discussione, propone di fissare per domani alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
BOCO*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(2573) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PORCARI, osservando che l'Accordo tende a dare un riconoscimento giuridico e a disciplinare lo *status* delle missioni e rappresentanze diplomatiche presso la NATO di quei paesi che hanno instaurato rapporti di collaborazione con la NATO stessa, aderendo al NACC (Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord) o alla PFP (*Partnership for peace*). Dopo aver brevemente ricordato gli scopi di questi programmi collaterali che hanno impegnato 24 paesi oltre quelli dell'Alleanza atlantica, sottolinea che anche questo Accordo si inserisce nel positivo processo di trasformazione di questo organismo, e che, in concreto, è volto a impegnare lo Stato del Belgio – che ospita la rappresentanza della NATO – ad accordare privilegi e immunità tipici delle sedi diplomatiche, volti al buon funzionamento degli uffici, di tutti gli Stati aderenti. Sollecita pertanto l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario TOIA si associa alla puntuale relazione testè svolta.

Il presidente BOCO in considerazione della mancata emissione dei prescritti pareri rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(2424) Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BRATINA che ricorda come sin dal 1990, in occasione della conferenza di Roma sui diritti dell'uomo, proprio il Governo italiano rilevò l'esigenza di una nuova Carta sociale europea, che formò oggetto del lavoro di una commissione *ad hoc* e che ha condotto quattro anni dopo all'adozione del testo in esame da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Sottolinea come la vecchia Carta sociale europea non sia stata del tutto attuata per la difficoltà ad adattare la legislazione interna ai principi ad essa contenuti: la situazione si è ulteriormente complicata con l'adesione al Consiglio d'Europa da parte dei paesi dell'area orientale, portatori di realtà economiche e sociali differenti. Passando al contenuto del provvedimento rileva che il testo presenta novità rispecchiando soprattutto l'evoluzione culturale della società europea nei paesi economicamente progrediti: parità di opportunità fra i sessi, miglioramento dell'ambiente di lavoro, protezione sociale degli anziani, disciplina dei licenziamenti, diritti ai crediti dovuti dai datori di lavoro, istituzione dei congedi parentali, protezione contro l'emarginazione sociale, alloggi per gli esclusi, sono alcuni degli aspetti principali della nuova Carta. In alcuni campi la legislazione italiana è già progredita mentre per altri settori si ritiene utile procedere ad una ratifica condizionata che lasci a disposizione un lasso di tempo congruo a far fronte agli impegni da assumere per le modifiche della legislazione interna. Rileva infine come anche questo provvedimento contribuirà al percorso che completa il quadro di realizzazione dell'idea europea, tentando di restituire adeguata visibilità a questioni purtroppo oscurate dall'attenzione principale che investe gli aspetti economici e monetari.

Il senatore PROVERA concorda che l'idea dell'Europa non debba essere ridotta solo alla creazione di una sorta di «mercatone», dovendosi invece considerare a fondo questi aspetti per renderli operativi con vere sanzioni.

La senatrice SQUARCIALUPI ritiene desolante che fra i paesi fondatori della Comunità europea neanche l'Italia sia in grado di accogliere pienamente questi principi nel suo ordinamento e si chiede dunque come si può pretendere che i nuovi aderenti mettano a punto le proprie normative in tempi brevi.

Il relatore BRATINA obietta che proprio con la ratifica di questa Carta sociale si assume innanzitutto un impegno ad operare anche se realisticamente si chiede una dilazione dei tempi. Per chi conosce queste Conferenze, già arrivare in sede internazionale alla firma di testi del genere rappresenta un segnale di uno sforzo enorme di volontà di concordia cui seguiranno passi certamente più lenti ma non insperati: si tratta

infatti di avviare un processo in un quadro complessivo e ciò giustifica la mancanza di sanzioni e di termini cogenti.

Il sottosegretario TOIA condivide la risposta del relatore sul valore e la forza degli atti internazionali e ritiene che una ratifica condizionata sia comunque un atto di concretezza e rappresenti un impegno invalicabile. La legislazione interna è in fase evolutiva in alcuni dei settori investiti e, finchè il processo di adeguamento è in corso, non si può concretamente assicurare la piena attuazione. Ricorda che nessun paese firmatario ha ancora ratificato, il che sottolinea l'impegno dell'Italia per una visione europea non solo economica e di mercato.

Il senatore PROVERA insiste nel ritenere necessario comunque un percorso minimo di adempienza.

La senatrice SQUARCIALUPI suggerisce di cogliere l'occasione del convegno su questa nuova Carta sociale previsto a Bratislava nel prossimo autunno, per assumere concrete iniziative volte ad adempimenti conseguenti.

Il relatore BRATINA ritiene che proprio la ratifica costituirà un concreto punto di appoggio per assumere un'iniziativa politica di sostegno alla concreta applicazione dei principi enunciati nella Carta.

Il presidente BOCO in considerazione della mancata emissione dei prescritti pareri rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(2576) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI osservando che il Trattato in esame fornisce il quadro giuridico entro cui sviluppare le relazioni fra l'Italia e la Repubblica ceca a seguito della scissione delle due parti della Cecoslovacchia. Ricorda brevemente che, dopo l'enunciazione dei principi generali, il Trattato prevede ampia collaborazione in campo militare, politico, economico, scientifico e tecnologico, ambientale, culturale, artistico, sociale e giuridico. Raccomanda pertanto la sollecita approvazione.

Il senatore PORCARI si unisce all'auspicio che ciò costituisca più stretta collaborazione ricordando l'importanza delle relazioni che si sono instaurate con molti paesi dell'Est europeo a livello di scambio parlamentare.

Il relatore GAWRONSKI precisa che analogo Trattato con la Slovacchia è già stato ratificato e che l'auspicio riguarda l'insieme di tutti i paesi di nuova costituzione dell'Europa centro-orientale.

Il sottosegretario TOIA concorda con il relatore e rassicura sugli intendimenti del Governo di intensificare il dialogo verso tutta la regione.

Il presidente BOCO in considerazione della mancata emissione dei prescritti pareri rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2654) Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998**, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente BOCO avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>, nonché il parere favorevole con osservazioni della 5<sup>a</sup> Commissione, mentre la 10<sup>a</sup> Commissione non ha ancora espresso il previsto parere. Ritiene comunque che sia possibile iniziare la discussione del disegno di legge, rinviando ad altra seduta l'esame degli articoli.

Il senatore TABLADINI propone, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione sospensiva, nel senso di rinviare la discussione del disegno di legge alla prossima settimana. Preannunzia inoltre che, in sede di votazione della questione sospensiva, chiederà la verifica del numero legale.

Rispondendo poi a una domanda del senatore Porcari, precisa che la ragione della sua proposta di sospensione risiede nella complessità della relazione tecnica, che rende necessario un approfondimento, anche in considerazione dell'entità delle somme stanziare.

Il presidente BOCO avverte che sulla questione sospensiva può prendere la parola un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, per non più di 10 minuti.

La senatrice SQUARCIALUPI, a nome del Gruppo della Sinistra democratica, si dichiara contraria alla questione sospensiva, sottolineando l'urgenza di approvare il disegno di legge e rilevando che l'approfondimento auspicato dal senatore Tabladini potrebbe avvenire durante la discussione in Commissione.

Il senatore D'URSO, a nome del Gruppo Misto, si dichiara contrario alla questione sospensiva, per ragioni attinenti all'urgenza del disegno di legge, all'importanza della partecipazione italiana all'Esposizione di Lisbona, nonché alla completezza della relazione tecnica che già espone analiticamente le spese previste. L'Italia è in grave ritardo rispetto agli altri paesi che parteciperanno all'Esposizione e rischia una perdita d'immagine a livello internazionale, se il disegno di legge non sarà tempestivamente approvato.

Peraltro la tematica dell'Esposizione di Lisbona, collegata all'economia del mare e all'equilibrio ecologico dell'ambiente marino, è particolarmente importante per un paese come l'Italia. Più in generale, l'interesse del Governo italiano a partecipare all'Esposizione è legato alla grande importanza dell'interscambio commerciale per un'economia fortemente dipendente dalle esportazioni.

Il senatore D'Urso fa poi presente che il Governo ha già nominato un commissario generale scelto, ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge, tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, dal momento che vi sono adempimenti non rinviabili. Infine sottolinea che il sottosegretario Toia ha già fornito alla Camera dei deputati sufficienti rassicurazioni sul contenimento della spesa entro i limiti indicati nella clausola di copertura finanziaria.

Il senatore CIONI richiama l'attenzione della Presidenza sulle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, che ha previsto, a partire dalla prossima settimana, un periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari. Sarebbe quindi opportuno discutere ed approvare il disegno di legge entro il 31 luglio.

Il presidente BOCO, intervenendo a nome del Gruppo dei Verdi, ritiene indispensabile che si proceda a un confronto nel merito del disegno di legge, apportando le necessarie modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati. A suo avviso, la Commissione si trova di fronte a un provvedimento di spesa simile a quello presentato dal Governo in vista del vertice mondiale sull'alimentazione del 1996, che fu emendato molto opportunamente, con una riduzione del 30 per cento rispetto alla somma richiesta dal Governo. Chiede quindi al senatore Tabladini di modificare il proprio atteggiamento e di collaborare al miglioramento del testo in discussione.

Il senatore PIANETTA interviene a nome del Gruppo Forza Italia, sottolineando l'esigenza di una pausa di riflessione per giungere a una soluzione che da un lato consenta la partecipazione dell'Italia a una manifestazione di grande rilievo per la promozione dell'industria nazionale e, dall'altro, ponga rimedio agli errori commessi dal Governo, con una discutibile quantificazione delle spese e con un'inopportuna deroga alla contabilità generale dello Stato.

Il senatore PORCARI, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, si associa alle considerazioni del senatore Pianetta ed esprime la più viva sorpresa per alcune voci di spesa indicate nella relazione tecnica, tra cui gli emolumenti incredibilmente alti per il commissario generale ed i suoi collaboratori. Si rende necessario dunque una pausa di riflessione per evitare di avallare un vergognoso caso di finanza allegra.

Il senatore TABLADINI, rispondendo all'invito del Presidente, mantiene la proposta di sospendere la discussione per una settimana, ritenendo necessaria una provocazione al fine di indurre il Ministero

degli affari esteri a un maggior rigore nel maneggio del denaro pubblico.

Ribadisce poi la richiesta di verifica del numero legale e invita la Presidenza a verificare se le sostituzioni di alcuni senatori assenti sono state comunicate per iscritto dai Gruppi parlamentari, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento.

Il presidente BOCO prende atto della richiesta testè avanzata ed assicura che l'articolo 31 del Regolamento sarà scrupolosamente rispettato.

Avverte poi che si passerà alla votazione della questione sospensiva e indice la verifica del numero legale, richiesta dal senatore Tabladini.

Avverte che la Commissione non è in numero legale e, tenuto conto che dalle 17 non è più possibile convocare alcuna seduta per le decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia la discussione del disegno di legge alla prossima seduta, che si terrà domani alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**93<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE****(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il Presidente ANGIUS dà conto del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo, giudicando inopportuna l'interpretazione agevolativa recata dallo stesso e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.2.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 2.3, finalizzato a risolvere un contenzioso nato tra l'Amministrazione finanziaria e quelle imprese che hanno effettuato le opere di ricostruzione nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976; il contenzioso è generato dal fatto che non viene riconosciuta l'esenzione IVA in base alla certificazione a suo tempo rilasciata dal soggetto committente.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a prevedere un regime agevolativo, per gli imprenditori individuali, relativamente ai beni immobili strumentali appartenenti al patrimonio aziendale. L'opzione per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio aziendale si esercita con il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il relatore BONAVITA illustra quindi l'emendamento 2.0.2, che deve intendersi riferito non aggiuntivo all'articolo 2, bensì quale comma da premettere al comma 1 dell'articolo 2; si tratta infatti di una disposizione di carattere generale che ben si inserisce nel citato articolo.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.1.

Sull'emendamento 2.0.2, nel testo modificato dal Relatore il rappresentante del Governo si esprime favorevolmente.

Posto quindi ai voti l'emendamento 2.0.2, come precedentemente modificato dal relatore, viene accolto.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.2.

Il relatore BONAVITA dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento 2.3, ma fa presente al senatore Moro che la formulazione dello stesso non sembra risolvere i problemi interpretativi. Ritiene pertanto che l'emendamento possa essere momentaneamente accantonato, in attesa di una riformulazione sulla quale eventualmente esprimere parere favorevole.

L'emendamento 2.3 viene pertanto accantonato.

Il relatore BONAVITA esprime forti perplessità sull'emendamento 2.0.1, in ragione del fatto che l'emendamento, sia pure condivisibile per certi aspetti, prefigura un regime di eccessivo favore nei confronti degli imprenditori individuali interessati dalla disposizione; si rimette peraltro al parere del Governo.

Il senatore PEDRIZZI chiede al Governo di fornire informazioni circa la reale portata agevolativa dell'emendamento in questione.

Poichè il sottosegretario CASTELLANI si riserva di esprimere il parere dopo aver assunto ulteriori informazioni, l'emendamento 2.0.1 viene momentaneamente accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare tutti gli emendamenti presentati a tale articolo, il relatore BONAVITA e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario su tali emendamenti.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore PEDRIZZI illustra congiuntamente gli emendamenti da lui presentati a tale articolo. L'emendamento 4.1, è finalizzato a considerare cessione di beni, ai fini IVA, anche le cessioni di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai rami di impresa. Si tratta di una norma che, se accolta, consentirebbe la dismissione di rami di azienda attualmente detenuti da finanziarie partecipate in maggioranza dal Tesoro. L'emendamento 4.2, invece, ricomprende tra le operazioni esenti da IVA anche le operazioni di bonifica ambientale e del territorio, prevedendo un regime agevolativo in linea con le finalità pubbliche proprie di tali attività. Gli emendamenti 4.5 e 4.6, dispongono modifiche di mero carattere formale.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il relatore BONAVITA invita il senatore Pedrizzi a ritirare l'emendamento 4.1, in ragione del fatto che analoga disposizione è contenuta nello schema di decreto legislativo attualmente all'esame della «Commissione dei trenta».

Il sottosegretario CASTELLANI si associa all'invito del relatore, facendo presente che il Governo si impegna ad omogeneizzare il testo dell'articolo in discussione, una volta acquisito il parere della «Commissione dei trenta» sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo sull'IVA.

Il Presidente ANGIUS, sottolineando l'impegno preso dal Governo di riscrivere l'articolo 4, una volta acquisito il parere della citata Commissione, giudica opportuno non procedere all'esame degli emendamenti riferiti a tale articolo.

Concordando con le valutazioni del Presidente Angius, i senatori PEDRIZZI e ROSSI e BONAVITA ritirano tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Vengono poi ritirati tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

Si passa quindi all'esame di un emendamento aggiuntivo all'articolo 5.

Dopo l'illustrazione da parte del relatore dell'emendamento 5.0.1, interviene il sottosegretario CASTELLANI, il quale fa presente che la disposizione è contenuta nel decreto-legge attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore BONAVITA ritira quindi l'emendamento 5.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 6.1, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE ed il sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il senatore MONTAGNA aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.2.

Il relatore BONAVITA invita il presentatore a ritirare l'emendamento le cui disposizioni sono già contenute nel decreto legislativo sulle semplificazioni tributarie. L'emendamento 6.2 viene quindi ritirato.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 7 ed 8, il sottosegretario CASTELLANI illustra l'emendamento aggiuntivo 8.0.1, finalizzato a prevedere agevolazioni fiscali in modo da favorire l'uso del biodiesel.

Con il parere favorevole del relatore BONAVITA, posto ai voti, l'emendamento 8.0.1 è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, che il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.1, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 10.1, illustra l'emendamento 10.4, volto a prevedere la periodicità degli accertamenti nei confronti delle imprese che dichiarano ricavi compresi tra i 10 e i 50 miliardi. Per queste imprese l'accertamento dovrebbe avvenire ogni cinque anni mentre invece, per le imprese che dichiarano ricavi superiori ai 50 miliardi l'accertamento dovrebbe avvenire ogni tre anni. L'emendamento 10.5, prosegue l'oratore, consente di colpire l'eventuale evasione che emerga dal raffronto con i redditi presunti definiti negli studi di settore. Sempre in merito alla materia degli studi di settore, illustra l'emendamento 10.9, soppressivo del comma 11.

Il testo predisposto dal Governo, infatti, priva, a suo giudizio, l'Amministrazione finanziaria di quei canoni e criteri di carattere contabile ed extracontabile rilevanti ai fini dell'elaborazione ed applicazione degli studi di settore. Dà quindi per illustrato l'emendamento 10.10.

Il senatore PEDRIZZI illustra congiuntamente gli emendamenti 10.2 e 10.3, finalizzati a specificare l'applicazione delle disposizioni degli studi di settore negli esercenti attività di imprese in regime di contabilità semplificata.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 10.1.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 10.2, sul quale il RELATORE ed il GOVERNO avevano invitato i presentatori al ritiro.

Sull'emendamento 10.3, il relatore BONAVITA esprime parere favorevole a condizione che esso sia così modificato: «al comma 3, dopo la parola "risulta", inserire la parola "motivata"».

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore PEDRIZZI modifica l'emendamento 10.3, nel senso proposto dal relatore.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto nel testo modificato.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sull'emendamento 10.4, che appare eccessivamente discriminante nei confronti delle persone fisiche.

Il sottosegretario CASTELLANI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ALBERTINI, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 10.4, giudica negativamente la contrarietà del Governo a sottoporre a verifiche periodiche i contribuenti che dichiarino redditi superiori ai dieci miliardi.

Posto ai voti l'emendamento 10.4 viene respinto.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sull'emendamento 10.5, che collega inopinatamente la sanzione penale con il superamento

di limiti di redditi che sono definiti dall'Amministrazione finanziaria in maniera induttiva e con metodi statistici.

Preso atto della dichiarazione del relatore, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 10.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 10.6 e 10.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene poi accolto l'emendamento 10.8.

Sull'emendamento 10.9, il senatore BONAVITA si rimette al parere del Governo.

Su richiesta del sottosegretario CASTELLANI l'emendamento 10.9 viene momentaneamente accantonato.

Dopo che il relatore BONAVITA ed il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 10.10, il senatore ALBERTINI ne raccomanda l'approvazione, sottolineando la necessità che la società per azioni alla quale il Ministero delle finanze intende affidare l'elaborazione degli studi di settore sia a maggioranza pubblica.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto, dopo la dichiarazione di voto di astensione del senatore MONTAGNA.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 10.0.1 da parte del relatore BONAVITA, il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti viene quindi accolto l'emendamento 10.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 11.1, finalizzato ad estendere la tutela del contribuente anche nei confronti delle frodi poste in essere da consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti. L'emendamento 11.6, invece, è finalizzato ad eliminare l'obbligo di fidejussione nei confronti dei contribuenti per i quali viene sospeso il pagamento dell'imposta.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare gli emendamenti, da lui presentati, all'articolo 11.

Con il parere favorevole del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 11.1.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 11.2.

Viene pertanto dichiarato precluso il primo periodo del capoverso dell'emendamento 11.3. Posta ai voti, la restante parte dell'emendamento, viene respinta.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 11.4, sul quale il sottosegretario CASTELLANI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 11.4.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 11.5.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 11.6.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 11 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 11.0.1, del senatore Valletta, risulta assorbito in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 2.0.2.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 12.1, su di esso si esprimono negativamente il RELATORE ed il sottosegretario CASTELLANI.

Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Dopo che il senatore ROSSI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 13.0.1, su di esso si esprimono negativamente il RELATORE ed il sottosegretario CASTELLANI.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Dopo che il senatore PASQUINI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.0.1, su di esso si esprimono favorevolmente il RELATORE ed il sottosegretario CASTELLANI.

Posto ai voti, tale emendamento viene accolto.

Il senatore MORO aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 16.1 e 16.0.1 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 17.1, finalizzato a coordinare la normativa sulla notificazione degli atti tributari con la disciplina dettata dalla legge sulla *privacy*.

Dopo l'espressione del parere favorevole del relatore BONAVITA, il sottosegretario CASTELLANI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 viene accolto.

Il senatore MORO aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 17.2 e, su invito del relatore, ritira tale emendamento.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore CADDEO aggiunge la firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 18.1, sul quale il relatore BONAVITA si rimette al parere del Governo.

Dopo che il sottosegretario CASTELLANI ha espresso parere contrario, tale emendamento, posto ai voti, viene respinto.

Dopo che il senatore MORO ha aggiunto la firma ed ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 18.2 e 18.5, il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 18.3.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO vengono respinti gli emendamenti 18.2 e 18.3.

Il senatore PEDRIZZI illustra l'emendamento 18.4, finalizzato a sostituire la parola «palorci» con le parole «teleferiche non motorizzate». Al di là dell'intento agevolativo recato dall'articolo 18, egli sottolinea la necessità che il dettato normativo non contenga espressioni di estremo tecnicismo non comprensibili per il cittadino medio. Fa presente inoltre che la parola «palorcio» presente nel testo del Governo, non risulta essere compresa nei lemmi di numerosi dizionari tra i quali il Garzanti, la Treccani ed altri. Il dizionario UTET, invece, riporta la parola «palorcio», ma riferita esclusivamente all'attività di pesca, e quindi risulta inesatto il testo del Governo.

Dopo che il relatore BONAVITA si è rimesso al parere del Governo ed il sottosegretario CASTELLANI ha sottolineato la necessità di non modificare il testo del Governo, il Presidente ANGIUS propone di modificare l'emendamento aggiungendo (e non sostituendo) alla parola «palorci» le parole «o teleferiche non motorizzate».

Il senatore PEDRIZZI modifica l'emendamento nel testo proposto.

Posto ai voti, l'emendamento, come modificato, viene accolto.

Con il parere contrario del relatore BONAVITA e del sottosegretario CASTELLANI, posto ai voti, l'emendamento 18.5, viene respinto.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 18, nel testo modificato.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 18.0.1, finalizzato a disciplinare il trasferimento di demanio marittimo, per quanto riguarda i terreni nel comune di Campomarino, ed illustra altresì i subemendamenti 18.0.1/1, 18.0.1/2 e 18.0.1/3, finalizzati tra l'altro, a disciplinare anche il trasferimento di terreni demaniali situati nel compendio di Marceddì.

Dopo che il relatore BONAVITA si è rimesso al parere del Governo, il sottosegretario CASTELLANI chiede l'accantonamento dell'emendamento in questione per consentire un maggiore approfondimento dell'intera questione.

Interviene quindi la senatrice SARTORI, la quale sottolinea l'esigenza di risolvere l'annosa questione del trasferimento agli enti locali dei terreni appartenenti al demanio marittimo.

Su una specifica questione posta dal senatore DONISE in merito alla esclusione dalla disciplina recata dall'articolo 18 degli immobili gestiti direttamente dal Ministero delle finanze, il sottosegretario CASTELLANI si riserva di fornire chiarimenti in una prossima seduta.

L'emendamento ed i relativi subemendamenti vengono quindi accantonati.

Dopo che il senatore CADDEO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 19.0.1, il relatore BONAVITA ed il sottosegretario CASTELLANI, pur esprimendo parere favorevole sull'emendamento, invitano i presentatori al ritiro in ragione del parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Su richiesta del senatore CADDEO l'emendamento 19.0.1 viene accantonato.

Vengono poi ritirati, da parte dei rispettivi proponenti, accogliendo l'invito del relatore BONAVITA, gli emendamenti 20.1 e 20.2.

Il senatore PEDRIZZI illustra congiuntamente gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.2 che, posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CASTELLANI, vengono respinti.

Con il parere favorevole del sottosegretario CASTELLANI, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 20.0.3, precedentemente illustrato dal relatore BONAVITA.

Con il parere favorevole del relatore BONAVITA, la Commissione accoglie quindi gli emendamenti 20.0.4 e 20.0.5, precedentemente illustrati dal sottosegretario CASTELLANI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo, mentre restano confermate le rimanenti sedute già convocate per la settimana.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2524****Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1**

ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «nel senso che», aggiungere la seguente: «non».*

**2.2**

ROSSI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 1, lettera f) del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e successive modificazioni e integrazioni, qualora sia stata rilasciata dal comune competente l'attestazione prevista dal quarto comma dello stesso articolo, e il soggetto committente con atto sottoscritto abbia richiesto l'agevolazione prevista nell'articolo citato, solo il committente è tenuto a rispondere in caso di contestazioni in merito all'applicazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed al recupero di imposte nei confronti di alcuna delle parti in causa per tutti i rapporti instauratisi in periodo anteriore all'entrata in vigore del presente articolo. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di somme già versate a titolo definitivo dai contribuenti per effetto di contenzioso scaturito dall'applicazione del presente articolo».

*Consequente: alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «reddito imponibile» aggiungere le seguenti: «ed in materia di imposta sul valore aggiunto».*

**2.3**

MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Estromissione degli immobili dalle ditte individuali)*

1. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre 1997, utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può, entro il 30 aprile 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre 1997, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta».

**2.0.1**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento sia stato sospeso o differito da disposizioni normative adottate in conseguenza di calamità pubbliche, restano escluse dal concorso alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette».

**2.0.2**

IL RELATORE

**Art. 3.**

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**3.1**

ROSSI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le somme riscosse dai Comuni per effetto del comma 1, comprese quelle relative all'applicazione di sanzioni ed interessi, sono di spettanza dei comuni stessi».*

**3.2**

ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica la medesima aliquota d'imposta”».

**3.3**

ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: “su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario”, sono sostituite con le seguenti: “«su apposito conto corrente postale intestato al Comune.”».

**3.4**

ROSSI

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, lettera a), il n. 2) è sostituito dal seguente:*

«2) nel terzo comma, concernente le operazioni che, ai fini dell'imposta, non sono considerate cessioni di beni, le lettere b) e h) sono abrogate;».

**4.1**

PEDRIZZI

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 27-quinquies, aggiungere il seguente:*

«27-sexies. Le operazioni di bonifica ambientale e del territorio, comprese quelle riguardanti la rimozione straordinaria o lo smaltimento

di rifiuti, scorie e residui tossici, eseguite in favore dei comuni, province o loro consorzi, anche se riguardanti aree od impianti di proprietà privata, che siano finanziate in tutto o in parte dalla Comunità Europea, dallo Stato o dalle Regioni».

4.2

CARUSO, PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis). All'articolo 21, comma 8, recante disposizioni in materia di addebito delle spese di emissione della fattura le parole: «Le spese di emissione della fattura», sono sostituite con le seguenti: «Le spese di emissione e spedizione della fattura».

4.3

ROSSI

*Al comma 1, lettera c), dopo il n. 2) è aggiunto il seguente:*

«3) nel secondo comma, lettera e-bis) le parole: «di cui al n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al n. 80».

4.5

PEDRIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

«e) all'articolo 36, quarto comma, le parole: «articolo 74, ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74, quinto comma»;

«f) all'articolo 52, undicesimo comma, ultimo periodo, le parole: «disposizioni dell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni del sesto comma»;

«g) all'articolo 53, quarto comma, le parole: «nel primo e nel secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo comma».

4.6

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Modificazioni alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. All'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) di emettere la fattura solo su richiesta del cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione”;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) di rilasciare la certificazione dei corrispettivi, solo se prescritta anche in caso di applicazione del regime di contabilità ordinaria”».

**4.0.1**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Applicazione dell'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti la regolarizzazione dei versamenti omessi in materia di imposte sui redditi, si applicano anche ai sostituti d'imposta».

**4.0.2**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 le aliquote del 4 e del 3 per cento previste dalla lettera b) dei commi 1 e 3 sono rispettivamente ridotte all'1 e allo 0,75 per cento”.

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996».

**4.0.3**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Differimento del termine per il versamento di tributi  
relativi alle dichiarazioni di successione)*

1. È differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera *e*), del citato decreto n. 79 del 1997».

**5.0.1**

IL RELATORE

**Art. 6.**

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:*

*a)* nella colonna 1 e 2, l'imposta fissa è elevata da lire 2.500 a lire 3.000 e l'importo per cui l'imposta non è dovuta è elevato da lire 150.000 a lire 1.000.000;

*a-bis)* nella nota 2, atti esenti dall'imposta, è aggiunta la seguente lettera:

*d)* per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e loro consorzi.

*Consequentemente la nota 2 relativa alle modalità di pagamento è abrogata».*

**6.1**

ROSSI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266».*

**6.2**

THALER AUSSERHOFER, MONTAGNA

**Art. 8.**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «È esentato dall'accisa il biodiesel, ottenuto nell'ambito di progetti-pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori».

**8.0.1**

IL GOVERNO

**Art. 9.**

*Sostituire l'articolo 9, con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche e le relative soprattasse sono soppresse.

2. A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma precedente le regioni e il Ministero delle finanze, per la parte di loro competenza, possono aumentare l'accisa sulla benzina nel limite della minore entrata riferita all'anno 1996.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1997, saranno determinate le modalità applicative di quanto disposto con il presente articolo».

**9.1**

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 34, comma 4-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione dall'ammontare del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, al secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "nonchè i terreni che, seppur separatamente classificati dall'unità immobiliare, di fatto costituiscono pertinenza"».

**9.0.1**

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. All'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, riguardante il contributo al servizio sanitario nazionale sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Su tale contributo l'assicuratore applica una detrazione d'imposta a titolo definitivo del 22 per cento"».

**9.0.2**

ROSSI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo anche nell'anno successivo se non dedotti nell'anno in cui sono stati sostenuti».

**9.0.3**

ROSSI

**Art. 10.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «solo se in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare,» con la seguente: «quando».*

**10.1**

ALBERTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata, le disposizioni del comma 1 trovano applicazione senza limitazioni, fatto salvo l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di previamente invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento».

**10.2**

CARUSO, PEDRIZZI

*Al comma 3, sostituire la parola: «risulta» con le altre: «è motivatamente risultante»*

**10.3**

CARUSO, PEDRIZZI

*Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

«L'ufficio delle imposte procede ai controlli di cui all'articolo 38, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nei confronti di tutti contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare compreso tra 10 e 50 miliardi, almeno una volta ogni cinque anni, ed una volta ogni tre anni se di ammontare superiore a 50 miliardi».

**10.4**

ALBERTINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «non rileva ai fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale» con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento rispetto a quelli dichiarati, costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».*

**10.5**

ALBERTINI

*Sopprimere il comma 7.*

**10.6**

ROSSI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione composta da sei esperti, designati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su segnalazione delle organizzazioni economiche di categoria e degli organi professionali».

**10.7**

ROSSI

*Alla fine del comma 7, aggiungere il seguente periodo:*

«Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione».

**10.8**

ROSSI

*Sopprimere il comma 11.*

**10.9**

ALBERTINI

*Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:*

«Essa deve essere costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze deve detenere una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento.

Ulteriori quote di capitale possono essere detenute da altri enti pubblici quali CONSOB ed ISVAP ed altri enti esercenti attività di controllo sulle imprese».

**10.10**

ALBERTINI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria)*

1. Nell'articolo 4, lettera *a*), della legge 29 ottobre 1991, n. 358 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) nel primo periodo le parole da “in posizione di” fino a “o equiparata” sono sostituite dalle seguenti: “con la qualifica di magistrato di cassazione o equiparata, ovvero un avvocato dello Stato o un funzionario parlamentare con almeno nove anni di anzianità nella qualifica;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ad esso possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo, magistrati ordinari, amministrativi o avvocati dello Stato, in numero non superiore a sei”».

**10.0.1**

IL RELATORE

## **Art. 11.**

*Premettere al comma 1 il seguente:*

«01. Nell’articolo 1, comma 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 sostituire le parole: «e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi albi», con le seguenti: «, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi,».

**11.1**

CARUSO, PEDRIZZI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta l’ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio dispone la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. Non si applicano gli interessi per la rateazione.”».

**11.2**

ROSSI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All’articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta l’ufficio delle entrate o il centro di servizio competente per territorio dispone la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. Per la rateazione sono dovuti gli interessi indicati all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”».

**11.3**

ROSSI

*Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «di ordine economico», aggiungere le seguenti: «determinate in base a precisi parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,»».*

**11.4**

ROSSI

*Al comma 1, al primo capoverso, il secondo periodo è soppresso.*

**11.5**

ROSSI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «La sospensione e la rateazione» a: «dell'agevolazione concessa».*

**11.6**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Disposizioni tributarie per le zone del Molise colpite da eventi sismici nel 1984)*

1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, si applicano anche per le somme dovute per i tributi il cui pagamento è stato sospeso e differito dall'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 e successive modificazioni».

**11.0.1**

VALLETTA, BISCARDI

**Art. 12.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 4, la lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente i soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, è sostituita dalla seguente:

“b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta nonché redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all’articolo 34, comma 4-*quater*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 1.000.000 annue”;

*Conseguentemente all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata la lettera a).*

**12.1**

ROSSI

### **Art. 13.**

*Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. La lettera c), comma 6, dell’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente i rimborsi spese da parte dei contribuenti a favore dei concessionari della riscossione, è sostituita con la seguente:

“c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali”».

**13.0.1**

ROSSI

### **Art. 14.**

*Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

1. Per le procedure concorsuali in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e gli interessi, a condizione che l’imposta

dovuta venga versata in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data del decreto di chiusura di cui all'articolo 193 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di amministrazione controllata, dalla data del passaggio in cosa giudicata della sentenza di omologazione di cui all'articolo 181 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di concordato preventivo, dalla data del decreto di esecutività del piano di riparto di cui all'articolo 110 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di fallimento, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 212 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 nel caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento di autorizzazione del piano di riparto di cui all'articolo 2 decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 nel caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero in dodici rate bimestrali maggiorate degli interessi computati al tasso di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 a far tempo dai suddetti termini».

**14.0.1**

PASQUINI

**Art. 16.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 16.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1, sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

**16.1**

ROSSI, SPERONI, MORO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni ponti radio)*

1. L'aumento dei canoni delle concessioni di collegamenti in ponte radio, previsto con il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, non si applica nei confronti delle Comunità montane e delle altre società concessionarie che utilizzano i collegamenti per svolgere il servizio antincendio».

**16.0.1**

ROSSI, MORO

**Art. 17.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Nell'articolo 14, primo comma, primo periodo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, concernente la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria a mezzo posta, dopo le parole: "al contribuente", sono inserire le seguenti: "deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e", ed inoltre, dopo le parole: «a mezzo della posta», sono inserite le seguenti: "direttamente dagli uffici finanziari, nonchè - ove ciò risulti impossibile -».

**17.1**

CARUSO, PEDRIZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario"»

**17.2**

ROSSI, MORO

**Art. 18.**

*Al comma 1, quinta riga, dopo la parola: «quelli» aggiungere le parole: «realizzati attraverso la Cassa sovvenzione antincendi e quelli».*

**18.1**

D'ALESSANDRO PRISCO, CADDEO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di diritto, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni», con le seguenti: «a titolo oneroso, ad un prezzo non superiore al valore catastale degli immobili, ai comuni».*

**18.2**

ROSSI, MORO

*Al comma 3, dopo le parole: «pubblici dipendenti», aggiungere le seguenti: «intendendosi per alloggi di servizio quelli per i quali il beneficiario non sostenga il pagamento del canone, nonchè i costi di gestione e possa conseguire il beneficio stesso qualora non abbia la disponibilità di altra abitazione».*

**18.3**

PACE, PEDRIZZI

*Al comma 4, sostituire la parola: «palorci» con le parole: «teleferiche non motorizzate».*

**18.4**

CARUSO, PEDRIZZI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«4-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo statale di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto dal comma 4-ter.*

*4-ter. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 4-bis del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.*

*4-quater. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree ed i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo statale ed affidati in gestione agli Enti, alle aziende dei mezzi meccanici ed ai consorzi qualora siano inutilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*4-quinquies. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento dei beni e delle aree di cui al comma 4-bis. I sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4-quater.*

*4-sexties. I beni immobili demaniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.*

*4-septies. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree ed i beni di cui al comma 4-bis a soggetti privati o ad or-*

ganismi ai quali partecipano congiuntamente soggetti pubblici e privati. L'affidamento deve avvenire mediante espletamento di gara pubblica sulla base della normativa vigente in materia. I comuni provvedono a determinare ed aggiornare gli eventuali canoni concessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità ed i criteri stabiliti nell'atto di concessione.

4-*octies*. Tutti i trasferimenti previsti per i beni di cui al comma 4-*bis* avvengono a titolo gratuito. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».

**18.5**

ROSSI, MORO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è incorso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997 nel possesso del comune ovvero di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino secondo quanto previsto dal comma 2. È altresì autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Terralba del compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra "Torre Vecchia" e "Punta Caserma" secondo le modalità e i criteri indicati al comma 3».

**18.0.1/1**

CADDEO

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«3. Il prezzo di vendita del compendio al comune di Terralba di cui al comma 1 è determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'Ufficio del territorio o, laddove non sia stato ancora costituito dalla sezione staccata della Direzione compartimentale del territorio. A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria può inoltre accordare la rateazione, fino a quindici annualità maggiorate di interessi calcolati sulla misura del 5 per cento, del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo».

**18.0.1/2**

CADDEO

*Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Non sono compresi nel trasferimento: i beni immobili realizzati da amministrazioni dello Stato».*

*Al comma 2 dopo le parole: «del terreno», inserire le seguenti: «senza considerare i manufatti realizzati su di essi».*

*Al comma 2 dopo le parole: «e privato», inserire le seguenti: «e alle opere di urbanizzazione primarie e secondarie».*

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Gli atti di cessione della proprietà di terreni di cui al comma 1 alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private che, ai sensi del secondo comma, ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997, sono soggetti esclusivamente all'imposta di registro nella misura fissa di lire cinquecentomila. Gli stessi atti non sono soggetti all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 643, e successive modificazioni».

**18.0.1/3**

CADDEO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Trasferimento di demanio marittimo)*

1. I terreni del demanio marittimo di Campomarino per i quali è in corso la procedura di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della navigazione, che risultino alla data del 30 giugno 1997, nel possesso del comune medesimo ovvero di persone fisiche, o giuridiche pubbliche e private, sono trasferiti *ope legis*, all'atto della adozione del provvedimento di sdemanializzazione, nel patrimonio del comune di Campomarino.

2. Con regolamento del Consiglio comunale, da adottarsi entro 6 mesi dalla comunicazione, a cura del Ministero delle finanze, del provvedimento di cui al comma 1, saranno stabilite le modalità ed il prezzo per la cessione della proprietà dei terreni di cui al comma 1 medesimo, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, alle persone fisiche e alle persone giuridiche pubbliche e private, che ne risultino in possesso alla data del 30 giugno 1997 e dimostrino il titolo di acquisto della proprietà, sebbene inficiato dalla natura demaniale del bene, in uno delle forme previste dall'ordinamento giuridico:

1) Il prezzo della alienazione dovrà esser predeterminato, previo parere favorevole del competente ufficio del territorio da notificare al comune entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta, decorsi i quali si intende acquisito, tenendo conto della attuale destinazione urba-

nistica del terreno e non potrà essere inferiore a lire 500 a metro quadro e superiore a lire 2.000 al metro quadro, per i terreni destinati a verde agricolo, pubblico e privato, ed inferiore a lire 2.000 al metro quadro e superiore a lire 10.000 al metro quadro, per i restanti, in relazione alla destinazione d'uso dei terreni ed agli indici di fabbricabilità.

2) Per i terreni già edificati o in corso di edificazione il trasferimento della proprietà dovrà essere subordinato all'accertamento della regolarità urbanistica della costruzione.

3) A tutti gli aventi diritto, ai sensi della vigente legge, dovranno essere assicurate idonee forme di comunicazione individuale o collettiva, nel caso di possesso comune, delle modalità e prezzo di alienazione, con la fissazione di un termine non inferiore a 180 giorni dalla ricezione per la adesione alla proposta di vendita, pena la decadenza dai benefici della presente legge.

4) Il prezzo per l'acquisto dovrà essere interamente e direttamente versato tramite il competente ufficio del registro che ne rilascia quietanza da esibire al momento della stipula del contratto.

5) La destinazione urbanistica dei terreni trasferiti al patrimonio del comune di Campomarino ai sensi del comma 1, non può essere modificata per la durata di 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6) In caso di vendita da parte del comune di Campomarino dei terreni in suo possesso alla data del 30 giugno 1997, trasferiti nel proprio patrimonio, dovrà essere versato allo Stato il 50 per cento del corrispettivo».

**18.0.1**

BISCARDI, VALLETTA, CADDEO

## **Art. 19**

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

### **«Art. 19-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. Il periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili».

**19.0.1**

CADDEO, PASQUINI

**Art. 20.**

*Sopprimere l'articolo.*

**20.1**

ALBERTINI

*Sopprimere l'articolo.*

**20.2**

ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere applicate anche nella valutazione dei servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio di cui all'articolo 59, comma 5. Trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42”».

**20.0.1**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Si applicano disposizioni dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 67”».

**20.0.2**

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. A decorrere dal 1° aprile 1996 al personale di segreteria delle commissioni tributarie nonché al personale in servizio presso la segreteria della commissione tributaria centrale è attribuita l'indennità prevista

dalla legge 22 giugno 1988, n. 221. A tale indennità si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1996, n. 525.

2. All'onere complessivo derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in lire 10.675 milioni per l'anno 1996, in lire 14.230 milioni per l'anno 1997 e in lire 18.560 milioni, si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, che sono riscossi, anche dalle segreterie giudiziarie dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545».

**20.0.3**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Nell'articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, al primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto».

**20.0.4**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

**“Art. 40.**

*(Spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale)*

1. Ogni qualvolta le disposizioni in materia doganale prescrivono di fare una dichiarazione o di compiere determinati atti o di osservare speciali obblighi e norme ovvero consentono di esercitare determinati diritti, si può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto.

2. La rappresentanza indiretta è libera. La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, salvo quanto previsto nell'articolo 43.

3. Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, semprechè il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza; le notifiche possono essere eseguite nelle mani proprie dei rappresentanti direttamente da parte dei funzionari doganali:";

b) l'articolo 41 è abrogato;

c) all'articolo 42 è abrogato il secondo periodo;

d) all'articolo 43, primo comma, è sostituito dal seguente: "La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, può essere conferita anche ad uno spedizioniere doganale non iscritto nell'albo professionale, purchè si tratti di un dipendente del proprietario della merce";

e) all'articolo 47, nel terzo comma, le parole: "abilita al compimento di operazioni doganali" sono sostituite con le parole: "abilita alla presentazione di dichiarazioni". Nel terzo comma, secondo periodo, le parole: "all'espletamento delle operazioni" sono sostituite dalle parole: "alla presentazione delle dichiarazioni";

f) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 56.**

*(Dichiarazione doganale)*

1. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992.

**20.0.5**

IL GOVERNO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**123<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MANIS

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini, per i beni culturali e ambientali Bordon e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BORDON risponde alla interrogazione n. 3-01026 della senatrice Sartori, sul raddoppio della via Nomentana, osservando che, al di là della questione specifica (in ordine alla quale indubbiamente si verifica una sovrapposizione di competenze), essa investe il nodo più generale della gestione del territorio. A seguito del trasferimento delle funzioni relative alla programmazione sul territorio, cui ha corrisposto il mantenimento da parte dell'autorità centrale dei compiti di tutela paesistica e archeologica, si registrano infatti spesso disfunzioni legate al perseguimento parallelo di obiettivi comuni. Se da un punto di vista generale occorrerebbe pertanto ripensare a strumenti che possano garantire un maggior dialogo tra le diverse amministrazioni dello Stato, anche al fine di evitare danni a carico dell'erario, per quanto riguarda lo specifico problema del raddoppio della via Nomentana egli annuncia l'impegno del Governo a convocare, subito dopo la pausa estiva, tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di rinvenire con sollecitudine una soluzione adeguata. Non è infatti più tollerabile, a suo giudizio, che le conseguenze della prolungata mancata interlocuzione tra amministrazioni dello Stato continui a ricadere sui cittadini.

La senatrice SARTORI ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e per l'impegno assunto di convocare a settembre i soggetti interessati alla vicenda. Chiede tuttavia che tale convocazione avvenga per una data antecedente il 15 settembre, al fine di evitare che l'ennesima conferenza di servizi già indetta dalla regione Lazio proceda alla cancellazione dei finanziamenti stanziati. Critica quindi che negli otto anni da cui si protrae la vicenda, lo Stato non sia riuscito a trovare ancora una soluzione per un problema che investe la vita quotidiana di moltissimi cittadini e per il quale gli enti locali hanno operato le opportune scelte di ammodernamento.

Riprendendo brevemente la parola, il sottosegretario BORDON assicura che convocherà gli enti interessati prima del 15 settembre prossimo.

Il presidente MANIS dichiara quindi concluso lo svolgimento di interrogazioni.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2644) Disposizioni sui beni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso nella quale – ricorda il presidente MANIS – è stata svolta la relazione introduttiva da parte della relatrice Manieri. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VEGAS si sofferma anzitutto in senso critico sull'articolo 2 del provvedimento che, a suo giudizio, da una parte introduce elementi pubblicistici nella organizzazione delle attività culturali e, dall'altra, ne privatizza la gestione. In controtendenza rispetto agli orientamenti prevalenti, si tende cioè ad accentrare lo sviluppo delle attività culturali, imponendo un calendario delle iniziative con il quale il libero svolgimento di qualunque manifestazione dovrà inevitabilmente sintonizzarsi. La limitazione della applicazione delle norme previste alle sole iniziative finanziate con contributi totalmente o parzialmente a carico dello Stato è infatti solo fittizia, dal momento che in Italia – ricorda – non esiste pressochè alcuna attività culturale che non riceva un qualche finanziamento pubblico. Il sistema prefigurato pare quindi ridisegnare uno scenario simile a quello vigente all'epoca del Ministero per la cultura popolare, con un forte controllo degli organi di Governo sullo svolgimento di qualunque attività di carattere culturale.

Il comma 5 dello stesso articolo 2, prosegue il senatore Vegas, prevede poi agevolazioni fiscali per la partecipazione alla realizzazione di iniziative culturali. Tuttavia, ciò è previsto non per tutti gli organismi che svolgano attività di questo genere, ma solo per quelli che abbiano stipulato convenzioni con il Ministero, sì che la cultura – anzichè

libera espressione individuale – diventerà sempre più per l'appunto «convenzionale».

Il comma 7 introduce poi un fondo per la redistribuzione delle erogazioni liberali a favore degli enti che svolgono attività culturale. In luogo dell'attuale sistema, che prevede agevolazioni e deduzioni fiscali «a pioggia» (consentendo comunque a tutti di svolgere attività culturali senza discriminazioni di sorta), si introduce un sistema speciale che, oltre ad ogni considerazione relativa al divieto di istituire gestioni fuori bilancio, pone comunque problemi di applicazione non irrilevanti, soprattutto a fronte della prassi instaurata dalle ultime due manovre finanziarie di apportare tagli orizzontali a numerosi capitoli di spesa.

Dopo essersi soffermato sul comma 8, relativo all'apertura di contabilità speciali, il senatore Vegas stigmatizza quindi il sistema introdotto dal comma 10, che rischia di agevolare solo le iniziative concordate con il Governo, impedendo il finanziamento di politiche culturali alternative. La disposizione secondo cui le erogazioni liberali non integralmente utilizzate possono essere acquisite al bilancio non più solo dello Stato ma anche delle regioni e degli enti locali rappresenta poi un pallido tentativo di giustificare una compatibilità che in realtà non esiste, dal momento che in realtà essa devia le risorse destinate dai privati per determinate finalità, contro la volontà stessa di chi ha effettuato le erogazioni.

Il senatore Vegas si interroga quindi sulla congruità della quantificazione degli oneri recati dal comma 15, nonché dall'articolo 7, aspetto sul quale sarà comunque compito della Commissione bilancio soffermarsi.

Egli manifesta poi perplessità sull'articolo 9, che conferisce autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria alla soprintendenza di Pompei. Per quanto riguarda in particolare l'autonomia finanziaria, egli osserva che si tratta di autonomia dimidiata, dal momento che essa è limitata alle spese di carattere generale con l'eccezione di tutte quelle riguardanti il personale, che tuttavia rappresentano proprio la voce principale delle spese fisse. Egli ritiene altresì che la disposizione del comma 8 dello stesso articolo 9 si ponga in contrasto con la politica adottata dal Governo di un controllo accurato di tutte le erogazioni di tesoreria. Ai sensi del citato comma 8, affluiscono infatti al bilancio della soprintendenza tutte le somme assegnate dall'amministrazione centrale e ogni altro provento esterno, senza limiti agli impegni. Il comma 9 reca poi misure che sembrerebbero incentivare l'occupazione. Resta allora da chiarire se alla soprintendenza autonoma di Pompei siano affidati compiti relativi all'occupazione, aggiuntivi rispetto a quelli più propriamente attinenti ai beni culturali. In tal caso, occorrerebbe infatti coordinare tali funzioni con gli altri strumenti dedicati all'intervento in aree determinate, rendendo esplicito che la soprintendenza diventa l'ennesima struttura di intervento nel Mezzogiorno. Tale interpretazione è d'altronde avvalorata dalla previsione, al suddetto comma 9, di accordi di programma che rappresentano appunto uno degli strumenti cardine di intervento nelle aree depresse.

L'articolo 9, al comma 13, reca infine una normativa fiscale di estrema complessità che, basandosi sull'istituto del credito di imposta, appare peraltro non coordinata rispetto al sistema delle deduzioni prefirurato dall'articolo 2.

Il senatore Vegas svolge quindi considerazioni critiche in ordine all'articolo 10, istitutivo della società italiana per i beni culturali (SIBEC). A suo giudizio, si tratta di uno strumento comprensibilmente volto a superare le rigidità della gestione dell'amministrazione, che rischia tuttavia di rappresentare una duplicazione rispetto al Ministero, nonché uno strumento di aggiramento delle leggi sulla contabilità. La società sarebbe inoltre dotata di un capitale risibile, ma potrebbe svolgere la propria attività in deroga a tutte le normative, sia di diritto amministrativo che di contabilità dello Stato. La possibilità ad essa conferita di emettere obbligazioni e di contrarre mutui legittima altresì il timore di un pregiudizio a danno del bilancio dello Stato conseguente ad un irrigidimento della spesa nel tempo che, come è noto, deriva proprio dalla indiscriminata assunzione di mutui. Quella prefigurata dalla SIBEC rappresenta pertanto una gestione che non solo aggira tutti i vincoli di carattere contabile, ma anche quelli di carattere europeo. Se altri Ministeri seguissero quest'esempio, l'Italia risolverebbe infatti i problemi di compatibilità con i parametri imposti dal trattato di Maastricht, ma si creerebbero gravi pregiudizi per il bilancio dello Stato, con eccessive esposizioni finanziarie negli anni futuri. Non solo, ma si eluderebbe l'indispensabile rapporto di responsabilità politica tra Parlamento e Governo.

Egli critica conclusivamente la sostanza del provvedimento che, anziché ampliare gli spazi dell'autonomia privata nel senso dello sviluppo e della liberalità, accentua i profili di dirigismo centralistico.

Il senatore MONTICONE valuta invece positivamente il provvedimento, che pure si presta a suo giudizio a qualche critica.

In primo luogo, egli giudica condivisibile l'intento di razionalizzare la legislazione in materia di beni culturali, addivenendo ad un testo unico che armonizzi tutte le disposizioni vigenti. Inoltre, ritiene senz'altro opportuno il coinvolgimento non solo dei singoli privati ma anche delle associazioni e gruppi spontanei nelle iniziative, nei programmi e nella fruizione dei contributi. Infine, ricorda che erano da lungo tempo attese le garanzie recate dall'articolo 5 con riferimento agli immobili con interesse storico-artistico.

Macchinoso, ed addirittura in contrasto con lo spirito stesso del provvedimento, gli appare invece il sistema della programmazione individuato dall'articolo 2. Oltretutto, osserva che la tempistica individuata sembra di difficile applicazione, soprattutto laddove si consideri il carattere triennale della programmazione stessa.

Altrettanto macchinoso appare poi il fondo per le iniziative e le attività culturali istituito dal comma 7 dello stesso articolo 2. A tale proposito il senatore Monticone ricorda l'esempio non certo esaltante del fondo unico per lo spettacolo che, dalla sua istituzione ad oggi, è stato oggetto di forti critiche a causa della sua incapacità a ridistribuire i finanziamenti tra i diversi settori di spesa.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine al sistema di garanzie previste per lo svolgimento di mostre che comportino lo spostamento di beni culturali in Italia o all'estero (evidenziando in particolare il rischio di calcoli errati), egli si sofferma quindi criticamente sull'articolo 10, avanzando qualche ulteriore e diversa perplessità, rispetto a quanto sottolineato dal senatore Vegas. L'articolo pone infatti a suo giudizio il problema del rapporto tra organismo centrale ed enti locali, così come tra pubblico e privato, e la soluzione rappresentata dalla istituzione di una società quale la SIBEC non rappresenta senz'altro una soluzione atta a valorizzare i privati, rischiando al contrario di costituire una sorta di «ministero-ombra». Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto la Camera dei deputati ad introdurre un articolo siffatto, egli ne auspica pertanto la soppressione, in vista di un rapporto nuovo tra ruolo centrale e libertà delle istituzioni locali, al di fuori di qualunque nuovo apparato burocratico.

Prima di rinviare il seguito dell'esame, il presidente MANIS fa presente che sono state avanzate nuove richieste di audizione in merito al provvedimento in titolo, oltre a quella già in calendario per domani pomeriggio. Egli ritiene opportuno procedere a tali audizioni, al fine di acquisire un panorama di informazioni più completo, ma non giudica realistico svolgerle prima della pausa estiva.

Anche la relatrice MANIERI conviene sulla opportunità di svolgere tali audizioni, che indubbiamente non potrebbero che avere luogo a settembre. Propone peraltro che anche quella già prevista per domani pomeriggio sia analogamente rinviata a settembre, al fine di poter concludere prioritariamente la discussione generale sul provvedimento e di dedicare successivamente uno spazio all'approfondimento.

Il senatore MARRI ritiene che, poichè anche a settembre le audizioni dovrebbero essere svolte separatamente, si potrebbe mantenere l'audizione già convocata per domani.

Il presidente MANIS si associa invece alla proposta della relatrice di rinviare tutte le audizioni a settembre, onde far emergere prima con chiarezza tutti gli orientamenti politici in sede di discussione generale, discussione che potrebbe concludersi nella seduta già convocata per giovedì prossimo, 31 luglio, alle ore 15,30.

Dopo un nuovo intervento del senatore MARRI (che sottolinea l'esigenza di assicurare adeguati spazi alle audizioni alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva), la Commissione conviene infine sulla proposta della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

*(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che esso si rende necessario per evitare intoppi e ingiustizie nella realizzazione di disposizioni contenute in provvedimenti già approvati dal Parlamento. Egli osserva tuttavia che alcune delle norme recate dal provvedimento in titolo sono contenute altresì in altri disegni di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati, per uno dei quali in particolare pare prossima la trasmissione al Senato. Si riserva pertanto di proporre decisioni conseguenti alla eventuale approvazione dei suddetti disegni di legge provenienti dalla Camera dei deputati.

Quanto al merito del provvedimento in esame, egli illustra innanzitutto l'articolo 1, dedicato al settore universitario e a quello della ricerca scientifica, che reca differimenti di termini tutti condivisibili nella sostanza. In particolare il comma 1 differisce di due anni e mezzo (forse in misura eccessiva) il termine consentito per le operazioni di rimozione delle strutture prefabbricate usate per la costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso. Il comma 2 concerne invece il riconoscimento della possibilità di svolgere attività psicoterapeutica per gli iscritti all'ordine degli psicologi o dei medici. Il comma 3 concerne la convalida dei titoli di assistente sociale al fine di consentire alle università di esaurire le richieste giacenti, agevolando il passaggio al nuovo sistema di rilascio dei titoli stessi. Il comma 4 riconosce valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale ai diplomi rilasciati dalle scuole private, nonché ai diplomi universitari, purchè gli studenti abbiano completato gli studi entro una certa data. A tale proposito il relatore osserva peraltro che sarà necessario rivedere quanto prima le procedure per l'abilitazione alla professione stessa per i diplomati successivamente alla predetta data, richiamando tuttavia l'esigenza di non eccedere in una frammentazione degli albi professionali. Il comma 5 sospende poi, per i concorsi in atto, l'applicazione della norma che prevede il riassorbimento dei posti di professore associato in sovrannumero e la proporzionalità tra i posti messi a concorso di professore associato e i posti di ricercatore confermato. Il comma 6 estende il valore abilitante dei diplomi universitari dei corsi delle aree infermieristiche ad altro tipo di diplomi. A tale proposito, il relatore osserva che non si tratta di una proroga di termini, ma di una disposizione che valorizza i diplomi universitari e allo stesso tempo cerca di fare chiarezza in una fase di transizione in cui si vanno sempre più definendo albi professionali specifici, anche se – come già detto – occorre fare particolarmente attenzione all'eventualità di una proliferazione eccessiva. Il comma 7 autorizza poi

il Ministero dell'università a consentire l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di medici stranieri laureati in Italia e destinatari di borse di studio dei propri Paesi. Si tratta, prosegue il relatore, di un argomento assai delicato che dovrà essere adeguatamente valutato all'atto della definizione delle ammissioni alla facoltà di medicina e successivamente alle scuole di specializzazione. A tale proposito, il relatore fa brevemente riferimento al regolamento sugli accessi universitari recentemente emanato dal Governo, sul cui schema la Commissione istruzione del Senato ha approvato una specifica risoluzione.

Il comma 8 proroga poi i contratti stipulati dall'università «La Sapienza» di Roma con medici a tempo determinato per le attività del Policlinico Umberto I. Il relatore auspica peraltro che per il futuro non siano più emanate disposizioni di legge concernenti singole università, anche in rispetto di un più equilibrato rapporto tra definizione di regole generali e autonomia degli atenei. Il comma 9 riguarda invece i medici ammessi con riserva alle scuole di specializzazione, che vengono autorizzati a sostenere gli esami finali, portando a conclusione una travagliata vicenda che la programmazione universitaria dovrebbe in futuro evitare. Il relatore ritiene peraltro che il riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo n. 257 del 1991, contenuto in detto comma 9, vada integrato con il riferimento all'articolo 2 del medesimo decreto.

A differenza dell'articolo 1, prosegue il relatore, l'articolo 2 del provvedimento in esame reca invece norme contenute in altro provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati. Si tratta, in particolare, del differimento di termini relativi all'organizzazione scolastica: l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), la validità delle graduatorie del concorso a posti di coordinatore amministrativo del 1992, nonché le disposizioni relative alla manutenzione ordinaria e alla gestione degli edifici scolastici trasferiti alle province. A tale ultimo proposito, egli osserva che la data prevista per il differimento è ormai superata e che occorrerebbe quanto meno una ulteriore proroga. Osserva altresì che il riferimento al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 23 del 1996 non è perspicuo ed andrebbe conseguentemente integrato con il riferimento al comma 3 dello stesso articolo 8.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 3 del provvedimento, dedicato a rinnovare e a finanziare il contributo agli enti locali per il servizio di mensa dovuto al personale docente, osservando che lo stanziamento previsto appare esiguo e che andrebbe verificato quanto è stato effettivamente speso negli ultimi anni per elaborare stime più precise. Fa presente tuttavia che anche in questo caso si tratta di norme contenute in un provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 4 reca infine disposizioni relative ai campionati mondiali di sci di Bardonecchia e ai giochi del Mediterraneo di Bari, peraltro approvate nell'ambito di un distinto provvedimento, ormai definitivamente licenziato da entrambi i rami del Parlamento. Si tratta pertanto di disposizioni che dovranno essere espunte dal testo in esame.

Il relatore conclude auspicando l'approvazione del provvedimento, nel testo risultante da eventuali modifiche conseguenti all'approvazione di altri provvedimenti che rechino norme analoghe, osservando tuttavia che per il futuro dovranno essere fissati termini più rispondenti alla loro concreta applicabilità.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il presidente BISCARDI avverte che, a seguito delle deliberazioni assunte dalla Commissione, l'audizione dei rappresentanti dell'ANDIBECA in merito al disegno di legge n. 2644 da parte dell'Ufficio di Presidenza, già prevista per domani pomeriggio alle ore 16, non avrà più luogo. Resta invece confermata la convocazione dell'Ufficio di Presidenza per la medesima ora, al fine di programmare i lavori per la restante parte della settimana, nonchè per la ripresa dopo la pausa estiva.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**111ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono il Ministro per le poste e le telecomunicazioni Mac-  
canico e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e Vita e  
il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di delibera concernente l'alienazione della partecipazione indiretta-  
mente detenuta dallo Stato nella Società Aeroporti di Roma spa (n. 122)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame)  
(R139 b00, C08ª, 0007ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il relatore PAROLA illustra il seguente schema di parere favo-  
revole:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato lo schema di deliberazione relativo all'alienazione del-  
la intera partecipazione detenuta dalla Società per il tramite della con-  
trollata COFIRI S.p.a. negli Aeroporti di Roma,

condividendo l'obiettivo della liberalizzazione della gestione ae-  
roportuale e avendo accertato, come affermato nello schema di decreto  
del Governo, che non è indispensabile la costituzione di una *Authority*  
di settore,

considerato che il Governo ha ritenuto di non avvalersi dei  
poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994  
(*Golden Share*), in quanto la limitata dimensione della Società Ae-  
roporti, l'insussistenza nell'attività di quest'ultima di obiettivi nazionali  
di politica economica e industriale, non ne giustifica l'attuazione;

preso atto che è già stata attuata una prima fase di collocamento azionario della Società Aeroporti S.p.a., attraverso un'offerta istituzionale, per una quota pari a circa il 70 per cento del pacchetto azionario, e una offerta pubblica di vendita avente per oggetto il rimanente 30 per cento;

rilevato che il parere richiesto riguarda la dismissione dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla controllata COFIRI S.p.a., e i criteri cui è improntata la struttura dell'operazione, che tende al raggiungimento del duplice obiettivo di garantire la diffusione dell'azionariato della Società, con l'ulteriore ricorso all'OPV e di assicurarne la crescita strategica mediante la formazione di un azionariato stabile;

esprime parere favorevole a condizione che:

1. La modalità di dismissione della partecipazione azionaria abbia luogo mediante offerta pubblica di vendita (in coerenza con quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149) e mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti (di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge n. 474 del 1994) che presentino requisiti di idonea capacità finanziaria e/o imprenditoriale, che avanzino offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali;

2. Il contratto di cui al punto precedente preveda altresì, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento; inoltre il contratto di cessione e gli accordi modificativi dovranno essere depositati all'Ufficio del registro delle imprese e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale;

3. Sia evitata la partecipazione all'azionariato stabile di soggetti in situazioni di conflitto di interesse, come le gestioni aeroportuali concorrenti, che possano interferire con il corretto svolgimento dell'attività della società privatizzata».

Sulla proposta di parere favorevole del relatore interviene per dichiarazione di voto il senatore CÒ che sottolinea come molte siano le perplessità che vertono sulla privatizzazione della Società Aeroporti. Fa quindi presente come alla Camera dei deputati la questione sia stata ampiamente discussa e come anche il Governo abbia riconosciuto la necessità di un'ampia discussione sull'intera politica dei trasporti. Vi sono poi delle questioni particolari che sollevano gravi dubbi ed interrogativi sulla opportunità di privatizzare questo settore. Si tratta da un lato dell'ingresso del capitale straniero nella gestione di questi servizi e in secondo luogo delle ricadute che la privatizzazione di queste società potrà comportare nei confronti dei dipendenti che si troveranno a svolgere mansioni simili in situazioni retributive e giuridiche probabilmente diverse. Per tutte queste ragioni la sua parte politica esprimerà il voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Interviene quindi il senatore BALDINI che ritiene vada meglio precisato il preambolo. Ritiene poi che il secondo punto del dispositivo sia

troppo generico e lasci al Governo eccessiva discrezionalità. Sempre il secondo punto andrebbe poi meglio precisato quando parla di «periodo determinato» relativo al divieto di concessione della partecipazione. Chiede infine chiarimenti al Governo sul canone di concessione che dovranno pagare le società concessionarie riservandosi di esprimere il proprio voto dopo che tali chiarimenti saranno stati forniti.

Il senatore CASTELLI, pur salutando favorevolmente la decisione del Governo di intervenire per la liberalizzazione di questo settore (che sicuramente apporterà benefici agli utenti e risparmi alle finanze pubbliche) si associa tuttavia alle osservazioni svolte dal senatore Baldini e annuncia che se saranno accolte voterà a favore dello schema di decreto, altrimenti si asterrà.

Il senatore BOSI, pur ritenendo condivisibile la linea di fondo delle privatizzazioni in una serie di settori come quello in esame, ritiene tuttavia che alcune precisazioni nello schema di parere si rendano necessarie soprattutto in relazione alle agevolazioni che debbono essere poste in essere per l'acquisto di quote azionarie da parte dei dipendenti della società.

Il relatore PAROLA dichiara di poter accogliere la proposta di modifica allo schema di parere avanzata dal senatore Bosi e si dichiara favorevole a definire nel limite dei tre anni il periodo cui faceva riferimento il senatore Baldini.

Interviene infine il sottosegretario CAVAZZUTI che spiega quali saranno i criteri per la fissazione del canone di concessione e che possono essere facilmente rintracciati nel documento relativo al collocamento del 41 per cento delle azioni della Società Aeroporti sul mercato. Fa infine presente che in ogni caso per la parte pregressa al canone di concessione non ancora definito è stato operato dal Governo un accantonamento di 17,3 miliardi.

Il senatore CÒ annuncia quindi il suo voto contrario mentre i senatori BALDINI e BORNACIN annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, lo schema di parere risulta respinto con 10 voti favorevoli, 9 astensioni e 1 voto contrario. Apprezzate le circostanze e in mancanza di un parere alternativo, il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la Commissione non è in grado di esprimere un parere e di ciò riferirà al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1021-B) *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 23 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che sono arrivati i prescritti pareri delle altre Commissioni sul provvedimento in titolo mentre la 5ª Commissione ha rinviato l'espressione del parere. Poichè però il termine è spirato avverte che la Commissione può procedere nell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CASTELLI sottolinea come l'articolo 40, comma 3, del Regolamento preveda l'obbligatorietà del parere della 5ª Commissione che pertanto dovrebbe a suo avviso essere atteso prima di procedere all'approvazione del provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI sottolinea che l'articolo 39, comma 2, del Regolamento prevede che qualora i termini decorrano inutilmente si intende che la Commissione consultata non intende esprimere parere e ciò consente alla Commissione di merito di procedere. In tal senso vi sono numerosi precedenti.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 nella parte modificata dalla Camera dei deputati.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il relatore BESSO CORDERO e il ministro MACCANICO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti alle parti modificate dell'articolo 1. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Il PRESIDENTE propone quindi di porre ai voti per parti separate l'emendamento 1.5 fino alla parola «aggiungere». La Commissione concorda. La prima parte dell'emendamento è respinta. È quindi preclusa la seconda parte nonché tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.9. Analoga procedura viene adottata per l'emendamento 1.10 fino alla parola «aggiungere». Respinta la prima parte di tale emendamento, viene preclusa la seconda parte dell'emendamento stesso e tutti gli emendamenti fino all'1.16. Il Presidente pone quindi ai voti per parti separate anche l'emendamento 1.17 fino alle parole «delle comunicazioni con» che viene respinto. Dichiarata pertanto decaduta la seconda parte dell'emendamento 1.17 e preclusi tutti gli emendamenti fino all'emendamento 1.21.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti da 1.22 a 1.30.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.31 fino alla parola «aggiungere», che risulta respinta. Dichiarata pertanto decaduta la seconda parte dell'emendamento 1.31 e preclusa la votazione degli emendamenti 1.32, 1.33 e 1.34.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.35 fino a 1.40.

Con il consenso della Commissione, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.41 fino alle parole «con le se-

guenti» che risulta respinta. Dichiara pertanto decaduta la seconda parte dell'emendamento 1.41 e preclusa la votazione degli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47 e 1.48.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.49 a 1.54. Il Presidente pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.55 fino alla parola «aggiungere». La prima parte dell'emendamento è respinta il PRESIDENTE dichiara pertanto decaduta la seconda parte dell'emendamento e preclude le votazioni degli emendamenti fino all'emendamento 1.58. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.59 a 1.63.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate l'emendamento 1.64 fino alle parole: «con le seguenti». La prima parte dell'emendamento 1.64 è respinta; è pertanto dichiarata decaduta la seconda parte dell'emendamento 1.64 e preclude le votazioni degli emendamenti 1.65, 1.66 e 1.67. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.68 fino a 1.74. Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.75 fino alla parola «aggiungere». La prima parte dell'emendamento 1.75 è respinta e quindi viene dichiarata decaduta la seconda parte dello stesso emendamento e preclude le votazioni degli emendamenti 1.76, 1.77 e 1.78.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.79 a 1.91. Il PRESIDENTE (con il consenso sempre della Commissione) pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.92 fino alle parole: «con le seguenti». La prima parte dell'emendamento 1.92 è respinta; decade quindi la seconda parte e sono precluse le votazioni degli emendamenti fino a 1.100.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.101 a 1.106.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 1.107 fino alle parole: «con le seguenti». La prima parte dell'emendamento è respinta e quindi decade la seconda parte. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.108, 1.109 e 1.110.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 1.111 a 1.151. Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera, che è approvato.

Il senatore PERUZZOTTI dà per illustrati tutti gli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

Il senatore CÒ illustra invece l'emendamento 2.19.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti tanto il relatore BESSO CORDERO quanto il ministro MACCANICO.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti dal 2.1 fino al 2.42.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che è accolto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 3.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti in questione tanto il relatore BESSO CORDERO quanto il ministro MACCANICO.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 3.1 fino a 3.29. Con il consenso della Commissione, il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate l'emendamento 3.30 fino alle parole «con le seguenti». La prima parte dell'emendamento è respinta e quindi preclusa la votazione della seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35 e 3.36. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 3.37 fino a 3.40. Il Presidente propone quindi ai porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.41 fino alla parola «aggiungere». La Commissione concorda. La prima parte dell'emendamento è respinta e quindi preclusa la seconda parte. Sono inoltre preclusi gli emendamenti 3.42, 3.43 e 3.44. Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 3.45. Il Presidente propone quindi di porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.46 ponendo ai voti la prima parte fino alla parola «aggiungere». La Commissione concorda. Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 3.46 è respinta; è quindi preclusa la seconda parte. Sono così preclusi gli emendamenti 3.47, 3.48 e 3.49. Il Presidente propone quindi di porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.50 votando anzitutto la prima parte fino alla parola «aggiungere». Concorde la Commissione, posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 3.50 è respinta e quindi preclusa la seconda parte. Sono poi preclusi gli emendamenti 3.51, 3.52 e 3.53.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.54.

Il PRESIDENTE propone quindi di porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.55 votando una prima parte fino alla parola «aggiungere». La Commissione concorda. Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 3.55 è respinta; il Presidente dichiara pertanto preclusa la seconda parte dell'emendamento e tutti gli altri emendamenti fino al 3.58.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 3.59 a 3.67.

Il PRESIDENTE propone poi di porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.68 ponendo anzitutto ai voti la prima parte fino alle parole: «con le seguenti». La Commissione concorda. Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento è respinta; è quindi preclusa la seconda parte dell'emendamento e tutti gli emendamenti fino al 3.71.

Il Presidente propone successivamente di porre ai voti per parti separate l'emendamento 3.72 fino alla parola «aggiungere». La Commissione concorda. Posta ai voti la prima parte dell'emendamento 3.72 è respinta. Viene pertanto dichiarata preclusa la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti 3.73, 3.74 e 3.75.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 3.76 a 3.87. Il Presidente propone invece di votare per parti separate l'emendamento 3.88 ponendo preliminarmente ai voti la prima parte fino alla parole «con le seguenti». La Commissione concorda. Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento è respinta ed è pertanto preclusa la seconda parte e di conseguenza gli emendamenti 3.89, 3.90 e 3.91. Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 3.92 fino a 3.105.

Il Presidente propone poi di votare per parti separate l'emendamento 3.106 votando la prima parte fino alle parole «con le seguenti». La Commissione concorda. La prima parte dell'emendamento 3.106 è quindi respinta; è pertanto dichiarata preclusa la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti fino al 3.109.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.110 e 3.111.

Il Presidente pone quindi ai voti l'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che è accolto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 4.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti tanto il relatore BESSO CORDERO quanto il ministro MACCANICO.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti alle modifiche dell'articolo 4 votate dalla Camera dei deputati.

Posto ai voti, l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati è approvato.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia infine ad illustrare tutti gli emendamenti riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 5.

Esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti tanto il relatore BESSO CORDERO quanto il ministro MACCANICO.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

Posto ai voti è approvato l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ROGNONI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

considerato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo il quale “al fine di consentire una equilibrata di-

istribuzione nel territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città”,

invita e impegna il Governo

ad esaminare le candidature a ospitare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che i sindaci delle città capoluogo di regione, con le loro giunte comunali, vorranno presentare al Governo stesso entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge istitutiva dell’Autorità sulla Gazzetta Ufficiale.

A tal fine i sindaci con le loro giunte comunali dovranno redigere e presentare un progetto in cui vengano almeno indicati:

- 1) i vantaggi per l’Autorità;
- 2) le aree ritenute idonee per l’insediamento;
- 3) le infrastrutture disponibili.

Entro i 45 giorni successivi, il Governo, valutate le candidature in base a criteri oggettivi, deciderà la sede dell’Autorità».

0/1021-B/1/8

ROGNONI, BESSO CORDERO

Il relatore BESSO CORDERO esprime parere favorevole sull’ordine del giorno in questione.

Il senatore VEDOVATO dichiara di aggiungere la propria firma.

Il sottosegretario VITA propone al presentatore di sopprimere il preambolo.

La proposta è accolta dal presentatore. Il GOVERNO dichiara pertanto di accogliere l’ordine del giorno.

Il senatore ROGNONI non insiste per la votazione.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L’8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l’importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione a pro-

grammi educativi per i minori, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/2/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Sull'ordine del giorno esprimono parere contrario tanto il relatore BESSO CORDERO quanto il ministro MACCANICO.

Posto ai voti l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire che i servizi di telecomunicazioni, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, siano offerti da una pluralità di soggetti ai quali sia consentito, per la fornitura dei medesimi servizi, l'utilizzo di infrastrutture proprie oppure l'utilizzo di infrastrutture alternative scelte dai soggetti stessi».

0/1021-B/3/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

considerato che è stata diffusa la notizia secondo la quale l'ENEL - azienda pubblica il cui azionista unico di controllo è il Ministero del tesoro - nell'imminente gara per il terzo gestore dei telefonini cellulari italiani, dovrebbe costituire con Deutsche Telekom, una società a maggioranza Enel (51 per cento) e con un capitale iniziale di 200 miliardi;

impegna il Governo

a fornire tutte le garanzie possibili per evitare che le risorse finanziarie, derivanti dai ricavi del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il rincaro delle tariffe, possano essere utilizzate per finanziare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni».

0/1021-B/4/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il relatore BESSO CORDERO propone di sopprimere le parole: «del settore elettrico e realizzati in regime di monopolio anche attraverso il» e sostituirle con la parola «da».

Il senatore PERUZZOTTI accoglie la modifica proposta dal relatore.

Il ministro MACCANICO dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire, in riferimento alla raccolta pubblicitaria, tutela e sicurezza alle emittenti locali nonché sicurezza di risorse nel rispetto del principio del pluralismo».

0/1021-B/5/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a garantire una regolamentazione della raccolta pubblicitaria delle emittenti radiotelevisive private, nel rispetto del principio della democrazia informatica nonché del principio del pluralismo».

0/1021-B/6/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

al fine dello sviluppo della tecnologia via satellite, a prevedere nella prossima manovra finanziaria appositi contributi allo scopo di consentire a tutte le famiglie italiane, di dotarsi di antenne paraboliche satellitari e di decodificatori digitali».

0/1021-B/7/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il RELATORE propone di sostituire le parole: «appositi contributi» con le seguenti «misure di sostegno».

Il senatore PERUZZOTTI dichiara di accogliere la modifica proposta dal Relatore.

Il MINISTRO dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento un apposito disegno di legge, che modifichi il regio decreto legislativo 21 febbraio 1938, n. 246, recante disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni e successive modificazioni, nel senso di non legare l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni e televisive».

0/1021-B/8/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerato che il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1997, ha disposto l'adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio, raddoppiando il costo del canone annuo e danneggiando così non solo le associazioni di volontariato ma anche le pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo

a disporre, con la prossima manovra finanziaria, che la rivalutazione, di cui al decreto citato, non venga applicata alle pubbliche amministrazioni e alle associazioni non aventi scopo di lucro le quali, con il loro impegno, offrono servizi sociali utili all'intera collettività».

0/1021-B/9/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il relatore BESSO CORDERO propone di sostituire le parole: «a disporre» con le seguenti: «ad esaminare la possibilità». Il senatore PERUZZOTTI accoglie le modifiche preposte.

Il MINISTRO dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a rivedere il canone di abbonamento televisivo adeguandolo alla qualità della ricezione del segnale trasmesso dalla concessionaria del servizio pubblico».

0/1021-B/10/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a fare in modo che sia garantita dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, una buona qualità di ricezione del segnale di trasmissione, soprattutto nelle zone di montagna».

0/1021-B/11/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e il MINISTRO dichiara di accoglierlo.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a precisare che, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1), le frequenze destinate al servizio di protezione civile vadano considerate in aggiunta a quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione».

0/1021-B/12/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a consentire alle organizzazioni di protezione civile la concessione gratuita delle concessioni radio».

0/1021-B/13/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il MINISTRO propone di sostituire le parole: «consentire alle» con le seguenti: «valutare la possibilità che le» e dopo la parola «civile» aggiungere le seguenti: «usufruiscano di». Il senatore PERUZZOTTI accoglie le modifiche proposte ed il MINISTRO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

prima di avviare la piattaforma unica, di cui al comma 19 dell'articolo 2, a valutare se la costituzione della stessa, non sia in contrasto con i principi di tutela della concorrenza previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale, così come già segnalato nei giorni scorsi dall'Autorità Antitrust».

0/1021-B/14/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che all'obbligo della separazione contabile siano tenuti anche gli organismi il cui fatturato annuo attribuito, alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale, sia inferiore ai 30 MLD di lire».

0/1021-B/15/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

garantire un'equa soluzione delle controversie sorte tra gli utenti o categorie di utenti e un soggetto destinatario di concessione radiotelevisiva».

0/1021-B/16/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di pubblico incanto».

0/1021-B/17/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere nella prossima manovra finanziaria agevolazioni fiscali per le emittenti con obblighi di informazione».

0/1021-B/18/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della salute, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/19/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema della sanità, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/20/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che le indagini di ascolto e di diffusione circa le TV, radio, carta stampata siano effettuate esclusivamente da soggetti privati, garantendo contemporaneamente il controllo sulle stesse da parte dell'Autorità».

0/1021-B/21/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un Capoluogo di provincia industrialmente sviluppato e dotato di adeguati servizi infrastrutturali di trasporto che consentano la facile accessibilità ai cittadini».

0/1021-B/22/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

nella prossima manovra finanziaria, a prevedere, per le emittenti locali che dedicano parte rilevante della propria programmazione al tema dei servizi sociali, i rimborsi e le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella misura non inferiore al 50 per cento, delle spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni».

0/1021-B/23/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata in un Capoluogo di provincia del Nord Italia».

0/1021-B/24/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

stipulare un nuovo contratto con un concessionario privato mediante gara di licitazione privata».

0/1021-B/25/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a adottare gli opportuni provvedimenti con i quali sia consentito all'utente l'immediato controllo del consumo, al pari degli altri servizi di uso domestico, del servizio telefonico».

0/1021-B/26/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

ad incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie ed in particolare di accelerare il processo di trasformazione tecnologica che consenta di passare dal sistema analogico a quello digitale».

0/1021-B/27/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a mantenere e sviluppare un servizio universale, capace di far fronte alla domanda di mezzi e di informazioni, tenendo conto delle esigenze e dei diritti dei cittadini moderni e assicurando così un sistema efficiente e competitivo».

0/1021-B/28/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

in riferimento alla nomina del Presidente dell'Autorità, ad attenersi a principi di imparzialità e di obiettività».

0/1021-B/29/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere favorevole del RELATORE, il ministro MACCANICO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno.

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

impegna il Governo

a prevedere che la sede dell'Autorità sia ubicata a Venezia».

0/1021-B/30/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico; premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori

impegna il Governo

a precisare che, in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 2), le frequenze radio destinate al Corpo nazionale soccorso alpino vadano considerate in aggiunta a quelle contenute nel piano nazionale di ripartizione».

0/1021-B/31/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico; premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori

impegna il Governo

a dotare il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di ulteriori frequenze radio in aggiunta a quelle già assegnate».

0/1021-B/32/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico;

premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori;

reputato che le frequenze radio già assegnate sono le seguenti: 68.750 e 71.500, nonché, ma limitatamente al Soccorso alpino della Valle d'Aosta, la 71.550,

impegna il Governo

a dotare il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico delle seguenti alte frequenze radio: 68.700; 68.725; 68.775; 71.450; 71.475; 71.525 e 71.575».

0/1021-B/33/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Con il parere contrario del RELATORE e del MINISTRO, l'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, A.S. 1021-B;

considerata l'importanza che il settore delle telecomunicazioni riveste, e rivestirà, soprattutto sul piano socio-culturale ed economico; premesso che l'A.S. 1021-B all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2), prevede espressamente, tra i piani di assegnazione delle frequenze, quelle da assegnare alle strutture di protezione civile, in particolare anche per quello che concerne il Corpo nazionale del soccorso alpino;

stante la complessa orografia del Paese e del territorio nel quale il soccorso alpino svolge quotidianamente la propria attività;

tenuto conto che la particolare utilizzazione degli apparecchi in alta montagna crea notevoli difficoltà nelle comunicazioni, con frequenti interferenze e sovramodulazioni da parte di altre emittenti FM che spesso ostacolano l'intervento dei soccorritori;

reputato che le frequenze radio già assegnate sono le seguenti: 68.750 e 71.500, nonché, ma limitatamente al Soccorso alpino della Valle d'Aosta, la 71.550

impegna il Governo

ad ampliare a tutto il territorio nazionale la frequenza 71.550 già assegnata al Soccorso alpino ma attualmente limitata alla sola Valle d'Aosta».

0/1021-B/34/8

CASTELLI, PERUZZOTTI

Il relatore BESSO CORDERO propone di sostituire il dispositivo con il seguente: «esaminare la possibilità che sia utilizzata la stessa frequenza per il soccorso alpino».

Il senatore PERUZZOTTI riformula l'ordine del giorno nel senso indicato dal relatore, e il ministro MACCANICO dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore PERUZZOTTI si associa alle considerazioni di ordine regolamentare svolte dal senatore Castelli e dichiara che pertanto non parteciperà alla votazione.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto favorevole i senatore FALOMI, CÒ, BESSO CORDERO, VERALDI e SARTO, mentre i senatori BALDINI, BOSI e BORNACIN annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Interviene quindi brevemente il ministro MACCANICO, il quale esprime gratitudine nei confronti del Presidente, del relatore e della Commissione per la celerità con la quale ha condotto i suoi lavori e ricorda che proprio in questa Commissione è stato elaborato il testo che oggi sta per essere approvato.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver confermato al senatore Peruzzotti che è assolutamente pacifico che la Commissione di merito possa procedere dopo che sono decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, esprime soddisfazione per il fatto che il disegno di legge n. 1021 possa essere rapidamente approvato proprio nella Commissione ove il suo *iter* è iniziato, tenuto conto anche del fatto che questa Commissione, nonostante un lungo lavoro, non riuscì a concludere in prima lettura l'esame del provvedimento per la mole degli emendamenti presentati. Con l'approvazione di questo disegno di legge e tenuto conto della avvenuta emanazione del regolamento che recepisce le direttive comunitarie in materia, si può ben dire che ormai l'Italia è perfettamente allineata alle più avanzate legislazioni europee in materia di telecomunicazioni.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che risulta approvato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

(A007 000, C08ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani e per giovedì 31 luglio alle ore 15 è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021-B****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 2.*

**1.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «ferme restando» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**1.2** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «le attribuzioni» aggiungere le seguenti: «e le competenze».*

**1.3** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487» aggiungere le seguenti: «recante Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».*

**1.4** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «e acquisisce definitivamente».*

**1.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere la seguente: «nuova».*

**1.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «in via di diritto».*

**1.7**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «di diritto».*

**1.8**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo la parola: «assume» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».*

**1.9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «abbreviata».*

**1.10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «concentrata».*

**1.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «ultima».*

**1.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «definitiva».*

**1.13**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere la seguente: «specificata».*

**1.14**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «la denominazione» aggiungere le seguenti: «a scopo di chiarimento».*

**1.15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «la denominazione» con le seguenti: «la dizione».*

**1.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle relazioni comunicative».*

**1.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle partecipazioni comunicative».*

**1.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «della vigilanza sulle comunicazioni».*

**1.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «della vigilanza sulle telecomunicazioni».*

**1.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle comunicazioni» con le seguenti: «delle infrastrutture delle comunicazioni».*

**1.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sopprimere il periodo da: «In caso di morte» fino a: «della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

**1.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «di dimissioni o di» aggiungere la seguente: «giustificato».*

**1.23**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «di impedimento» aggiungere la seguente: «prolungato».*

**1.24**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «di impedimento» aggiungere le seguenti: «non transitorio».*

**1.25**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «di un commissario» aggiungere le seguenti: «o più».*

**1.26**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «la Camera» aggiungere le seguenti: «dei deputati».*

**1.27**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «la Camera» con le seguenti: «il Senato».*

**1.28**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «la Camera» con le seguenti: «il Senato della Repubblica».*

**1.29**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire la parola: «procede» con le seguenti: «provvede tempestivamente».*

**1.30**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento».*

**1.31**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 20 giorni dal verificarsi dell'evento».*

**1.32**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 25 giorni dal verificarsi dell'evento».*

**1.33**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «procede» aggiungere le seguenti: «non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento».*

**1.34**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**1.35**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica» aggiungere la seguente: «comunque».*

**1.36**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «che resta in carica fino» aggiungere le seguenti: «e non oltre».*

**1.37**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «ordinaria del mandato» con le seguenti: «naturale del mandato».*

**1.38**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «dei componenti l'Autorità» aggiungere le seguenti: «che ha sede a Venezia».*

**1.39** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «dei componenti l'Autorità» aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità ha sede a Venezia».*

**1.40** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».*

**1.41** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sette mesi».*

**1.42** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «otto mesi».*

**1.43** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «nove mesi».*

**1.44** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dieci mesi».*

**1.45** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «undici mesi».*

**1.46** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».*

**1.47** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

**1.48** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «predetta scadenza ordinaria» con le seguenti: «predetta scadenza naturale».*

**1.49** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 4.*

**1.50** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «dei servizi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «ferme restando le proprie competenze».*

**1.51** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi verifica» aggiungere le seguenti: «e controlla».*

**1.52** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «dei servizi radiotelevisivi» aggiungere le seguenti: «oltre le competenze che le sono proprie».*

**1.53** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «verifica il rispetto delle» con le seguenti: «controlla la conformità alle».*

**1.54** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «per ciò che le compete».*

**1.55**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «con particolare cura».*

**1.56**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «in modo particolare».*

**1.57**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «ai fini della presente legge».*

**1.58**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, sostituire le parole: «il rispetto» con le seguenti: «l'osservanza».*

**1.59**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «della legge 14 aprile 1975, n. 103» aggiungere le seguenti: «recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».*

**1.60**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «dalla legge 25 giugno 1993, n. 206» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo».*

**1.61**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».*

**1.62**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: «approvare con decreto» fino alle seguenti: «della legge 6 agosto 1990, n. 223».*

**1.63**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «i Ministeri interessati».*

**1.64**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico».*

**1.65**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico interessate».*

**1.66**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223» con le seguenti: «il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione».*

**1.67**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 1), dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223» aggiungere le seguenti: «recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».*

**1.68**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: «delle comunicazioni» fino alle seguenti: «reti private».*

**1.69**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di emittenti o reti private» aggiungere la seguente: «interessate».*

**1.70**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di emittenti o reti private» aggiungere le seguenti: «direttamente coinvolte».*

**1.71**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alle seguenti: «legge 31 dicembre 1996, n. 675».*

**1.72**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 3), dopo le parole: «fermo restando» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**1.73**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), sopprimere le parole da: «e per la definizione» fino alle seguenti: «della presente legge».*

**1.74**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «precisa».*

**1.75**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «puntuale».*

**1.76**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «tassativa».*

**1.77**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «e per la definizione» aggiungere la seguente: «circostanziata».*

**1.78**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei criteri» aggiungere le seguenti: «e dei parametri».*

**1.79**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «di individuazione» aggiungere le seguenti: «e di delimitazione».*

**1.80**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «di individuazione» aggiungere le seguenti: «e di definizione».*

**1.81**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei soggetti» aggiungere la seguente: «comunque».*

**1.82**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole: «dei soggetti» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**1.83**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), sopprimere il periodo da: «Gli atti relativi» fino alla fine.*

**1.84**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «Gli atti relativi ai» con le seguenti: «I provvedimenti che ineriscono ai».*

**1.85**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «Gli atti relativi ai» con le seguenti: «I provvedimenti che vertono sui».*

**1.86**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «e l'editoria sono» aggiungere la seguente: «automaticamente».*

**1.87**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «di diritto».*

**1.88**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere la seguente: «inderogabilmente».*

**1.89**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 6), dopo le parole: «sono trasferiti» aggiungere le seguenti: «inderogabilmente ed in via definitiva».*

**1.90**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sopprimere le parole da: «entro novanta giorni» fino alle seguenti: «della controversia».*

**1.91**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

**1.92**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

**1.93**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

**1.94**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**1.95**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**1.96**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**1.97**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «due mesi».*

**1.98**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «settanta giorni».*

**1.99**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «ottanta giorni».*

**1.100**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «notizia».*

**1.101**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 9), sostituire la parola: «notifica» con la seguente: «conoscenza».*

**1.102**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 10), sostituire le parole: «dai gestori» con le seguenti: «dalla concessionaria».*

**1.103**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «alle leggi», fino alle seguenti: «nell'articolo 5, comma 5».*

**1.104**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: «e ne propone», fino alla seguente: «modificazioni».*

**1.105**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), sopprimere il periodo da: «Il ministero dell'ambiente», fino alle seguenti: «di cui al presente numero».*

**1.106**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «un mese».*

**1.107**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**1.108**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**1.109**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «settanta giorni».*

**1.110**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), dopo le parole: «i tetti», aggiungere la seguente: «massimi».*

**1.111**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera a), numero 15), dopo le parole: «i tetti», aggiungere le seguenti: «di estrema tollerabilità».*

**1.112**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: «promuovendo l'integrazione», fino alle seguenti: «servizi di telecomunicazioni».*

**1.113**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**1.114**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «e degli indirizzi della», con le seguenti: «e dei criteri tassativi fissati dalla».*

**1.115**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), numero 7), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «generalmente».*

**1.116**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), numero 7), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «stabilmente».*

**1.117**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), numero 11), dopo la parola: «cura» aggiungere le seguenti: «in modo particolare e secondo le finalità della presente legge».*

**1.118** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), sopprimere il numero 15).*

**1.119** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera c), sopprimere il numero 5).*

**1.120** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera c), numero 6), dopo la parola: «radiotelevisiva» aggiungere le seguenti: «e di telecomunicazioni».*

**1.121** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera c), numero 12), sostituire la parola: «giugno» con la seguente: «novembre».*

**1.122** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 10, dopo le parole: «di intervenire nei procedimenti» aggiungere le seguenti: «quali parti direttamente interessate».*

**1.123** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e gli enti locali interessati».*

**1.124** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 13, quinto periodo, dopo le parole: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e gli enti locali interessati».*

**1.125** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 14.*

**1.126**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, sopprimere il periodo da: «Alla definitiva determinazione» fino alla fine.*

**1.127**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Ministro della sanità».*

**1.128**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro del tesoro» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».*

**1.129**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro per la funzione pubblica» con le seguenti: «Ministro della sanità».*

**1.130**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, sostituire le parole: «Ministro per la funzione pubblica» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».*

**1.131**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 22, dopo le parole: «facenti capo» aggiungere le seguenti: «fino a quel momento».*

**1.132**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «giurisdizione esclusiva» aggiungere le seguenti: «ed inderogabile».*

**1.133**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 27, quarto periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**1.134** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 27, quarto periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».*

**1.135** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 27, sesto periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

**1.136** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 28, dopo la parola: «sociologico» aggiungere la seguente: «medico».*

**1.137** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 29, dopo la parola: «espongono» aggiungere le seguenti: «in qualsiasi modo».*

**1.138** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 29, dopo la parola: «espongono» aggiungere le seguenti: «attraverso qualunque mezzo».*

**1.139** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 29, dopo le parole: «rispondenti al vero» aggiungere le seguenti: «o comunque distorte».*

**1.140** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 30, dopo le parole: «con le modalità prescritti» aggiungere le seguenti: «alla trasmissione ed».*

**1.141** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 30, dopo le parole: «alla comunicazione» aggiungere la seguente: «trasparente».*

**1.142**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 30, dopo le parole: «alla comunicazione» aggiungere la seguente: «completa».*

**1.143**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 30, dopo le parole: «duecento milioni irrogata» aggiungere la seguente: «direttamente».*

**1.144**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 31, dopo le parole: «non ottemperano» aggiungere le seguenti: «in modo preciso».*

**1.145**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 31, secondo periodo, dopo la parola: «Se» aggiungere la seguente: «comunque».*

**1.146**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «violazione delle norme» aggiungere la seguente: «dettate».*

**1.147**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».*

**1.148**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».*

**1.149**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 32, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».*

**1.150**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le violazioni previste nel presente comma siano commesse dalla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, la sanzione stabilita nel periodo precedente è aumentata del doppio».*

**1.151**

CASTELLI, PERUZZOTTI

## **Art. 2.**

*Al comma 6, sostituire le parole: «sentite le regioni» con le seguenti: «acquisito il parere favorevole delle regioni».*

**2.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «sentite le regioni» aggiungere le seguenti: «gli enti locali».*

**2.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino alle seguenti: «situazione attuale».*

**2.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «tenendo conto» aggiungere la seguente: «comunque».*

**2.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «periodo transitorio» aggiungere le seguenti: «comunque non eccessivamente lungo».*

**2.5**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «per adeguare» con le seguenti: «allo scopo di conformare».*

**2.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la situazione attuale» con le seguenti: «la situazione preesistente a quella attuale».*

**2.7** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere la seguente: «specifiche».*

**2.8** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere la seguente: «appropriate».*

**2.9** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo la parola: «riserve» aggiungere le seguenti: «stabilite in precedenza».*

**2.10** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «riserve per la» aggiungere la seguente: «generale».*

**2.11** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «irradiabili per la diffusione» aggiungere la seguente: «generale».*

**2.12** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, lettera g), dopo le parole: «minoranze linguistiche» aggiungere la seguente: «generalmente».*

**2.13** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, lettera e), sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».*

**2.14** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, lettera e), sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alle seguenti: «presente lettera».*

**2.15** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «oltre i limiti».*

**2.16** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «derogando ai limiti».*

**2.17** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «nei limiti» con le seguenti: «anche in deroga ai limiti».*

**2.18** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 9.*

**2.19** Cò

*Sopprimere il comma 19.*

**2.20** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti: «presente articolo».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «tra loro congiuntamente» con la seguente: «disgiuntamente».*

**2.21** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole da: «In deroga» fino alle seguenti: «presente articolo».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «tra loro congiuntamente» aggiungere la seguente: «non».*

**2.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni del» con le seguenti: «alle previsioni contenute nel».*

**2.23**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «unica».*

**2.24**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «si intende».*

**2.25**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di obiettività».*

**2.26**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di equità».*

**2.27**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «di trasparenza» aggiungere le seguenti: «di tempestività».*

**2.28**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e sulla gestione».*

**2.29**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «tassativa».*

**2.30**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «assoluta».*

**2.31**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «ferma».*

**2.32**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «l'osservanza» aggiungere la seguente: «stringente».*

**2.33**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di obiettività».*

**2.34**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di equità».*

**2.35**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, terzo periodo, dopo le parole: «di concorrenza» aggiungere la seguente: «di tempestività».*

**2.36**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «all'accordo» aggiungere le seguenti: «di tipo associativo».*

**2.37**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano» aggiungere la seguente: «comunque».*

**2.38**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**2.39**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «intendano distribuire» aggiungere le seguenti: «e diffondere».*

**2.40**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano distribuire» aggiungere le seguenti: «in maniera particolare».*

**2.41**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, ultimo periodo, dopo le parole: «che intendano distribuire» aggiungere la seguente: «soprattutto».*

**2.42**

CASTELLI, PERUZZOTTI

### **Art. 3.**

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

**3.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti che possiedono».*

**3.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti che hanno».*

**3.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «soggetti di» con le seguenti: «soggetti aventi».*

**3.4** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente: «esclusivamente».*

**3.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «è consentito» aggiungere la seguente: «inderogabilmente».*

**3.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-  
no» aggiungere la seguente: «effettivamente».*

**3.7** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-  
no» aggiungere la seguente: «direttamente».*

**3.8** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-  
no» aggiungere le seguenti: «nei rapporti materiali».*

**3.9** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «detti Stati pratici-  
no» aggiungere le seguenti: «nei rapporti bilaterali».*

**3.10** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «praticino» con le seguenti: «applicino in via pratica».*

**3.11** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «di effettiva reciprocità» aggiungere le seguenti: «e solidarietà».*

**3.12** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «di effettiva reciprocità» aggiungere le seguenti: «in un generale programma di aiuti».*

**3.13** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «in ogni caso».*

**3.14** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «comunque».*

**3.15** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «in via principale».*

**3.16** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «fatte salve» aggiungere la seguente: «prioritariamente».*

**3.17** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni contenute negli».*

**3.18** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni specifiche contenute negli».*

**3.19** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «le disposizioni derivanti da» con le seguenti: «le previsioni relative contenute negli».*

**3.20** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: «internazionali» con le seguenti: «a livello internazionale».*

**3.21** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.22** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «In caso» con le seguenti: «Nell'eccezionale situazione».*

**3.23** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «previsione di».*

**3.24** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «concessione di».*

**3.25** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fino al» con le seguenti: «fino e non oltre il».*

**3.26** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «fino al» con le seguenti: «non oltre il».*

**3.27** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque» aggiungere le seguenti: «in via del tutto speciale».*

**3.28** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «e comunque» aggiungere le seguenti: «in via eccezionale».*

**3.29** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «4 maggio 1999».*

**3.30** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «3 maggio 1999».*

**3.31** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «2 maggio 1999».*

**3.32** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «26 aprile 1999».*

**3.33** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «27 aprile 1999».*

**3.34** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «28 aprile 1999».*

**3.35** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1999» con le seguenti: «29 aprile 1999».*

**3.36** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**3.37** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere le seguenti: «ben definita».*

**3.38** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere la seguente: «particolareggiata».*

**3.39** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una distinzione» aggiungere le seguenti: «non equivoca».*

**3.40** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «definitiva».*

**3.41** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «chiara».*

**3.42** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «efficace».*

**3.43** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una proposta» aggiungere la seguente: «concreta».*

**3.44**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «produzioni destinate» aggiungere le seguenti: «in concreto».*

**3.45**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «e specificare».*

**3.46**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «e concretizzare».*

**3.47**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere le seguenti: «ed esplicitare».*

**3.48**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «a diversificare» aggiungere la seguente: «opportunamente».*

**3.49**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «generali».*

**3.50**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «universali».*

**3.51**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere le seguenti: «obiettivamente riconosciute».*

**3.52**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «alle condizioni» aggiungere la seguente: «standard».*

**3.53**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «una quota» aggiungere la seguente: «comunque».*

**3.54**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere le seguenti: «definita e».*

**3.55**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere le seguenti: «in maniera esclusiva».*

**3.56**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere la seguente: «comunque».*

**3.57**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «consistente programmazione» aggiungere la seguente: «monotematica».*

**3.58**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «ed in linea».*

**3.59**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «ed in equilibrio».*

**3.60**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: «investimento coordinati» aggiungere le seguenti: «e coerenti».*

**3.61**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e la radio-diffusione sonora nazionale».*

**3.62**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: «legge 6 agosto 1990, n. 223» aggiungere le seguenti: «recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».*

**3.63**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 4), sostituire la parola: «informativi» con la seguente: «divulgativi».*

**3.64**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 4), dopo la parola: «informativi» aggiungere le seguenti: «e divulgativi».*

**3.65**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 6), sostituire le parole: «ad un decimo» con le seguenti: «ad un dodicesimo».*

**3.66**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 7)».*

**3.67**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**3.68**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «45 per cento».*

**3.69**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

**3.70**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), primo periodo, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**3.71**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «attualità».*

**3.72**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «sport».*

**3.73**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «cultura».*

**3.74**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «salute, sanità» aggiungere la seguente: «politica».*

**3.75**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «vere e proprie emittenti di servizio» aggiungere le seguenti: «per gli utenti».*

**3.76**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «di chiara utilità sociale» aggiungere le seguenti: «come previsto al periodo precedente».*

**3.77**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), dopo le parole: «essere considerate anche nella divisione» aggiungere le seguenti: «e conseguente distribuzione».*

**3.78**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), ultimo periodo, dopo le parole: «e delle riduzioni viene stabilita» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**3.79**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, lettera b), numero 7), ultimo periodo, dopo le parole: «e delle riduzioni viene stabilita» aggiungere la seguente: «comunque».*

**3.80**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e radiofoniche nazionali».*

**3.81**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 5, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «o autorizzati».*

**3.82**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 14.*

**3.83**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**3.84**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere la seguente: «comunque».*

**3.85**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «di nuovi impianti o» aggiungere le seguenti: «in ogni modo».*

**3.86**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «ad IVA» con le seguenti: «ad una aliquota IVA».*

**3.87**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «2 per cento».*

**3.88**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

**3.89**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

**3.90**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «4 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

**3.91**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «misura si applica» aggiungere la seguente: «quindi».*

**3.92**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «misura si applica» aggiungere la seguente: «perciò».*

**3.93**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, dopo le parole: «con accesso» aggiungere la seguente: «esclusivamente».*

**3.94**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del servizio».*

**3.95**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, dopo le parole: «in ambito locale possono effettuare» aggiungere le seguenti: «in ogni momento».*

**3.96**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, dopo le parole: «in ambito locale possono effettuare» aggiungere le seguenti: «in ogni circostanza».*

**3.97**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque di interesse immediato».*

**3.98**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 19.*

**3.99**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, sostituire le parole: «Fino al» con le seguenti: «Fino e non oltre il».*

**3.100** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 19, sostituire le parole: «Fino al» con le seguenti: «Non oltre il».*

**3.101** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 21, sostituire le parole: «a condizione che» con la seguente: «se».*

**3.102** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 21, dopo le parole: «l'assetto proprietario», aggiungere la seguente: «globale».*

**3.103** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 22, dopo le parole: «della legge 6 agosto 1990, n. 223», aggiungere le seguenti: «recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».*

**3.104** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 22, dopo le parole: «l'applicazione», aggiungere la seguente: «concreta».*

**3.105** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «28 ottobre 1997».*

**3.106** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «29 ottobre 1997».*

**3.107** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «3 novembre 1997».*

**3.108**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 23, punto 45, sostituire le parole: «31 ottobre 1997», con le seguenti: «30 ottobre 1997».*

**3.109**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 24, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «nove anni».*

**3.110**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 24, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «undici anni».*

**3.111**

CASTELLI, PERUZZOTTI

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «telecomunicazione» con la seguente: «telecomunicazioni».*

**4.1**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «è soggetta ad» aggiungere la seguente: «apposita».*

**4.2**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: «autorizzazione rilasciata» aggiungere la seguente: «appositamente».*

**4.3**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

**4.4**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «delle disposizioni contenute nel» con le seguenti: «del disposto del».*

**4.5**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è subordinata» con le seguenti: «è comunque sottoposta».*

**4.6**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere la seguente: «interessati».*

**4.7**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «non discriminatorio» aggiungere le seguenti: «e sulla base di criteri di obiettività».*

**4.8**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «A tal fine l'Autorità emana» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

**4.9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «A tal fine l'Autorità emana» aggiungere le seguenti: «entro settanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

**4.10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è soggetta esclusivamente» con le seguenti: «è condizionata in ogni caso».*

**4.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «è soggetta esclusivamente» con le seguenti: «è comunque condizionata».*

**4.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «e rappresentano».*

**4.13**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «in via definitiva».*

**4.14**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «definitivamente».*

**4.15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo la parola: «costituiscono» aggiungere le seguenti: «stabilmente».*

**4.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545» aggiungere le seguenti: «recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».*

**4.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «l'esercizio» aggiungere le seguenti: «la distribuzione».*

**4.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «l'esercizio» aggiungere le seguenti: «la diffusione».*

**4.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere le seguenti: «e condizionati».*

**4.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere la seguente: «tassativamente».*

**4.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «sono subordinati» aggiungere la seguente: «comunque».*

**4.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «principi di obiettività» aggiungere la seguente: «equità».*

**4.23**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 7, dopo le parole: «principi di obiettività» aggiungere la seguente: «tempestività».*

**4.24**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, sostituire la parola: «dei» con le seguenti: «di tutti i».*

**4.25**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, dopo le parole: «che ne abbiano fatto» aggiungere la seguente: «comunque».*

**4.26**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, dopo le parole: «che ne abbiano fatto» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**4.27**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 8, dopo le parole: «all'Autorità, ottenendone» aggiungere le seguenti: «la debita».*

**4.28**

CASTELLI, PERUZZOTTI

**Art. 5.**

*Al comma 4, dopo le parole: «Se ricorrono» aggiungere la seguente: «comunque».*

**5.1** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «Se ricorrono» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**5.2** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «ricorrono ragioni» aggiungere le seguenti: «e le esigenze».*

**5.3** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «ricorrono ragioni» aggiungere le seguenti: «e le insopprimibili esigenze».*

**5.4** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «trasmesse o» aggiungere la seguente: «comunque».*

**5.5** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «trasmesse o» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**5.6** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «personale».*

**5.7** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «esclusiva».*

**5.8** CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «e tutela della» aggiungere la seguente: «insopprimibile».*

**5.9**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere la seguente: «sempre».*

**5.10**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere la seguente: «comunque».*

**5.11**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

**5.12**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo le parole: «l'accesso può essere limitato» aggiungere le seguenti: «ove necessario».*

**5.13**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 6.*

**5.14**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «al presente articolo» aggiungere la seguente: «non».*

**5.15**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «possono essere» aggiungere le seguenti: «solo minimamente».*

**5.16**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente».*

**5.17**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro dell'industria».*

**5.18**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, sostituire le parole: «Ministro delle comunicazioni» con le seguenti: «Ministro per la funzione pubblica».*

**5.19**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «sentita l'Autorità e» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere favorevole».*

**5.20**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, dopo le parole: «sentita l'Autorità e» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere vincolante».*

**5.21**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente parola: «permanenti».*

**5.22**

CASTELLI, PERUZZOTTI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**109ª seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione da parte del relatore Piatti, che ha chiesto di intervenire per un'integrazione.

Il relatore PIATTI, ricordate le considerazioni, di ordine tecnico, svolte nella relazione illustrativa, anche relative a questioni sollevate nell'audizione informale del Commissario governativo dell'AIMA, si richiama all'andamento della discussione, svoltasi la scorsa settimana presso la XIII Commissione della Camera dei deputati, in relazione alla tematica in discussione. In sintonia con il tenore del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, si chiede se l'obiettivo di consentire l'utilizzazione dei fondi appostati sul bilancio dell'AIMA – così come richiesto dal mondo agricolo – non sia più rapidamente perseguibile con il ricorso alla decretazione di urgenza. Peraltro, ritiene opportuno avanzare la richiesta al Governo della contestuale adozione di uno schema di decreto legislativo (secondo quanto previsto dalla stessa legge n. 59 del 1997), per procedere alla riforma dell'AIMA (ricorso alla delega evocato, in via generale, già in sede di dibattito sullo schema di decreto delegato per la riforma del Ministero, sia dalla maggioranza che nello stesso

schema di parere alternativo presentato dal senatore Cusimano). Ritiene quindi necessario che il ricorso alla decretazione di urgenza per «sbloccare» i fondi dell'AIMA sia contestuale alla adozione di un disegno riformatore della stessa Azienda. Ritiene inoltre necessario che il Governo, in tale contesto, fornisca espliciti chiarimenti in ordine alle modalità di utilizzo degli avanzi di amministrazione e altresì chiarisca quale sia la decorrenza per la norma di interpretazione delle prassi contabili invalse: in altre parole chiede se la scelta di ricorrere ad un'interpretazione autentica (con la sua valenza retroattiva) sia motivata da ragioni di ordine tecnico-contabile, per salvare le erogazioni passate o se non sia più corretto prevedere un'interpretazione normativa che decorra dal corrente esercizio finanziario.

Il presidente SCIVOLETTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, intervenendo in relazione alle due proposte avanzate dal relatore Piatti, osserva preliminarmente che nulla osta per il ricorso allo schema di decreto legislativo in relazione all'AIMA, così come proposto dal relatore, purchè il decreto medesimo corrisponda a certi requisiti (anche alla luce del dibattito svoltosi). Avanza, invece, numerosi e fondati dubbi in ordine al ricorso alla decretazione di urgenza per il capitolo 311, in relazione ai molteplici e delicati aspetti – su cui richiama l'attenzione della Commissione – di una situazione sulla quale sono in corso indagini da parte della magistratura. Ricordato il carattere quasi «pirandelliano» di una vicenda, sulla quale la Commissione viene chiamata a fornire una «sanatoria» a posteriori, sottolinea preliminarmente che non è noto alla Commissione il bilancio dell'AIMA, stigmatizzando un modo di procedere assai poco rispettoso delle prerogative parlamentari, e molto lontano dal criterio del «conoscere per deliberare». Nel chiedere formalmente che i bilanci dell'AIMA siano messi a disposizione del Parlamento (onere questo il cui rispetto incombe sull'Esecutivo), stigmatizza che l'ultimo bilancio annesso alla Tabella del Dicastero agricolo riguarda l'esercizio finanziario 1994, mentre dal 1995 ad oggi non esisterebbero tracce negli atti parlamentari di proposte di bilancio da parte dell'AIMA in «annesso» (anche se la legge parla di «appendice»). Presumibilmente, ciò è, a suo avviso, da ricondurre alla normativa introdotta, sotto forma di decretazione di urgenza, a partire dal decreto-legge n. 314 del 1994, con la quale l'AIMA fu trasformata in EIMA (Ente di diritto pubblico che, in quanto dotato di autonomia contabile, approvava un proprio bilancio, da sottoporre a certificazione). Peraltro, la mancata conversione in legge degli strumenti di decretazione di urgenza e la successiva presentazione di un semplice disegno di legge rendeva nuovamente vigente la legge n. 610 del 1982, il che avrebbe dovuto indurre il Governo a presentare al Parlamento i bilanci preventivi dell'AIMA per gli anni 1996 e 1997.

Nella ricostruzione dei fatti, il senatore Cusimano si richiama quindi alle osservazioni (oltre che della Corte dei conti) del senatore Robusti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sull'AIMA.

Fa presente al riguardo che, a partire dal 1986, dopo l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nel bilancio preventivo dell'AIMA fu appostato il capitolo 311 (con la dizione «somme da riutilizzare»), cui venivano imputati gli avanzi di gestione o di amministrazione, risultanti dal precedente rendiconto e considerati come «disponibilità» per il nuovo esercizio finanziario; tale serbatoio andava ad alimentare, nel conto entrate, il capitolo 142, utilizzato per coprire le varie spese, in aggiunta ai vari fondi assegnati annualmente all'AIMA, con la manovra di bilancio annuale, per l'attuazione degli interventi nazionali. Dopo essersi richiamato alla lettera dell'articolo 10, comma 4, della legge n. 610 (prevede la possibilità di istituire un apposito fondo di riserva da utilizzare previo decreto del Tesoro e delibera CIPE, su proposta del Ministero competente), il senatore Cusimano si richiama alle affermazioni contenute nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, relativamente alla circostanza che nessuno degli organi vigilanti ebbe mai dubbi o avanzò rilievi su tale tecnica contabile. Dopo essersi ulteriormente richiamato al comma 6 dell'articolo 10 citato (ove si sancisce che le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionale o comunitario restano rispettivamente a favore o a carico dello Stato o della CEE), il senatore Cusimano ricorda che il Commissario governativo Are (avanzando dubbi e rilievi sulla legittimità della tecnica di ripresa in bilancio di tali risultanze positive, non prevista dalla legge n. 610) dispose che le somme appostate sul capitolo in esame venissero liberate in favore del Tesoro; ma una successiva delibera del nuovo Commissario di Governo sospendeva tale provvedimento. Spetta ora alla magistratura valutare le modalità con cui è stata applicata la legge di riferimento. Altro importante profilo da prendere in esame concerne, a suo avviso, le modalità con cui sono stati utilizzati tali fondi, questione non affrontata dalla relazione illustrativa. Richiamata la normativa di riferimento, il senatore Cusimano ricorda alcuni rilievi esposti nelle citate osservazioni del senatore Robusti in ordine alla possibilità, concretamente percorsa, di riutilizzare i fondi di cui al capitolo 311, senza ritornare in sede CIPE, questione sulla quale il Collegio dei revisori ha espresso l'avviso che qualsiasi integrazione dei programmi di intervento dovesse ritornare al CIPE, pure se ciò implicasse dei ritardi. Si tratta, rileva il senatore Cusimano, di una divergenza interpretativa tra revisori e Ministero, certamente non di poco rilievo, come pure non appare rispettoso della disciplina legislativa quel margine di variazione al bilancio del 10 per cento dell'importo totale del programma, ammesso dal CIPE. Alla luce di tali considerazioni ritiene che sarebbe un fuor d'opera intervenire con norme interpretative a sanatoria, per il passato e per il presente. Si dichiara pertanto assolutamente contrario alla sanatoria in esame, ritenendo più opportuno – in attesa di una sollecita decisione della magistratura – riprendere, con spirito costruttivo, da parte di tutte le forze politiche, l'esame della riforma dell'AIMA (anche secondo le modalità procedurali dianzi esposte).

Il senatore PREDA osserva che i dubbi e le perplessità avanzate sono condivisibili da tutte le forze politiche e d'altronde sono state

esposte, in primo luogo, dal relatore. Occorre però avere contezza dei vari problemi contingenti, non più eludibili, segnalati dal mondo produttivo, messo in grave difficoltà dalla perdurante situazione contabile dell'AIMA (come per il caso della distillazione della frutta o per il vino).

Alla luce di tali considerazioni, pur ritenendo opportuno che tutti gli interventi della magistratura contabile e ordinaria seguano il loro corso, nel modo più celere possibile, ritiene pienamente condivisibili le due richieste avanzate dal relatore.

Il senatore BEDIN dà atto al relatore di avere impostato in modo serio i problemi, come pure dà atto al senatore Cusimano di avere esercitato puntigliosa serietà nella ricostruzione di tale complessa vicenda; occorre peraltro, a suo avviso, farsi carico delle esigenze avanzate dai cittadini, in quanto titolari di diritti e di legittime aspettative. Ricordato che non è stato possibile accelerare l'*iter* (non essendoci stato assenso per il ricorso alla sede deliberante), osserva che occorre che tali scelte non pesino sui cittadini. Pur evitando sanatorie indiscriminate, il Governo deve assumersi intere le sue responsabilità e, a nome del Gruppo del Partito popolare, invita l'Esecutivo ad assumere le decisioni più opportune, incluso il ricorso alla decretazione di urgenza in relazione al capitolo 311. Nel ritenere che i rilievi del senatore Cusimano meritino comunque grande attenzione, ritiene condivisibili le due proposte del relatore Piatti, anche con riferimento al ricorso al decreto legislativo per la riforma dell'AIMA, invitando il Governo ad una assunzione di responsabilità, come peraltro già avvenuto per il decreto legislativo n. 143 del 1997. Esprime, quindi, pieno appoggio per le proposte avanzate dal relatore.

Il senatore MINARDO osserva che il provvedimento in esame rappresenta un perfetto esempio di come sia gestita la politica agricola in Italia; si interviene infatti con una norma interpretativa adottata a quindici anni di distanza. Circa le due proposte avanzate dal relatore, ritiene che sia condivisibile quella di ricorrere al decreto legislativo per procedere alla riforma dell'AIMA, mentre, in relazione al ricorso al decreto-legge evocato in relazione al provvedimento in esame, anche alla luce delle approfondite osservazioni svolte dal senatore Cusimano, ritiene necessario il preventivo accertamento delle responsabilità da parte degli organismi inquirenti e quindi si dichiara contrario a tale soluzione (oltre che all'impostazione normativa del provvedimento in esame), finchè non sia intervenuto un chiarimento in sede giudiziaria.

Il senatore BUCCI ricorda preliminarmente che il Commissario governativo dell'AIMA, nell'audizione informale recentemente svolta, aveva sottolineato che il problema del capitolo 311 era stato sollevato già nel 1995 e che, comunque, la sua nomina risaliva all'aprile di questo anno. Peraltro, occorre ricordare che il Governo è in carica da più di un anno, il che segnala un *modus operandi* certamente non adeguato alle esigenze del Paese. Esprime inoltre forti perplessità in ordine all'oppor-

tunità del ricorso alla sede deliberante, alla quale il suo Gruppo si è dichiarato contrario. Nel richiamarsi alla puntuale analisi effettuata dal senatore Cusimano (che ha sollevato numerosi altri problemi), conviene sull'esigenza di non ritardare l'assolvimento delle legittime aspettative degli agricoltori, ma ritiene altrettanto opportuno che non si intervenga in una situazione di irregolarità o di poca trasparenza. Se il Governo interverrà attraverso un decreto-legge, deve però essere chiamato a rispondere, con piena trasparenza, ai rilievi avanzati sul capitolo 311. Si associa pertanto alle richieste di fare piena luce sulla questione in esame e auspica che l'eventuale decreto contribuisca a tale risultato.

Il senatore SARACCO osserva che tutti convengono sull'esigenza che l'AIMA assolva ai suoi impegni, mentre diversa questione riguarda l'accertamento della legittimità dei comportamenti tenuti dall'AIMA. Occorre, quindi, che l'AIMA adempia, con trasparenza, alle obbligazioni assunte e che sia parallelamente portato avanti un coerente disegno riformatore, lasciando a chi gestisce i conti dell'Azienda le responsabilità amministrative, alla luce dell'esigenza che l'Azienda stessa dia sollecite risposte ai bisogni del mondo agricolo.

Il senatore RECCIA si richiama alla complessa vicenda che ha interessato i bilanci dell'AIMA, richiamando l'attenzione della Commissione sull'esigenza di accertare quali siano state le concrete modalità operative e le eventuali irregolarità, che hanno prodotto le «eccedenze» di bilancio. Tale attenzione verso i profili gestionali dell'Azienda è richiesta anche per evitare che l'utilizzazione delle somme ritenute eccedenti possa, eventualmente, determinare un superamento dei *plafonds* di interventi autorizzati in sede comunitaria. Nell'invitare quindi alla massima cautela e riflessione, ribadisce l'esigenza di sbloccare la situazione, garantendo però i necessari controlli di gestione.

Il senatore CUSIMANO, intervenendo per un chiarimento, ribadisce che per l'AIMA (sulla quale il Governo deve comunque sempre esercitare un'azione di vigilanza) sarebbe stato sufficiente ricorrere alle modalità operative della contabilità generale dello Stato e, sottolineata l'esigenza delle previste delibere CIPE, richiama le responsabilità esistenti ai vari livelli.

Il presidente SCIVOLETTO ricorda che, già nel corso dell'audizione informale del Commissario governativo dell'AIMA, aveva espresso il convincimento che l'adozione di un disegno di legge ordinario, in sede referente, non consentisse un *iter* sufficientemente celere per affrontare i problemi gestionali dell'Azienda; in quella sede aveva altresì espresso l'opinione circa l'opportunità di un ricorso alla decretazione di urgenza. Al riguardo, ritiene altrettanto opportuno che il Governo, in sede di relazione illustrativa del decreto-legge, fornisca però precisi, dettagliati chiarimenti in ordine a tutte le questioni evocate anche nel dibattito odierno. Sottolinea in particolare che occorre distinguere tre percorsi: per fare fronte alle legittime esigenze del mondo produttivo, è necessa-

rio una norma transitoria ed urgente, idonea a «sbloccare i fondi»; la sistemazione della situazione contabile a regime deve essere effettuata con la massima linearità e trasparenza, mentre, per quel che riguarda la gestione passata, vanno discusse le varie opzioni, in modo autonomo dalle soluzioni approntate per i precedenti problemi. Nel ricordare come tutto il mondo agricolo sia attualmente sottoposto a forti esigenze di cambiamento, ritiene che – come per la discussione in corso sui Consorzi agrari – le forze politiche siano chiamate ad un forte senso di responsabilità, per interpretare sia le esigenze di chiarezza (già fatte valere dall'allora commissario Are) che per dare risposte alle aspettative dei produttori. Nel condividere l'esigenza di un integrale rispetto dell'obbligo di presentazione dei bilanci dell'AIMA al Parlamento, condivide la proposta, avanzata dal relatore, della sollecitazione al Governo del ricorso al decreto-legge, purchè sia data piena risposta ai dubbi avanzati.

Registra, al contempo, il dato, da valutare positivamente, della convergenza registratasi, nel dibattito, sull'altra proposta del relatore di sollecitare il Governo ad utilizzare contestualmente la delega, di cui alla citata legge n. 59, per la riforma dell'AIMA.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore PIATTI registra la consonanza nelle richieste, avanzate dai Senatori intervenuti nel dibattito, sull'opportunità di una svolta nella gestione e di aprire una fase nuova, pur se non tutte le opinioni sono state concordi in ordine all'ipotesi procedurale relativamente alla decretazione di urgenza. D'altronde, fa osservare che – ove si ricorresse allo schema di decreto legislativo, anche per le norme interpretative relative al capitolo 311 – non si potrebbe procedere con la necessaria urgenza. Ribadisce, pertanto, la richiesta al Governo di una contestualità sia nell'adozione del decreto-legge relativamente al capitolo 311, sia nel ricorso al decreto legislativo (su cui hanno convenuto i senatori intervenuti nel dibattito) per il riordino dell'AIMA, auspicando un confronto innovativo fra Parlamento e Governo; osserva infine che il ricorso alla decretazione di urgenza, se ha il merito di sbloccare le risorse finanziarie, non pregiudica peraltro eventuali, diverse scelte di merito del Parlamento in ordine all'impostazione normativa dello stesso decreto.

Il sottosegretario BORRONI prende atto favorevolmente della sollecitazione di tutti i senatori intervenuti a procedere alla riforma dell'AIMA attraverso lo strumento del decreto legislativo, mentre osserva che si sono registrate opinioni divergenti in ordine all'*iter* da scegliere in ordine al capitolo 311. Nel ricordare che, su tale questione, come pure sulla questione delle quote latte, il Governo si è mosso all'insegna della massima trasparenza, il rappresentante del Governo osserva che l'Esecutivo, se sceglierà la strada della decretazione di urgenza, non potrà non tenere conto delle richieste di chiarimenti da più parti avanzate. Quanto alla precisa richiesta, avanzata dal senatore Cusimano, in ordine ai bi-

lanci dell'AIMA, ha immediatamente trasmesso tale richiesta all'AIMA che, già domani, dovrebbe esaudire tale legittima esigenza di documentazione. Intende, infine, fare una precisazione, in ordine al problema della riforma dell'AIMA, riforma che non è stata bloccata dalle forze che si sono ora assunte la responsabilità del governo del Paese. Ricorda al riguardo che il decreto-legge di riforma, di iniziativa del ministro *pro tempore*, onorevole Poli Bortone, dopo un *iter* molto travagliato, fu profondamente modificato dall'Aula del Senato; ricorda altresì che il ministro *pro tempore* del successivo Governo Dini non reiterò il decreto nella versione approvata dal Parlamento, ma adottò un semplice disegno di legge, poi non approvato dalle Camere.

Il senatore CUSIMANO interviene per alcuni chiarimenti in ordine all'*iter* dei decreti-legge sull'AIMA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(R029 000, C09ª, 0016ª)

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata domani alle ore 14,30, sarà dedicata alle audizioni informali delle organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo, relativamente ai disegni di legge in materia di riforma dei Consorzi agrari, all'esame congiunto della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ*

(A007 000, C09ª, 0049ª)

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2287-*sexies* riguardante la proroga di termini in materia di risorse agricole, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2287; informa altresì che l'ordine del giorno della seduta già convocata per giovedì 31 luglio, alle ore 15, è integrato con la discussione del citato disegno di legge.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**98ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Angelo GUARINI, amministratore delegato della Società pacchetto localizzativo di Brindisi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Angelo Guarini, amministratore delegato della Società pacchetto localizzativo di Brindisi**

(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 15 luglio.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente CAPONI, interviene il dottor GUARINI che si sofferma preliminarmente sulla composizione del capitale della società pacchetto localizzativo di Brindisi al quale partecipano, tra gli altri, l'associazione degli industriali, vari enti locali, la finanziaria della regione Puglia, l'Insud, la Gepi ed alcune banche. Finalità della società, soggetto responsabile del patto territoriale di Brindisi, è la promozione di investimenti esteri nel territorio provinciale volti al consolidamento della struttura industriale locale. Valendosi della cosiddetta «legge Baratta» del 1993, un primo programma di attrazione di investimenti venne finanziato e si concretizzò in una serie di seminari e incontri tra operatori locali e rappresentanti di imprese straniere (essenzialmente statunitensi, francesi e tedeschi). Il dottor Guarini si sofferma quindi dettagliatamente sulle scelte effettuate relativamente alle imprese da contattare, scelte che hanno privilegiato le pregresse esperienze nel campo degli investimenti all'estero, la presenza – anche solo a livello commerciale – nell'area, l'operatività in settori integrati con quelli per i quali Brindisi presenta significativi livelli di specializza-

zione (chimica derivata, aeronautica, etc.). Questa attività di promozione si è dovuta chiudere, dopo un anno, con la fine della operatività della «legge Baratta», senza quindi che si sia potuto completare il programma di iniziative approntato; tuttavia si sono conseguiti diversi risultati come la creazione, ad opera di un imprenditore tedesco, di un'azienda per la realizzazione di produzioni fotovoltaiche.

Dopo aver lamentato la limitatezza temporale dell'operatività della «legge Baratta», il dottor Guarini rileva l'opportunità di creare, quanto prima, un'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia che si colleghi efficacemente con i soggetti che già svolgono attività di promozione a livello locale. In proposito ricorda le iniziative della società pacchetto localizzativo Brindisi, in particolare la realizzazione di uno sportello unico per fare fronte alle richieste degli imprenditori per lo più rivolte, a suo avviso, ad avere garanzie sui tempi, sulla misura degli incentivi e le condizioni fiscali, mentre meno rilevanti risultano essere, nonostante l'opinione corrente, le richieste relative alla situazione dell'ordine pubblico.

Interviene quindi il senatore MACONI il quale chiede chiarimenti sulle forme di collegamento auspicabili tra le strutture periferiche di promozione e la costituenda agenzia nazionale e sulla diversa incidenza dei fattori che stimolano la localizzazione, in Italia, degli investimenti stranieri.

Il senatore DE CAROLIS, dopo aver svolto alcune considerazioni critiche sul ruolo dell'ICE, ricorda gli obiettivi della «legge Baratta» e la modestia degli incentivi da essa resi disponibili. Tale legge necessiterebbe di una complessiva riconsiderazione sia dal punto di vista dei finanziamenti, sia sul piano delle modalità operative. Passa poi a considerare i settori su cui sembra puntare l'area di Brindisi, e in particolare su quello della plastica, dell'aeronautica e sul comparto agro-alimentare, sollevando perplessità sulle loro possibilità di sviluppo.

Il senatore SPECCHIA chiede quali interventi si possono prefigurare da parte del Parlamento e del Governo per consentire al pacchetto localizzativo di Brindisi di continuare ad operare proficuamente.

Risponde agli intervenuti il dottor GUARINI, soffermandosi innanzitutto sull'atteggiamento che nei quindici seminari organizzati sono emersi riguardo ai fattori localizzativi più rilevanti per le imprese multinazionali. Fra di essi assumono importanza del tutto centrale i tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni e per l'erogazione dei finanziamenti; frequenti sono anche le domande relative al costo del lavoro, alla presenza di infrastrutture adeguate, alla disponibilità di manodopera qualificata e alla conflittualità sindacale. Quanto alla prospettata istituzione di una apposita agenzia nazionale per gli investimenti esteri, ricorda come la GEPI partecipi al capitale sociale della società pacchetto localizzativo di Brindisi, mentre nell'ambito del patto territoriale, 6 aziende sulle 42 interessate sono di provenienza esterna all'area. Vi è da

rilevare come sino ad oggi troppi soggetti si sono mossi intorno alla tematica degli investimenti esteri: è da guardare quindi con favore una loro eventuale aggregazione in un'unica agenzia che operi in collegamento con i soggetti locali, caratterizzato ognuno da una propria specificità. Prosegue dicendosi sensibile alle argomentazioni del senatore De Carolis: al di là delle considerazioni relative a specifici settori, però, rileva come nell'area di Brindisi l'iniziativa realizzata dalla società che rappresenta ha fatto nascere una nuova e positiva sensibilità nei confronti delle problematiche dell'internazionalizzazione. Ricorda in particolare l'esperienza del consorzio export Brindisi che ha reso possibile l'organizzazione di un sistema di trasporto merci dal porto della città pugliese. Iniziative positive si riscontrano poi nell'indotto con possibilità operative che vanno al di là delle ristrette specializzazioni merceologiche.

Quanto alla «legge Baratta» il programma straordinario di attrazione degli investimenti diretti esteri nell'area di Brindisi ha mobilitato fra finanziamenti pubblici e cofinanziamenti circa 750 milioni; sarebbe importante in materia una visione di più lunga durata che consenta di proseguire l'azione, con l'utilizzo, peraltro – dopo la fase iniziale già sperimentata – di una entità di risorse decrescenti. Parimente utile sarebbe l'istituzione di un soggetto a livello centrale che operi da raccordo delle iniziative locali, alla stregua di quanto già avviene in altri paesi europei. Vi sono poi certamente dei problemi strutturali connessi alla capacità di attrazione degli investimenti esteri in Italia sui quali non tocca a lui argomentare.

Il presidente CAPONI ringrazia il dottor Guarini per le informazioni dettagliate fornite sulla esperienza concreta della società da lui rappresentata e dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**147<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti**

**(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

**(2177) SERENA: Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»**

**(2363) SERENA: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

(Discussione congiunta e rinvio)

In apertura di seduta, il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta di trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Pertanto, egli propone di considerare come acquisiti gli atti finora compiuti in sede referente, ivi compresi quelli relativi all'illustrazione degli emendamenti già presentati prima della riapertura del termine per la loro presentazione deliberata, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni senatori, nella seduta del 17 luglio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti non ancora illustrati in quanto presentati in seguito alla

già ricordata riapertura dei termini. Esaurita tale fase si passerà all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati, e alla votazione degli stessi. Ricorda altresì che gli emendamenti si intendono riferiti al testo unificato, predisposto dal Comitato ristretto all'uopo istituito, e illustrato dal relatore nella seduta del 25 marzo 1997.

Si passa pertanto all'illustrazione dei emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore TAPPARO illustra l'emendamento 1.17, rilevando che esso si propone di ampliare la sfera soggettiva di applicazione del provvedimento, estendendola ad una categoria che difficilmente riesce a trovare in modo autonomo una propria collocazione sul mercato del lavoro.

Dopo che il senatore ZANOLETTI ha osservato che la categoria richiamata dal senatore Tapparo è a suo parere già inclusa nella espressione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, relativa alle minorazioni psichiche o sensoriali, il senatore BONATESTA illustra gli emendamenti 1.13, 1.14 e 1.15, anch'essi finalizzati ad estendere agli ipovedenti l'ambito di applicazione soggettiva della legge. L'emendamento 1.16, invece, si propone di semplificare le modalità di accertamento delle condizioni di disabilità per i lavoratori infortunati sul lavoro o colpiti da malattia professionale.

Il PRESIDENTE fa quindi proprio l'emendamento 1.12, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza del presentatore, e lo dà per illustrato.

Il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 1.18, che si propone di introdurre una più congrua definizione del linguaggio, con riferimento all'apprendimento dello stesso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, tutti volti a ridefinire la quota di riserva disciplinata dall'articolo 2, in modo a suo avviso più aderente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori e maggiormente allineato alle scelte legislative effettuate in questa materia negli altri paesi dell'Unione europea.

Con l'emendamento 2.5, invece, si vuole estendere alle organizzazioni del volontariato e alle aziende agricole le modalità di calcolo della quota di riserva previste dal comma 3 dell'articolo 2.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 2.8, che si propone di differenziare le liste per il collocamento a seconda della natura della disabilità e, fatto proprio l'emendamento 2.7, di identico contenuto, lo dà per illustrato.

Il senatore DUVA illustra l'emendamento 2.9, precisando che esso si propone un duplice fine: la prima parte intende conferire maggiore certezza in ordine ai tempi di attuazione della legge, in modo tale da consentire alle imprese di adeguarsi alle prescrizioni ivi contenute, contrastando le tendenze all'inadempimento, ancora assai diffuse; la seconda parte ha il fine di rendere più chiara la normativa per la parte relativa al computo, nella quota obbligatoria, dei lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente divenuti invalidi per circostanze non dipendenti da comportamenti dolosi o colposi del datore di lavoro in materia di inosservanza delle disposizioni in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 3.12 - di contenuto e finalità analoghi a quello della seconda parte dell'emendamento 2.9 del senatore Duva - e 3.10, finalizzato a rafforzare la prescrizione contenuta nella prima parte del comma 4 dell'articolo 3.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 3.9, il cui fine è precisare che l'infortunio o la malattia sul lavoro non possono costituire in nessun caso un giustificato motivo di licenziamento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore MANZI illustra gli emendamenti 4.5 e 4.6, entrambi volti a modulare in modo più efficace i termini previsti per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsti rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 4.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 4.7, con il quale viene eliminato il contributo compensativo previsto a carico dei datori di lavoro per i periodi di tempo durante i quali non risulta coperta la quota delle assunzioni obbligatorie: tale contributo, infatti, si è spesso rivelato uno strumento del quale i datori di lavoro si sono ampiamente avvalsi per sottrarsi agli obblighi previsti dalla legislazione in materia di collocamento dei disabili.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore MANFROI dà per illustrati gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 6.15, sottolineando l'esigenza di provvedere alla formazione e al sostegno dei lavoratori disabili nei luoghi dove essi risiedono, poichè per tale categoria di lavoratori è impensabile la mobilità territoriale.

Il PRESIDENTE fa quindi propri, al solo fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, gli emendamenti 6.17 e 6.16, e li dà per illustrati.

Il senatore BONATESTA illustra l'emendamento 6.19 rilevando che esso si propone di evitare penalizzazione a carico degli invalidi del lavoro, per servizio e di guerra.

Il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 6.18 che riprende il contenuto dell'emendamento 2.8, da lui già illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 7.8, richiamandosi alle argomentazioni già svolte per l'illustrazione dell'emendamento 6.11, mentre l'emendamento 7.7 si propone di estendere anche alla materia del collocamento obbligatorio, lo strumento dell'autocertificazione, previsto ampiamente dalla legislazione vigente in materia di invalidità civile.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento presentato all'articolo 8.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 8.8 riguardante la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento dei lavoratori che rifiutino, reiteratamente senza giustificato motivo, l'avviamento al lavoro.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il RELATORE illustra il sub-emendamento 10.100/1 e, accogliendo una proposta del senatore BONATESTA, lo riformula, sostituendo le parole «decorsi più di tre anni» con le altre «decorsi non più di tre anni».

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 10.7 e 10.8, entrambi volti a introdurre maggiori agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori disabili e l'emendamento 10.9, che riduce da due anni a sei mesi i periodi di tirocinio finalizzati all'assunzione previsti dal comma 2 dell'articolo 10.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Il senatore MANFROI illustra gli emendamenti 12.4 e 12.5, intesi entrambi a rendere più snella la composizione della Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento presentato all'articolo 13.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 13.6, anch'esso finalizzato a semplificare la composizione della Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 15.

Il senatore MANFROI dà per illustrato l'emendamento 15.3 ed il senatore BONATESTA illustra l'emendamento 15.0.1, per effetto del quale le prestazioni lavorative rese da disabili sono considerate particolarmente usuranti, con la conseguente riduzione di cinque anni del limite di età per la maturazione del diritto alla pensione, come previsto dalla legge vigente.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Il senatore MANFROI dà per illustrato l'emendamento 17.3 ed il senatore MUNDI dà per illustrato l'emendamento 17.6.

Il RELATORE illustra l'emendamento 17.10, soppressivo del comma 2, in considerazione della abolizione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici introdotta dalla legge n. 59 del 1997.

Il senatore BONATESTA illustra quindi gli emendamenti 17.4 e 17.5, che riguardano il diritto del disabile, già occupato, di usufruire ugualmente delle agevolazioni previste nei bandi di concorso per l'accesso nel pubblico impiego. Fa quindi proprio l'emendamento 17.8, di analogo tenore, del senatore Ripamonti – temporaneamente assente – e lo dà per illustrato.

Il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 17.9, che si propone finalità analoghe a quelle dell'emendamento 15.0.1.

Il PRESIDENTE fa proprio, al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza del presentatore, l'emendamento 17.0.1 e lo dà per illustrato.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento presentato all'articolo 21.

Il senatore MANZI illustra l'emendamento 21.1, ispirato a una logica analoga a quella degli emendamenti 4.5 e 4.7 da lui già illustrati.

Si passa infine all'illustrazione dell'emendamento presentato all'articolo 22.

Il senatore MANFROI illustra l'emendamento 22.2, che esclude l'applicazione della legge per alcune categorie.

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passerà all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati, e successivamente alla votazione degli stessi, cominciando da quelli riferiti all'articolo 1.

Dopo che il senatore BONATESTA ha sottolineato l'opportunità di tener conto dei rilievi avanzati dalle associazioni di categoria circa la scarsa incisività del regime sanzionatorio previsto dal disegno di legge per il caso di inottemperanza delle aziende alle sue prescrizioni, il relatore, senatore BATTAFARANO, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, mentre invita i presentatori dell'emendamento 1.3 a ritirarlo, per ragioni di sistematica normativa.

Il sottosegretario PIZZINATO si dichiara anch'egli favorevole all'emendamento 1.2, e concorda con il relatore sull'opportunità di evitare di introdurre una terminologia difforme da quella tradizionalmente adottata dal legislatore. Invita pertanto i presentatori dell'emendamento 1.3 a ritirarlo.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.17, sul quale il sottosegretario PIZZINATO si esprime in senso contrario.

Il RELATORE invita poi i presentatori degli emendamenti 1.10, 1.8, 1.13, 1.11, 1.1, 1.14 a ritirarli, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 1.4.

Il sottosegretario PIZZINATO si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.10, mentre è favorevole all'emendamento 1.4; si rimette inoltre alla Commissione relativamente all'emendamento 1.8, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.13, 1.1, 1.14, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 1.11.

Il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo si dichiarano poi contrari agli emendamenti 1.12 e 1.18.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, presentato dal relatore, il sottosegretario PIZZINATO sottolinea l'opportunità di una riformulazione tendente a ricomprendere la categoria dei sordomuti.

Il RELATORE accoglie l'invito rivoltogli dal rappresentante del Governo, riformulando l'emendamento 1.5 nel senso di sostituire il solo

primo periodo del comma 3 dell'articolo, e non l'intero comma, come previsto dal testo originario.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere favorevole su tale proposta emendativa, nel testo riformulato.

Il RELATORE invita poi i presentatori dell'emendamento 1.7 a ritirarlo; concorda il RAPPRESENTANTE del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.15, il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere contrario; il relatore esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200, entrambi del Governo.

Il parere del RELATORE è infine favorevole sugli emendamenti 1.6 e 1.16, in ordine ai quali il sottosegretario Pizzinato si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.2.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3, la senatrice PILONI sottolinea l'opportunità di adeguare l'impianto lessicale del provvedimento per dare un segnale della volontà di proseguire l'impegno per l'eliminazione delle residue sacche di pregiudizio nei confronti dei portatori di *handicap*.

Dopo un breve intervento del senatore BONATESTA, il quale rileva l'opportunità di dare un segnale anche sul piano del lessico nel senso di una maggiore considerazione dei diritti dei disabili, e del senatore MANZI, che concorda con quanto affermato dalla senatrice Piloni, il senatore CORTELLONI esprime preoccupazione per la possibilità che l'abbandono della formula «minorazioni fisiche», come proposto dall'emendamento 1.3, possa comportare difficoltà sul piano applicativo.

Il senatore PELELLA, tenuto conto dei rilievi critici emersi, ritira la propria firma dall'emendamento 1.3.

I senatori Michele DE LUCA e GRUOSSO ritirano anch'essi la loro firma da tale proposta emendativa, che viene invece sottoscritta dai senatori BONATESTA e MANZI.

Dopo brevi interventi dei senatori MONTAGNINO, MANFROI e MUNDI, i quali rilevano come sia improprio, sotto il profilo tecnico, sostituire la formula «minorazioni fisiche» con l'altra «disabilità fisiche», il senatore MULAS dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 1.3.

Interviene quindi il senatore ZANOLETTI, il quale rileva come l'intitolazione del provvedimento in discussione già costituisca un ri-

scontro dell'impegno del legislatore a promuovere l'eliminazione delle residue sacche di pregiudizio nei confronti dei portatori di *handicap*. Per ragioni di sistematica normativa, appare però opportuno che nell'articolo venga mantenuta la formula «minorazioni fisiche» senza che da ciò possano ovviamente farsi discendere implicazioni di ordine dispregiativo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 1.3.

Su suggerimento del RELATORE, il senatore TAPPARO modifica l'emendamento 1.17, sostituendo alle parole «ad handicappati intellettivi» le altre «a portatori di *handicap* intellettivo».

Dopo che il sottosegretario PIZZINATO ha ribadito il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento 1.17, anche nella nuova formulazione, il senatore ZANOLETTI annuncia il suo voto contrario su tale emendamento, nella considerazione che il testo del disegno di legge già ricomprenda le situazioni di *handicap* intellettivo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 1.17, nel testo modificato e 1.10 mentre risulta precluso, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.10, l'emendamento 1.4.

Dopo che il senatore PELELLA ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.8, il senatore BONATESTA, nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.13, sottolinea l'opportunità di evitare una discriminazione degli appartenenti alla categoria degli ipovedenti nei confronti del trattamento assicurato ai portatori di *handicap* intellettivo alla stregua dell'emendamento 1.17 testè approvato.

Con riferimento allo stesso emendamento, il senatore TAPPARO rileva come debbano trarsi le conclusioni necessarie dalla circostanza obiettiva che gli ipovedenti si trovano in condizioni sfavorite rispetto all'accesso al mercato del lavoro.

Dopo che il RELATORE ha fatto presente che gli appartenenti alla categoria degli ipovedenti beneficiano comunque della più generale tutela prevista ai sensi del comma 1, lettera *a*), il senatore MUNDI sottolinea l'opportunità di una adeguata tutela a favore della categoria stessa.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.13.

I senatori PELELLA e CORTELLONI ritirano poi, rispettivamente, gli emendamenti 1.11 e 1.1.

Messi ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 1.14 e 1.12, identico all'emendamento 1.18.

Viene quindi approvato l'emendamento 1.5, nel testo modificato, e sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 1.15, 1.7, limitatamente alla prima parte, fino alle parole «della legge 20 maggio 1982, n. 270», e 1.100.

Il senatore DUVA ritira la parte residua dell'emendamento 1.7.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.200 e 1.6, quest'ultimo di contenuto analogo all'emendamento 1.16.

Messo ai voti, è quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il RELATORE invita quindi il senatore Manfroi a ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, che individuano una soglia numerica in termini di addetti per l'applicazione della normativa nelle aziende tale da eliminare di fatto il collocamento obbligatorio.

Il sottosegretario PIZZINATO concorda con il relatore.

Il senatore MANFROI insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati, rilevando l'opportunità di adeguare i limiti dimensionali per l'applicazione della normativa agli *standards* correnti negli altri paesi dell'Unione europea.

Il RELATORE invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1; concorda il rappresentante del Governo.

Analogo invito il relatore rivolge ai presentatori degli emendamenti 2.7 e 2.8, di contenuto identico, nella considerazione che è inopportuno ripristinare un criterio superato come quello della formazione di liste differenziate per categoria; concorda il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Dopo che il senatore MUNDI ha ritirato gli emendamenti 2.7 e 2.8, il RELATORE invita il senatore Duva a ritirare l'emendamento 2.9; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Il senatore DUVA ritira quindi l'emendamento 2.9, rilevando peraltro come non sia giusto gravare un'azienda di una quota aggiuntiva di personale appartenente alle categorie tutelate per la sola circostanza che taluno tra i suoi dipendenti, per fatti non ascrivibili alla responsabilità dell'azienda stessa, abbia contratto successivamente una condizione invalidante.

Dopo che il senatore MANFROI ha dichiarato di far proprio l'emendamento 2.9, ad esso aggiungono la propria firma i senatori Cortelloni, Mundi, Zanoletti e Bonatesta.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 2.5; il sottosegretario PIZZINATO concorda.

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole sull'emendamento 2.100 del Governo, il senatore BONATESTA annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, ritenendo inopportuno introdurre dei limiti dimensionali che comporterebbero di fatto l'inapplicabilità della normativa di tutela dei disabili al Sud, ove le aziende di grandi dimensioni sono un'esigua minoranza.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore BONATESTA si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento 2.1, prendendo atto delle assicurazioni del relatore circa la possibilità di incrementare la percentuale di un punto attraverso l'introduzione di opportune modifiche all'articolo 18. Al riguardo, fa presente che l'attuale formulazione dell'emendamento 18.100 non è idonea a garantire il risultato indicato.

Il RELATORE assicura al senatore Bonatesta che l'emendamento in questione potrà essere riformulato.

Il senatore BONATESTA prende atto di quanto dichiarato dal relatore e ritira l'emendamento 2.1.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.9 e 2.5, mentre risulta approvato l'emendamento 2.100.

Messo ai voti, è approvato l'articolo 2, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario sull'emendamento 3.6, rilevando come l'esclusione degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro comporterebbe una drastica limitazione nell'ambito di applicazione della normativa, tanto più in considerazione dei recenti indirizzi legislativi, alla stregua dei quali è prevedibile un ricorso sempre più intenso a tale tipologia contrattuale.

Il sottosegretario PIZZINATO dichiara di concordare con le considerazioni del relatore sull'emendamento 3.6.

Il RELATORE invita quindi i presentatori dell'emendamento 3.7 a ritirarlo; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Il RELATORE ed il rappresentante del Governo esprimono quindi, rispettivamente, parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.1, mentre si dichiarano contrari agli emendamenti 3.12, 3.8 e 3.10.

Il RELATORE invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.9, 3.5, 3.3 e 3.4; concorda il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 3.6.

Il senatore BONATESTA chiede quindi chiarimenti in ordine alle ragioni dell'invito rivoltogli a ritirare l'emendamento 3.7.

A tale riguardo, il RELATORE osserva che la norma che l'emendamento tende ad inserire è pleonastica in quanto riproduce una norma già contemplata dal provvedimento.

Il sottosegretario PIZZINATO si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.7.

Il senatore Michele DE LUCA fa presente che, ove fosse esplicitata l'esclusione dal computo della quota di riserva dei lavoratori appartenenti alla categoria degli orfani e delle vedove, potrebbe ingenerarsi il dubbio che gli appartenenti alle altre categorie vadano per converso ricompresi nel conteggio.

Il senatore BONATESTA ritira quindi l'emendamento 3.7.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 3.2 e 3.1.

Vengono successivamente respinti gli emendamenti 3.12, 3.8 e 3.10.

Il senatore MANZI ritira quindi gli emendamenti 3.9 e 3.5.

La senatrice PILONI ritira l'emendamento 3.3, mentre chiede chiarimenti sulle ragioni dell'invito al ritiro rivolto ai presentatori dell'emendamento 3.4.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di ritenere pleonastico l'emendamento 3.4, il senatore PELELLA lo ritira.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il RELATORE invita quindi il senatore MANZI a ritirare gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Concorda il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Il RELATORE suggerisce quindi ai presentatori dell'emendamento

4.2 di riformularlo, nel senso di riferirlo al comma 3, e di sostituire inoltre la parola «concessa» con l'altra «rilasciata».

Il PRESIDENTE rileva come sia anche opportuno sostituire nell'emendamento 4.2 la parola «giustificata» con l'altra «adeguata».

Il senatore PELELLA modifica l'emendamento 4.2 nel modo suggerito dal relatore e dal presidente Smuraglia.

Il sottosegretario PIZZINATO si dichiara favorevole all'emendamento 4.2, come modificato.

Il RELATORE si dichiara poi favorevole all'emendamento 4.100 del Governo mentre è contrario all'emendamento 4.7; concorda il rappresentante del Governo.

Il RELATORE invita quindi i presentatori dell'emendamento 4.4 a ritirarlo; concorda il sottosegretario PIZZINATO.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.200, 4.300 e 4.400 del Governo, mentre invita i presentatori degli emendamenti 4.1 e 4.3 a ritirarli; concorda il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 4.5, posto ai voti, tale emendamento è respinto, mentre viene approvato l'emendamento 4.100.

Dopo che il senatore MANFROI ha ritirato l'emendamento 4.7, viene respinto l'emendamento 4.6, mentre risulta approvato l'emendamento 4.2, nel testo riformulato.

Messo ai voti, è respinto l'emendamento 4.4.

Il senatore BONATESTA annuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 4.200, ritenendo inopportuno eliminare un meccanismo sanzionatorio indispensabile per garantire la corretta applicazione delle norme riguardanti le assunzioni obbligatorie.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 4.200 e 4.300.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 4.1, posto ai voti, tale emendamento risulta respinto.

Dopo che i presentatori hanno dichiarato di ritirare l'emendamento 4.3, posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.400.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 4, il senatore BONATESTA rileva come l'impianto complessivo del provvedimento

risulti gravemente alterato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.200, che ha soppresso il comma 4.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale, che ha assicurato un contributo importante alla elaborazione del provvedimento, considera la scelta prevalsa un segnale preoccupante, e stigmatizza il fatto che l'avviso espresso dalle associazioni di categoria sia rimasto in questa occasione lettera morta.

Per le ragioni esposte, riservandosi di definire la sua posizione sulla base dell'ulteriore corso della discussione, non potrà in questa sede andare oltre un voto di astensione sull'articolo 4.

Il senatore ZANOLETTI, associandosi alle considerazioni del senatore Bonatesta, dichiara la sua astensione sull'articolo 4, come emendato.

Ad avviso del RELATORE, le preoccupazioni del senatore Bonatesta circa una possibile attenuazione del regime sanzionatorio non sembrano giustificate, in quanto, alla luce di una lettura sistematica del provvedimento, le sanzioni previste dall'articolo 16 risultano di gran lunga più severe di quelle contemplate dal comma 4 dell'articolo 4, soppresso dall'emendamento 4.200.

Il senatore MANFROI dichiara che si asterrà sull'articolo 4, nella considerazione che la mancata soppressione del comma 8 comporti un evidente pregiudizio alla chiarezza della normativa.

Il senatore MANZI, nell'annunciare il suo voto favorevole all'articolo 4, rileva come sarebbe stato opportuno sopprimere il comma 8, come proposto dall'emendamento 4.1.

Il senatore BONATESTA ribadisce infine le sue perplessità sull'inopportuna attenuazione del regime sanzionatorio intervenuta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.200, rilevando come l'ambito di applicazione del comma 4, ora soppresso, non coincidesse affatto con quello dell'articolo 16.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4, come emendato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,35.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 104, 156, 1070, 1164, 2177, 2363**

**Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire il primo rigo con il seguente periodo:*

«1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:».

**1.2** PILONI, PELELLA, DE LUCA MICHELE, GRUOSSO, TAPPARO,  
DANIELE GALDI, DUVA, MANZI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «minorazioni fisiche»,  
con le parole: «disabilità fisiche».*

**1.3** PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,  
DANIELE GALDI, DUVA

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «psichiche o sensoriali»  
con: «psichiche, sensoriali, e ad handicappati intellettivi».*

**1.17** TAPPARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «psichiche o sensoriali»  
con: «psichiche, sensoriali, e a portatori di handicap intellettivo».*

**1.17** (Nuovo testo) TAPPARO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un grado di invalidità»,  
con le parole: «una riduzione della capacità lavorativa».*

**1.10** PELELLA, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO,  
DANIELE GALDI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «grado di invalidità» aggiungere la parola: «civile».*

**1.4** DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA,  
DANIELE GALDI, DUVA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «invalidità per minorazioni», con le parole: «invalidità per disabilità».*

**1.8** PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,  
DANIELE GALDI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «non vedenti» aggiungere le seguenti: «, ipovedenti».*

**1.13** BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «minorazioni ascritte», con le parole: «disabilità ascritte».*

**1.11** PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,  
DANIELE GALDI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«...» ai genitori o a chiunque eserciti la potestà genitoriale su persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità pari al 100 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità».

**1.1** CORTELLONI

*Al comma 2, dopo le parole: «si intendono per non vedenti» aggiungere le seguenti: «o ipovedenti».*

**1.14** BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del linguaggio» con le parole: «della lingua parlata.».*

**1.12**

NAPOLI Roberto

*Al comma 2, sostituire le parole: «del linguaggio» con le parole: «della lingua parlata.».*

**1.18**

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

«3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270.».

**1.5** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-... In particolare, restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397 e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. È altresì istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'albo professionale nazionale dei privi della vista abilitati all'esercizio di attività informatiche. Sono iscritti all'albo i privi della vista in possesso di diploma rilasciato dagli Istituti tecnici professionali statali, nonché coloro che sono in possesso di attestati rilasciati dalle regioni o da enti professionali autorizzati dalle regioni stesse. I datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad assumere almeno un privo della vista iscritto all'albo per ogni centro elaborazione dati dotato di unità autonoma di calcolo. L'assunzione si effettua con le stesse modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Agli apparecchi ed attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà dei privi della vista nell'esercizio delle proprie mansioni, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a regolamentare, con proprio decreto, le modalità per l'istituzione e la tenuta dell'albo.».

**1.7**

MANIERI, DUVA

*Al comma 3, dopo le parole: «dei non vedenti» aggiungere le seguenti: «o ipovedenti».*

**1.15**

BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o terapeuta della riabilitazione».*

**1.100**

IL GOVERNO

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante».*

**1.200**

IL GOVERNO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».*

**1.6**

MANIERI, DUVA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-... In considerazione dei criteri adottati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e/o da malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione della certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).».

**1.16**

BONATESTA, MULAS, FLORINO

## **Art. 2.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «quindici » con l'altra: «venticinque».*

**2.2**

MANFROI

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentacinque a quattrocento lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 5 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.

2-bis. I datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano più di quattrocento dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 12 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.».

**2.3**

MANFROI

*Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 7 per cento» con le altre: «almeno il 5 per cento».*

**2.4**

MANFROI

*Al comma 2, sostituire le parole: «7 per cento», con le parole: «9 per cento».*

**2.1**

BONATESTA, FLORINO, MULAS

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono costituite liste separate per:*

- a) disabili fisici;*
- b) disabili psichici;*
- c) disabili sensoriali».*

**2.7**

NAPOLI Roberto, MUNDI

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono costituite liste separate per:*

- a) disabili fisici;*
- b) disabili psichici;*
- c) disabili sensoriali».*

**2.8**

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La percentuale predetta dovrà essere conseguita entro il termine previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 9 e comunque non oltre un periodo di ventiquattro mesi computati dalla data di emanazione del Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 21. Nella percentuale predetta, ai fini della copertura degli obblighi di legge, possono rientrare i lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e successivamente divenuti invalidi ove tale circostanza non dipenda da comportamenti dolosi o colposi del datore di lavoro in materia di inosservanza delle disposizioni in tema di igiene e sicurezza sul lavoro.».*

**2.9**

DUVA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le aziende agricole, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative».

**2.5**

MANFROI

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della legge 11 gennaio 1994, n. 29».*

**2.100**

IL GOVERNO

### **Art. 3.**

*Al comma 1, dopo le parole: «nonchè i dirigenti», inserire le seguenti: «, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.».*

**3.6**

DUVA, MANIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-... Sono altresì esclusi nel computo della quota di riserva i lavoratori appartenenti alla categoria degli orfani e delle vedove già assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.».

**3.7**

BONATESTA, FLORINO, MULAS

*Al comma 3, dopo le parole: «I lavoratori disabili» aggiungere la parola: «dipendenti».*

**3.2**

DANIELE GALDI, TAPPARO, PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, DUVA

*Al comma 3, dopo le parole: «n. 877» inserire le seguenti: «e a quella stabilita dal contratto di lavoro nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio, anche attraverso il telelavoro».*

**3.1**

DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PELELLA, PILONI, TAPPARO, DUVA, MANZI

*Al comma 4, dopo le parole: «infortunio sul lavoro» aggiungere le altre: «non dovuto ad inadempienze o diretta responsabilità del lavoratore».*

**3.12**

MANFROI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non possono», con le parole: «devono».*

**3.8**

NAPOLI Roberto

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non possono» con le parole: «non devono».*

**3.10**

MANFROI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Per i predetti lavoratori» fino alle parole: «nel caso in cui essi possano», con le seguenti: «I predetti lavoratori possono».*

**3.9**

MANZI

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «destinazione a mansioni inferiori», inserire le seguenti: «, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 14,».*

**3.5**

MANZI

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «gli stessi», aggiungere le seguenti: «sono computati come invalidi civili ai sensi della presente legge e».*

**3.3**PILONI, PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO,  
DANIELE GALDI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «, mediante convenzioni» fino alla fine del periodo, con le altre: «alle province o mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, o ai servizi di cui all'articolo 11».*

**3.4**PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI,  
DANIELE GALDI

**Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro tre mesi», con le parole: «entro sessanta giorni».*

**4.5**

MANZI

*Al comma 1, ultimo rigo, dopo le parole: «eventuale riduzione», aggiungere le parole: «che deve essere concessa solo in presenza di giustificata motivazione».*

**4.2**DANIELE GALDI, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele,  
GRUOSSO, PELELLA, DUVA

*Al comma 2, dopo le parole: «I datori di lavoro», aggiungere la seguente: «privati».*

**4.100**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «alla condizione che» fino alla fine del comma.*

**4.7**

MANFROI

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro tre mesi» con le altre: «entro settantacinque giorni».*

**4.6**

MANZI

*Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che deve essere rilasciata solo in presenza di adeguata motivazione».*

**4.2** (Nuovo testo) DANIELE GALDI, PILONI, TAPPARO, DE LUCA Michele,  
GRUOSSO, PELELLA, DUVA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-... I decreti di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al parere della sottocommissione centrale di cui all'articolo 12.».

**4.4**

MANIERI, DUVA

*Sopprimere il comma 4.*

**4.200**

IL GOVERNO

*Al comma 7, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro», con le parole: «Con provvedimento della Regione.».*

**4.300**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

**4.1**

RIPAMONTI, MANZI

*Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «motivata richiesta», aggiungere le seguenti: «sentiti i servizi di cui all'articolo 11».*

**4.3**

DE LUCA Michele, GRUOSSO, TAPPARO, PILONI, PELELLA,  
DANIELE GALDI

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure».*

**4.400**

IL GOVERNO

## **Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».*

**5.4**

MANFROI

*Al comma 1, dopo le parole: «partiti politici» inserire le parole: «per le aziende agricole.».*

**5.5**

MANFROI

**Art. 6.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro» inserire le parole: «della provincia di residenza».*

**6.15**

MANFROI

*Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito un elenco» con le parole: «sono istituiti tre elenchi».*

**6.17**

NAPOLI Roberto

*Al comma 2, sostituire le parole: «l'elenco e la graduatoria» con le parole: «gli elenchi e le graduatorie».*

**6.16**

NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-... Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.»

**6.19**

BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-... I cittadini di cui all'articolo 1 debbono potersi iscrivere nelle tre distinte liste, di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto della specificità dell'handicap.»

**6.18**

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

**Art. 7.**

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Hanno la precedenza nelle assunzioni, i lavoratori disabili, risiedenti da più di cinque anni nella provincia».*

**7.8**

MANFROI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-.... I lavoratori assunti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, sono tenuti a confermare annualmente, anche attraverso lo strumento dell'autocertificazione, le proprie condizioni di disabilità.».

**7.7**

MANFROI

### **Art. 8.**

*Al comma 6, sostituire le parole da: «la decadenza dal diritto» fino a: «per un periodo di sei mesi» con le seguenti: «la cancellazione definitiva dalle liste di collocamento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene disposta inoltre la decadenza del diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di un anno per un rifiuto, senza giustificato motivo, per la motivazione di cui sopra ».*

**8.8**

MANFROI

### **Art. 10.**

*All'emendamento 10.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Il Governo della Repubblica, decorsi non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti commi e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.».

**10.100/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 90 per cento per i primi 5 anni dopo l'assunzione e del 50 per cento per la durata successiva del rapporto di lavoro, per ogni lavoratore disabile assunto che in base alla presente legge abbia una invalidità superiore al 79 per cento;».

**10.7**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la fiscalizzazione, per tutta la durata del rapporto di lavoro degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per ogni lavoratore disabile che abbia una invalidità superiore al 59 per cento».

**10.8**

MANFROI

*Al comma 2, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le parole: «sei mesi».*

**10.9**

MANFROI

### **Art. 12.**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori facente parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designato».

**12.4**

MANFROI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei rappresentanti» con le altre: «due rappresentanti».*

**12.5**

MANFROI

### **Art. 13.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sei rappresentanti» con le altre: «due rappresentanti».*

**13.6**

MANFROI

### **Art. 15.**

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «alle cooperative sociali» fino alla parola: «ed».*

**15.3**

MANFROI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Le prestazioni lavorative rese da disabili alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate particolarmente usuranti ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Il disabile provvisto di rapporto di lavoro pubblico e privato ha diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista dalle leggi vigenti in materia, ridotta di cinque anni.«.

**15.0.1**

BONATESTA, MULAS, FLORINO

**Art. 17.**

*Al comma 1, dopo le parole: «per il pubblico impiego» aggiungere le parole: «nella regione di residenza».*

**17.3**

MANFROI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai sordomuti ed ai sordi perlinguali che partecipano a tutti i concorsi per il pubblico impiego e alle prove selettive presso aziende pubbliche o private, è assicurata la presenza di interpreti LIS (Linguaggio Italiano dei Segni) o di tutori per l'espletamento delle prove scritte e orali.».

**17.6**

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Sopprimere il comma 2.*

**17.10**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «assunti anche» inserire le parole: «se non versino in stato di disoccupazione ed».*

**17.4**

BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e anche se non versino in stato di disoccupazione. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la condizione di disoccupazione non costituiva nemmeno nel precedente assetto legislativo causa preclusiva all'inclusione nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».*

17.8

RIPAMONTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La presente disposizione vale anche a titolo di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nel senso che la mancanza della condizione di disoccupazione non costituisce causa preclusiva all'inserimento nell'ordine di graduatoria di vincitori di pubblico concorso.».

17.5

BONATESTA, MULAS, FLORINO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-.... Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici o di aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti.».

17.9

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI, NOVI

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

«1. Le prestazioni lavorative dei sordomuti e dei disabili psichici alle dipendenze di enti pubblici e/o aziende private sono considerate usuranti e sono computate con l'aumento di un terzo della loro effettiva durata ai fini del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavoratori non vedenti dalla legge 28 marzo 1991, n. 120, e dalla legge 29 marzo 1995, n. 113.

17.0.1

NAPOLI Roberto

**Art. 21.**

*Al comma 1, sostituire le parole «entro novanta giorni» con le parole: «entro centoventi giorni».*

**21.1**

MANZI

**Art. 22.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. La presente legge non si applica nei confronti di coloro che abbiano superato il sessantesimo anno di età, nonchè nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa o che per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.».

**22.2**

MANFROI

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**106<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(65) NAPOLI Roberto ed altri.** – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule*

**(238) DI ORIO ed altri.** – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule*

(Discussione congiunta e sospensione)

Il presidente CARELLA avverte che i disegni di legge nn. 65 e 238, per i quali il comitato ristretto ha proposto un testo unificato, sul quale era stata svolta la discussione generale ed erano stati presentati gli emendamenti, sono stati nuovamente assegnati alla Commissione in sede deliberante. Propone quindi di acquisire il lavoro già svolto in sede referente e di assumere come testo base il testo unificato predisposto in sede ristretta al quale riferire gli emendamenti. Conviene la Commissione. Dà quindi lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La senatrice Carla CASTELLANI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.22, 1.16, 1.17, 1.21 e 1.25; illustra quindi l'emendamento 1.15, facendo presente che il riferimento ai soli «parametri clinici» non appare sufficiente e pertanto si propone di integrarlo con il termine «immunogenetici».

Trasforma quindi l'emendamento 1.23 nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità,

preso atto della necessità di promuovere il ricorso alla pratica terapeutica del trapianto d'organi,

impegna il Governo

a fornire alle regioni e alle province autonome, in sede di approvazione del Piano sanitario nazionale, opportuni indirizzi per favorire lo sviluppo di tale pratica nell'ambito della programmazione regionale, che deve prevedere l'iscrizione di idonei stanziamenti in appositi capitoli di bilancio».

0.65/238.1.12

Illustra poi l'emendamento 1.24 che snellisce la composizione della Consulta, mentre il successivo emendamento 1.18 tende ad assicurare un maggior grado di uniformità assistenziale nel settore.

Trasforma quindi l'emendamento 1.26 nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità,

esaminate le disposizioni del testo unificato dei disegni di legge nn. 65 e 238, che prevedono il collegamento per via telematica tra i centri regionali o interregionali di riferimento e il Centro nazionale per i trapianti,

valutata l'opportunità di estendere tale collegamento anche ai Centri di rianimazione, al fine di garantire la rapidità e la completezza delle informazioni in ordine alla disponibilità di organi,

impegna il Governo

a istituire un collegamento telematico dei Centri di rianimazione con i Centri regionali ed i Centri interregionali di riferimenti e con il Centro nazionale per i trapianti».

0.65/238.2.12

Il senatore PAPINI illustra l'emendamento 1.2, diretto ad eliminare un organismo, quale la Consulta, che si configura come possibile fonte di notevoli confusioni tra le funzioni di consulenza e le responsabilità operative; dà conto quindi degli emendamenti 1.6 e 1.14, che introducendo il concetto di bacino di utenza minimo, tendono ad evitare la costituzione di Centri di riferimento inefficienti per le ridotte dimensioni della loro platea.

Il senatore Roberto NAPOLI dà conto dell'emendamento 1.3, tendente a snellire la composizione della Consulta, organo questo che com-

porta peraltro notevoli oneri, data la presenza di membri spesso appartenenti al mondo accademico. La sua proposta quindi è alternativa e meno radicale rispetto a quella contenuta nell'emendamento 1.2 del senatore Papini.

Il senatore BRUNI dà per illustrato l'emendamento 1.10.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.15, 1.17, 1.3, 1.24, 1.18 e 1.25. Il parere invece è contrario sugli emendamenti 1.22, 1.2, 1.16, 1.6, 1.10, 1.21 e 1.14. Si esprime poi a favore degli ordini del giorno illustrati dalla senatrice Carla Castellani.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, dopo aver accolto gli ordini del giorno nei quali sono stati trasformati rispettivamente gli emendamenti 1.23 e 1.26, si associa al parere espresso dal relatore sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.3, 1.24 e 1.18, sui quali invece si rimette alla Commissione.

Il senatore CAMERINI propone ai presentatori dell'emendamento 1.15 di modificare la parola «immunogenetici» con «immunologici».

Poichè la senatrice Carla CASTELLANI accoglie il suggerimento del senatore Camerini, con i pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 1.15 viene posto in votazione nel nuovo testo e quindi approvato dalla Commissione.

Con successive e separate votazioni, sono poi posti ai voti e respinti dalla Commissione i successivi emendamenti 1.22, nonchè 1.2 e 1.16 (di identico contenuto).

Viene quindi posto in votazione ed approvato l'emendamento 1.17.

Il senatore PAPINI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.3, ritenendo che la eliminazione degli esperti di elevata qualificazione renda ancora più ambigua la natura della Consulta.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3 di identico contenuto all'emendamento 1.24.

La senatrice BERNASCONI dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.18 esprimendo l'avviso che la sostituzione dei rappresentanti dei centri di riferimento con i coordinatori dei centri di riferimento regionali o interregionali mentre non favorirà il raccordo a livello territoriale, rischierà di accentuare una possibile tendenza assembleare della Consulta.

La senatrice Carla CASTELLANI non concorda con le osservazioni della senatrice Bernasconi e pertanto ritiene che la proposta sia fun-

zionale ad assicurare il maggior grado possibile di uniformità assistenziale, tanto spesso auspicata anche dalla stessa Commissione.

L'emendamento 1.18 viene quindi posto ai voti ed accolto dalla Commissione che, con una successiva votazione approva poi l'emendamento 1.25.

Il senatore PAPINI dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.6 che, posto ai voti, risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore Papini dichiara poi il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.10 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione che, con successiva separata votazione, respinge invece l'emendamento 1.21.

Posto ai voti viene approvato poi il successivo emendamento 1.14.

Viene quindi posto ai voti e approvato dalla Commissione l'articolo 1 come modificato.

La Commissione approva quindi senza discussione l'articolo 2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti dell'articolo 3.

Il senatore RONCONI dà per illustrato l'emendamento 3.1.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 3.3 che propone un termine più ampio e più congruo per l'emanazione del piano regionale o interregionale di organizzazione dei trapianti.

Dopo che il senatore CAMERINI ha illustrato l'emendamento 3.4, tendente a meglio precisare la portata della normativa, la senatrice Carla CASTELLANI illustra l'emendamento 3.5.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere favorevole sui restanti emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si associa al parere del relatore con riferimento agli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre sugli emendamenti 3.4 e 3.5 esprime parere contrario.

Dopo che l'emendamento 3.1 è posto in votazione e respinto dalla Commissione, il senatore MONTELEONE dichiara il voto a favore del Gruppo di Alleanza nazionale sull'emendamento 3.3, al quale dichiara di apporre la propria firma, e che posto in votazione risulta approvato dalla Commissione.

Viene poi posto in votazione il successivo emendamento 3.4 che è approvato dalla Commissione, risultando quindi assorbito il successivo emendamento 3.5.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 3, che è approvato nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 4.1, tendente a specificare il riferimento normativo contenuto nel comma 1. Dà quindi conto dell'emendamento 4.3, tendente a sopprimere la parola «analitici» che appare ultronea, nonché dell'emendamento 4.4, tendente a chiarire meglio il testo del comitato ristretto.

La senatrice Carla CASTELLANI dà per illustrati gli emendamenti 4.5 e 4.6 e dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.4.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.6. Il parere invece contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.5.

Si associa il Governo.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva gli emendamenti 4.1 e 4.3. Respinge poi gli emendamenti 4.4 e 4.5. Il successivo emendamento 4.6 è poi posto in votazione e quindi approvato dalla Commissione.

La Commissione approva quindi l'articolo 4 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

La senatrice Carla CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.1.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione.

La senatrice BERNASCONI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 5.1 che ripropone ed esalta problematiche di elaborazione del lutto dei familiari del donante, ed è in contrasto con il segreto professionale cui è tenuto il medico.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, è respinto dalla Commissione, che approva quindi l'articolo 5 del testo unificato senza modifiche.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6.

Il senatore DE ANNA illustra la seguente nuova formulazione dell'emendamento 6.1, sostitutivo del comma 3:

«Le aziende unità sanitarie locali che effettuano i trapianti devono assumere a proprio carico le spese di trasporto della salma sottoposta a

prelievo di organi a scopo di trapianto, dalla struttura sanitaria al luogo di tumulazione».

Egli sottolinea che le aziende che effettuano i trapianti possono giovare di tariffe notevolmente superiori rispetto a quelle attribuite alle strutture che effettuano i prelievi. Con la proposta in esame si tende quindi a favorire queste ultime.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 6.2 tendente a circoscrivere la portata della norma, evitando che le strutture sanitarie debbono provvedere al trasporto del feretro del donatore eventualmente anche in Paese extraeuropei.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 e favorevole all'emendamento 6.2.

Si associa il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Dopo che il senatore BRUNI ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.1, il senatore MONTELEONE dichiara il voto favorevole sul medesimo.

La senatrice BERNASCONI dichiara voto contrario sull'emendamento 6.1 nel nuovo testo che stravolge il senso del comma 3 dell'articolo 6; a suo avviso peraltro non può essere condiviso il successivo emendamento 6.2, in quanto non sembra determinare problemi di interpretazione del testo.

Il senatore DE ANNA, nel ribadire le motivazioni dell'emendamento 6.1, dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione, con successive e separate votazioni, respinge l'emendamento 6.1 ed approva poi l'emendamento 6.2, al quale hanno apposto la loro firma anche i senatori MONTELEONE e Carla CASTELLANI.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel testo modificato.

Il presidente CARELLA sospende la discussione dei disegni di legge nn. 65 e 238 al fine di proseguire con la discussione dei disegni di legge nn. 2287-septies e 847-B, per dar modo al sottosegretario Viserta Costantini di seguire i suddetti provvedimenti, stante un suo concomitante impegno presso la Camera dei deputati.

*(2287-septies) Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Discussione e rinvio)*

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice BERNASCONI.

Con riferimento all'articolo 1, concernente gli stabilimenti di macellazione e i mercati ittici, ella fa presente che la Commissione, nella sede ristretta, aveva già espresso un parere in merito alla suddetta normativa prima che venisse deliberato lo stralcio dall'Assemblea, ed in quella occasione era stata sottolineata l'esigenza di una proroga al 31 dicembre 1997 per quegli stabilimenti che avevano già iniziato i lavori di adeguamento ma non potevano concluderli entro il 31 dicembre 1997.

Con riferimento al successivo articolo 2, concernente la proroga del termine di mantenimento in commercio dei medicinali omeopatici per uso umano, la senatrice Bernasconi, dopo aver brevemente ricordato il problema dell'adeguamento della normativa italiana a quella dell'Unione europea, sottolinea l'importanza di prevedere, successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 2, dei meccanismi di controllo sull'immissione in commercio dei prodotti omeopatici, in modo tale di colmare le attuali lacune normative. La relatrice esprime poi taluni dubbi sulla congruità dell'indicazione del termine della proroga al 31 marzo 1997.

Dà poi conto del successivo articolo 3 concernente il finanziamento dell'asilo nido del Ministero della sanità, che rappresenta uno dei pochi, apprezzabili esempi di strutture di supporto alle dipendenti madri da parte di Amministrazioni dello Stato.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI interviene per fare presente che le norme contenute nell'articolo 1 del disegno di legge sono superate in seguito all'approvazione di un emendamento di identico contenuto, presentato in sede di esame del decreto-legge concernente gli incendi boschivi.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 occorre considerare che presso la Camera dei deputati sta per essere sottoposto al voto finale un testo unificato in materia di medicinali omeopatici che disciplinerà a regime la problematica regolata dal disegno di legge in titolo.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**(847-B) VALLETTA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il relatore MONTELEONE illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati che sono a suo avviso, ampiamente condivisibili.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che i lavori proseguiranno con la discussione dei disegni di legge sull'organizzazione dei trapianti.

**(65) NAPOLI Roberto ed altri.** – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule*

**(238) DI ORIO ed altri.** – *Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule*

(Ripresa della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del testo unificato dei disegni di legge in titolo)

Il Presidente avverte che si passerà all'esame dell'articolo 7.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 7.3 e 7.4 tendenti a favorire, anche ai fini della spesa, le attività di trapianto.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.3, osservando che il problema sottoposto all'attenzione dall'emendamento è in parte superato in seguito all'approvazione della proposta concernente l'individuazione dei bacini di utenza. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 7.4.

Dopo che il senatore MONTELEONE ha ribadito le finalità dell'emendamento 7.3, il senatore BRUNI dichiara di apporre la propria firma sia all'emendamento 7.3 che al successivo 7.4.

Il senatore Roberto NAPOLI, intervenendo per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 7.3 e 7.4, fa presente che i centri di trapianto hanno una loro specificità che li distingue nettamente da qualsiasi altro reparto medico-chirurgico e che la loro attività non può essere puntualmente programmata sulla base di proiezioni epidemiologiche; pertanto non sembra condivisibile una loro disattivazione in base al volume di attività di trapianto svolta.

Il senatore MIGNONE dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti 7.3 e 7.4 ritenendoli, contrastanti con l'autonomia delle regioni e delle province autonome.

Gli emendamenti 7.3 e 7.4 sono quindi posti separatamente in votazione risultando poi approvati dalla Commissione che approva quindi l'articolo 7 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che l'emendamento 8.2 è stato ritirato dai presentatori, il senatore BRUNI dà per illustrato l'emendamento 8.4, mentre la senatrice Carla CASTELLANI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.5.

Il senatore DI ORIO esprime parere contrario sull'emendamento 8.4 e favorevole sull'emendamento 8.5

Il Governo si associa.

La Commissione, con successive e separate votazioni, dopo aver respinto l'emendamento 8.4, approva l'emendamento 8.5. Approva quindi l'articolo 8 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9.

La senatrice Carla CASTELLANI dà per illustrati gli emendamenti 9.10 e 9.11; dà conto poi dell'emendamento 9.12, e ritira infine l'emendamento 9.13.

Il senatore CAMERINI dà per illustrato l'emendamento 9.6.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.10, 9.11, 9.8 e 9.12. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 9.6 e 9.7.

Concorda con il relatore il sottosegretario BETTONI BRANDANI ad eccezione dell'emendamento 9.7, sul quale il parere è favorevole, in quanto la formulazione proposta appare più chiara rispetto a quella del testo.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 9.10 e respinge poi l'emendamento 9.6. Risultano poi separatamente approvati gli emendamenti 9.7, 9.11, 9.8 e 9.12.

L'articolo 9 è quindi approvato dalla Commissione nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

La senatrice Carla CASTELLANI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.9 e 10.10.

Il senatore Baldassarre LAURIA dà per illustrato l'emendamento 10.3.

Il senatore BRUNI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.8

Il senatore CAMERINI dà per illustrato l'emendamento 10.6

Il senatore Roberto NAPOLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.7.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 10.9, 10.10, 10.5, 10.6 e 10.8. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 10.3, 10.4 e 10.7.

Si associa il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 10.9 e 10.10.

La Commissione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 10.3 e 10.4, mentre respinge i successivi emendamenti 10.5 e 10.6.

È poi posto in votazione ed approvato l'emendamento 10.7, mentre risulta respinto con una successiva votazione l'emendamento 10.8.

È quindi approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore CAMPUS dopo aver illustrato gli emendamenti 11.2 e 11.3, tendenti a far sì che le borse di studio siano preferibilmente assegnate agli operatori addetti al centro trapianti, trasforma l'emendamento 11.4 nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione igiene e sanità,

esaminate le disposizioni recate dal testo unificato dei disegni di legge nn. 65 e 238, che prevedono l'istituzione di borse di studio per l'addestramento del personale e l'incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi e dei trapianti,

considerata l'opportunità di favorire il più ampio accesso a tali borse di studio;

impegna il Governo

ad adottare, d'intesa con le regioni e le province autonome, iniziative dirette a favorire la fornitura di dette borse di studio da parte degli operatori, anche attraverso il ricorso a supplenze e sostituzioni di personale».

0.65/238.3.12

Il senatore DE ANNA illustra l'emendamento 11.1 sottolineando che gli incentivi in oggetto devono essere riconosciuti a tutta l'*equipe* medica.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.2 nonchè sull'ordine del giorno nel quale è stato trasformato l'emendamento 11.4. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 11.2 e 11.3.

Si associa il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Viene quindi posto in votazione ed approvato dalla Commissione l'emendamento 11.2, restando quindi precluso l'emendamento 11.1.

La Commissione respinge altresì con una successiva votazione l'emendamento 11.3 e approva poi l'articolo 11 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore Baldassarre LAURIA dà per illustrati gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.12.

Il senatore BRUNI dà per illustrato l'emendamento 12.3.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 12.17, 12.15 e 12.18.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 12.8, ribadendo la propria contrarietà ad organismi pletorici.

Il senatore RONCONI dà conto degli emendamenti 12.9 e 12.13, finalizzati a specificare la professionalità richiesta al coordinatore locale, che deve essere un laureato in medicina e chirurgia, in quanto è chiamato a svolgere una attività particolarmente delicata nel settore dei trapianiti, per la quale occorre una preparazione specialistica.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.15, 12.18 e 12.13. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 12.17 e 12.12.

Si associa il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Il senatore Roberto NAPOLI, nel ribadire la rilevanza dell'emendamento 12.8, dichiara il proprio voto a favore, osservando peraltro che in questo caso il relatore non ha motivato il proprio dissenso.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore RONCONI, associandosi all'osservazione del senatore Napoli Roberto, dichiara il proprio voto a favore sull'emendamento 12.9.

Il relatore DI ORIO, nel respingere il rilievo formulato dai senatori Roberto Napoli e Ronconi di non aver motivato il parere contrario, in particolare sui loro rispettivi emendamenti, fa presente che tale addebito non è giustificato in quanto egli, per assicurare la celerità della procedura, ha seguito lo stesso criterio per tutti i pareri sia positivi che negativi.

Il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 12.9 sottolineando l'importanza che le funzioni di coordinatore locale siano affidate ad una persona qualificata in materia data l'estrema delicatezza dei suoi compiti e quindi non per motivi strettamente corporativi.

La senatrice BERNASCONI non concorda con l'osservazione del senatore Campus e ricorda che anche numerosi medici hanno rilevato l'opportunità che il coordinatore locale possa essere uno psicologo o altra figura professionale non necessariamente appartenente all'area medica, in quanto in questo campo potrebbero essere proficuamente utilizzate le competenze di altre figure professionali.

Il senatore PAPINI dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 12.18, ritenendo eccessivo il potere attribuito al coordinatore locale di destinare quote dei rimborsi relativi ai prelievi a favore delle strutture coinvolte nelle omologhe attività.

Il senatore CAMPUS aderendo all'osservazione del senatore Papini, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 12.18, ritenendo altresì la disposizione di cui alla lettera g) contraria alla vigente legislazione in materia contabile.

La senatrice BERNASCONI osserva che la norma in esame non contrasta affatto con le norme in vigore; essa prende spunto dalla positiva esperienza della legislazione spagnola, nella quale è previsto che il coordinatore locale abbia a disposizione dei fondi per poter assolvere i propri compiti di promozione della cultura dei trapianti in modo più efficiente. Peraltro il fatto che nella lettera g) sia specificato che i rimborsi vadano a favore delle strutture coinvolte nelle attività di prelievo esclude la possibilità che dette somme possano essere considerate alla stregua di premi *ad personam*.

Sono posti separatamente in votazione e quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

La Commissione approva poi l'emendamento 12.17, mentre respinge, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 12.9 e 12.15. È poi posto in votazione e accolto l'emendamento 12.12, mentre risulta non respinti, con successive votazioni gli emendamenti 12.18 e 12.13.

Il senatore RONCONI dichiara il proprio voto contrario sull'articolo 12 la cui normativa, risulta non omogenea e di difficile applicazione, soprattutto a livello locale.

Anche il senatore CAMPUS dichiara il proprio voto contrario sull'articolo 12, aderendo alle osservazioni dei senatori Papini e Ronconi. Dissente peraltro dalla motivazione addotta dalla senatrice Bernasconi circa la congruità della lettera g) del comma 4.

Il senatore Baldassarre LAURIA annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore PAPINI dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo, pur dissentendo dalla norma recata dalla lettera g).

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo modificato.

Senza discussione è approvato l'articolo 13.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

La senatrice Carla CASTELLANI dà per illustrato l'emendamento 14.3, al quale il senatore Roberto NAPOLI dichiara di voler apporre la propria firma.

Il senatore DE ANNA rinuncia ad illustrare l'emendamento 14.2.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.3 e contrario sull'emendamento 14.2.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti, sottolineando la necessità che la campagna di informazione svolta dal Ministro della sanità abbia ad oggetto specificatamente la normativa sull'accertamento di morte.

Il senatore Roberto NAPOLI, sottolineando l'importanza che l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi abbia ad oggetto l'intera tematica dei trapianti e non solo quella concernente l'accertamento di morte, ricorda che il testo licenziato nella precedente legislatura faceva riferimento alla formulazione contenuta nell'emendamento proposto.

Il senatore MIGNONE dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 14.3, condividendo l'opportunità che l'aggiornamento professionale non sia limitato alla sola tematica dell'accertamento della morte.

La senatrice Carla CASTELLANI dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 14.3.

Con successive e separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 14.3 e respinge l'emendamento 14.2.

È quindi approvato l'articolo 14, come modificato.

Senza discussione è approvato l'articolo 15.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Il senatore BRUNI ritira l'emendamento 16.1. La Commissione approva quindi l'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 17.1,

17.2 e 17.3 diretti ad omologare, in caso di esportazione, le indicazioni apposte sull'involucro contenente la parte di cadavere.

Il relatore DI ORIO esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e parimenti il sottosegretario BETTONI BRANDANI.

Con successive e separate votazioni sono posti in votazioni e quindi accolti gli emendamenti 17.1 e 17.2, restando assorbito l'emendamento 17.3.

La Commissione approva quindi l'articolo 17 come modificato e, con una successiva votazione, l'articolo 18, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 19.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra gli emendamenti 19.2 e 19.3 tendenti ad inasprire le sanzioni pecuniarie previste per la violazione della presente legge.

Il senatore BRUNI dà per illustrato l'emendamento 19.1.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 19.2 e 19.3 e favorevole sull'emendamento 19.1.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 19.2 e 19.3, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 19.1.

Posti separatamente in votazione sono respinti gli emendamenti 19.2 e 19.3, mentre la Commissione approva, con una successiva votazione, l'emendamento 19.1.

L'articolo 19 viene quindi posto in votazione ed approvato nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

La senatrice Carla CASTELLANI illustra l'emendamento 20.1

Il senatore Roberto NAPOLI suggerisce di modificare l'emendamento 20.1 con un inasprimento, anzichè delle pene detentive, della multa prevista per il commercio di parti di cadavere.

Accogliendo il suggerimento del senatore Roberto Napoli, la senatrice Carla CASTELLANI propone il seguente nuovo testo dell'emendamento 20.1:

*Al comma 1 sostituire le parole: «da lire 100.000.000 a lire 500.000.000» con le altre: «da lire 300.000.000 a lire 800.000.000».*

Con i pareri favorevoli rispettivamente del relatore e del Governo l'emendamento 20.1 è posto in votazione nel nuovo testo e quindi approvato dalla Commissione che poi approva l'articolo 20 come modificato.

Senza discussione la Commissione approva poi l'articolo 21.

Si passa all'esame dell'articolo 22.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel ritirare l'emendamento 22.2, auspica che il Governo recepisca l'esigenza espressa dalla proposta emendativa, diretta a garantire i fondi necessari per l'efficiente attuazione della normativa in esame.

La Commissione approva l'articolo 22 senza modifiche.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Roberto NAPOLI annuncia il voto favorevole del Centro cristiano democratico ad un disegno di legge che riveste fondamentale importanza per l'ottimizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi, e viene incontro alle attese di migliaia di cittadini attualmente in lista d'attesa per il trapianto.

Nel ringraziare il relatore per l'equilibrio con cui ha condotto i lavori del comitato ristretto e per la disponibilità testè dimostrata a valutare gli emendamenti presentati indipendentemente da logiche di schieramento, egli sottolinea che il testo in votazione rappresenta il risultato di un approfondito lavoro collegiale della Commissione; sarebbe pertanto improprio e inopportuno qualsiasi tentativo di questa o quella parte politica di rivendicare la paternità del provvedimento.

Il senatore MONTELEONE, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, osserva come l'iter del disegno di legge in votazione costituisca un significativo esempio dei positivi risultati cui può condurre un confronto tra la maggioranza e l'opposizione sereno, franco e scevro da pregiudiziali politiche.

Sarebbe auspicabile che tale atteggiamento prevalesse anche in altre circostanze, come l'esame del decreto-legge attualmente all'esame dell'Assemblea in materia di incompatibilità dei medici del Servizio sanitario nazionale, dove invece sembra prevalere nel Governo e nella maggioranza una logica di chiusura e di scontro.

Il senatore Baldassarre LAURIA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

Benchè il provvedimento in votazione sia certamente perfettibile, pure esso rappresenta un importante passo avanti per adeguare la pratica dei trapianti italiana al livello dei maggiori paesi industrializzati.

Egli rivendica quindi il ruolo propositivo del Polo delle libertà, che ha inteso fornire il suo contributo all'elaborazione di una normativa tan-

to importante, diversamente dalla Lega Nord che anche in questa occasione ha disertato i lavori della Commissione.

La senatrice BERNASCONI annuncia il voto favorevole della Sinistra democratica e sottolinea il valore profondamente innovativo del disegno di legge in votazione, sia per quanto riguarda le disposizioni in materia di coordinamento dei prelievi e dei trapianti, intese ad assicurare la più completa e rapida utilizzazione degli organi disponibili, sia per quanto riguarda il fondamentale problema dell'informazione.

Ella auspica quindi che il Governo si adoperi per assicurare adeguati finanziamenti al fine di realizzare un'applicazione quanto più completa della nuova normativa e, in particolare, per consentire alle regioni di potenziare i Centri di rianimazione.

Il senatore BRUNI dichiara il proprio voto favorevole ed esprime vivo apprezzamento per il testo in votazione, frutto dello sforzo comune di tutte le componenti della Commissione.

Il senatore RONCONI, nell'annunciare il voto favorevole dei Cristiani democratici uniti, sottolinea che il disegno di legge in votazione riveste un'importanza addirittura superiore a quello già approvato dal Senato in tema di manifestazione di volontà, in quanto rappresenta uno strumento essenziale per sviluppare la pratica terapeutica del trapianto.

Egli esprime peraltro perplessità sia per l'entità dei fondi stanziati, che il Governo e il Parlamento dovranno certamente sforzarsi di integrare al fine di garantire una completa applicazione della legge, sia per la disposizione relativa alla qualifica richiesta al coordinatore locale dei trapianti, una norma questa che, se non verrà modificata dalla Camera dei deputati, potrà determinare situazioni conflittuali e gravemente nocive per l'applicazione della legge.

Il presidente CARELLA esprime viva soddisfazione per il testo elaborato dalla Commissione e ringrazia il relatore e tutti i senatori, in particolare quelli che hanno partecipato al comitato ristretto, che hanno collaborato alla sua stesura.

Egli ritiene peraltro di non poter condividere l'affermazione del senatore Baldassarre LAURIA circa l'atteggiamento assunto dal Gruppo della Lega Nord. A tale proposito egli fa presente che il Gruppo della Lega Nord ha reso possibile, con il suo voto favorevole, il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante e che il senatore Manara è assente dagli odierni lavori della Commissione per motivi di forza maggiore.

Ringrazia infine il Governo per la collaborazione prestata, in particolare per il reperimento della copertura finanziaria.

Il testo unificato proposto dal comitato ristretto, posto ai voti, è approvato con il seguente titolo: «Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti da cadavere».

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*(A007 000, C12<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

Il senatore TOMASSINI fa presente come da più parti giungano preoccupate segnalazioni circa le modalità con cui vengono applicate le prescrizioni della legge di razionalizzazione della finanza pubblica in tema di contenimento delle prestazioni sanitarie.

Egli chiede pertanto che l'ordine del giorno della seduta di Giovedì 31 luglio sia integrato in modo da consentire un'audizione del Ministro della sanità su questi problemi.

Il presidente CARELLA, avendo verificato che la richiesta del senatore Tomassini è appoggiata a norma dell'articolo 29 del Regolamento, assicura che la sottoporà la proposta di integrazione del programma all'Ufficio di Presidenza, fatta salva la verifica della disponibilità del Ministro a rispondere ad una convocazione effettuata in termini così brevi.

**IN SEDE DELIBERANTE****(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.

Il disegno di legge di iniziativa del Governo viene incontro all'esigenza di tutelare la specificità di numerose professioni del comparto sanitario, il cui esercizio è attualmente consentito anche a soggetti non sufficientemente qualificati, in palese contrasto con la loro importanza in un sistema sanitario avanzato.

In particolare l'articolo 1, al fine di garantire il corretto esercizio delle professioni e la tutela della salute dei cittadini, dispone l'istituzione di albi e collegi professionali.

L'articolo 2, al fine di conseguire una razionalizzazione della spesa, pone a carico delle federazioni nazionali dell'ordine una serie di oneri relativi al funzionamento della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, snellendo così le procedure per la liquidazione delle missioni dei componenti di tale commissione.

L'articolo 3 è diretto ad attenuare talune rigidità applicative delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità sanitaria e di repressione delle violazioni delle norme sull'esercizio delle professioni sanitarie.

L'articolo 4, infine, rinvia opportunamente ad un decreto del Ministro della sanità la definizione dei criteri di equivalenza dei titoli previsti dalla normativa sui concorsi del personale delle unità sanitarie locali, ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1397) *MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE.

Il disegno di legge in titolo si propone di intervenire in via straordinaria nell'assegnazione di farmacie gestite in via provvisoria da farmacisti che hanno superato il sessantesimo anno di età e non hanno pertanto la possibilità di partecipare ai concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche.

Si tratta di pochi gestori provvisori, per lo più operanti in piccoli centri rurali, che sono stati di fatto danneggiati dai ritardi amministrativi nell'attivazione delle procedure di concorso previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.

Occorre infatti considerare, in primo luogo, che il decreto ministeriale, previsto dalla legge suddetta, con il quale si stabilivano la composizione della commissione giudicatrice e il complesso della normativa sulla valutazione dei titoli e sulle prove di esame è stato emanato dopo quasi tre anni contro i 180 giorni originariamente previsti.

Ulteriori ritardi sono stati determinati dalla predisposizione dei quiz previsti dal decreto ministeriale, per cui i concorsi previsti dalla legge, a sei anni di distanza, non sono stati ancora svolti.

In tale situazione, appare equo riconoscere a quei farmacisti che hanno nel frattempo superato l'età massima per partecipare al concorso e che hanno gestito in via provvisoria una farmacia per almeno cinque anni, la possibilità di accedere all'assegnazione definitiva delle farmacie.

Il disegno di legge in titolo, al fine di evitare possibili abusi, esclude dal conferimento straordinario i farmacisti che abbiano trasferito la titolarità di una farmacia da meno di dieci anni.

Ad ulteriore garanzia del rigore del contenuto della proposta, conclude il relatore, la Commissione potrebbe valutare la possibilità di limitare il provvedimento ai soli gestori provvisori di farmacie rurali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 18.*

## EMENDAMENTI

al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 65-238

### Art. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: «parametri clinici» inserire le seguenti: «ed immunogenetici».*

**1.15** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 1, dopo le parole: «atti di indirizzo» aggiungere le seguenti: «e di controllo».*

**1.22** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Le regioni e le province autonome, anche in accordo tra loro, a seguito dell'azione programmata prevista dal Piano Sanitario Nazionale, definiscono per i prelievi e per i trapianti di organi parenchimali e di tessuti, gli stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria».

**1.23** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Sopprimere il comma 4.*

**1.2** PAPINI

*Sopprimere il comma 4.*

**1.16** MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 4, dopo la parola: «Consulta» inserire le parole: «Tecnica permanente».*

**1.17** MARTELLI, CASTELLANI Carla, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS, MONTELEONE

*Al comma 4 sopprimere le parole: «da tre esperti di alta qualificazione scientifica designati dal Ministro della sanità.».*

**1.3** NAPOLI Roberto

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «da tre esperti di alta qualificazione scientifica designati dal Ministro della sanità.».*

**1.24** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS

*Al comma 4, sostituire le parole: «da tre rappresentanti dei centri di riferimento di cui ai successivi commi 5 e 6» con le seguenti: «dai coordinatori dei centri di riferimento regionali o interregionali di cui al comma 2 dell'articolo 10».*

**1.18** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS.

*Al comma 4, sostituire le parole: «rappresentativi delle Associazioni» con le seguenti: «delle Associazioni maggiormente rappresentative».*

**1.25** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Ministro della sanità stabilisce con decreto e per ciascun tipo di trapianto il bacino di utenza minimo che deve essere assunto come requisito tassativo per la costituzione dei centri del livello b) di cui all'articolo 1, comma 2.

Per specifici tipi e programmi di trapianto può essere definito come bacino di utenza minimo l'intero territorio nazionale».

**1.6** PAPINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Le regioni la cui popolazione sia inferiore la bacino di utenza minimo stabilito con decreto del Ministro della sanità, debbono coordinare la loro attività mediante un centro interregionale di riferimento per i trapianti (CIRT). I compiti dei centri regionali e interregionali di riferimento sono stabiliti al successivo articolo. La costituzione, il funzionamento e il finanziamento dei CIRT sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate».

**1.10**

BRUNI

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 6.*

**1.21**

CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso il bacino di utenza minimo per uno specifico tipo di trapianto sia identificato nell'intero territorio nazionale, i compiti attribuiti dalla presente legge al centro regionale o interregionale sono attribuiti, per lo specifico tipo di trapianto, al Centro Nazionale Trapianti».

**1.14**

PAPINI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. I Centri di rianimazione sono collegati per via telematica con i Centri regionali od interregionali di riferimento e con il Centro nazionale per i trapianti».

**1.26**

CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

### **Art. 3.**

*Al comma 1, dopo la parola: «accreditate» inserire le seguenti:* «per attività di chirurgia generale».

**3.1**

RONCONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le altre: «entro sei mesi».*

**3.3**

NAPOLI Roberto

*Al comma 3, dopo la parola: «opera» inserire le seguenti parole: «nel settore delle attività di prelievo». Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).*

**3.4**

CAMERINI, BERNASCONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**3.5**CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS.

#### **Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della sanità ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578» con le altre: «con decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582».*

**4.1**

NAPOLI ROBERTO

*Al comma 1 sopprimere la parola: «analitici».*

**4.3**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo le parole: «impegnati nei prelievi» aggiungere le altre: «su modello predisposto dal Centro Nazionale Trapianti».*

**4.4**

NAPOLI Roberto

*Al comma 2, dopo le parole: «operazioni di prelievo» inserire le altre: «al centro di riferimento regionale od interregionale, ed».*

**4.5**CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Alla fine del comma 2, aggiungere le parole: «ai fini statistici ed epidemiologici».*

**4.6** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

### **Art. 5.**

*Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: « a meno che non vi siano richieste specifiche da parte di ambedue le parti in oggetto».*

**5.1** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

### **Art. 6.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comune di residenza del soggetto deceduto assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta a prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto, dalla struttura sanitaria al luogo di tumulazione».

**6.1** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 3, dopo le parole: «del feretro» aggiungere le altre: «nel solo ambito del territorio nazionale».*

**6.2** NAPOLI Roberto

### **Art. 7.**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. Le Regioni e le Province autonome debbono procedere alla disattivazione dei centri di trapianto che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attività minima prevista dagli standard».

**7.3** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le Regioni e le province autonome provvedono ogni due anni alla verifica di qualità e di risultato».

**7.4** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

### **Art. 8.**

*Alla fine del comma 2, dopo la parola: «competente» aggiungere le seguenti parole: «nonchè ai centri periferici che hanno pazienti in lista d'attesa per il trapianto».*

**8.2** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «al centro regionale o interregionale di riferimento» con le altre: «all'assessorato alla sanità».*

**8.4** BRUNI

*Al comma 3 trasportare le parole: «ai fini statistici ed epidemiologici» alla fine del comma.*

**8.5** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

### **Art. 9.**

*Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e coordina».*

**9.10** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Al comma 2, alla lettera h), sostituire le parole: «nel registro trapianti» con le altre: «nei registri delle liste di attesa e dei trapiantati».*

**9.6** CAMERINI, BERNASCONI

*Al comma 2, alla lettera h), sopprimere le parole: «eventualmente filtrate in base a criteri concordati a livello nazionale».*

**9.7**

CAMERINI, BERNASCONI

*Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: «nazionali di» inserire le parole: «informazione e».*

**9.11**CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: «nel settore» inserire le seguenti: «anche a carattere policentrico».*

**9.8**

CAMERINI, BERNASCONI

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «sensibilizzazione» aggiungere le seguenti parole: «e corretta informazione».*

**9.12**CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 2, alla lettera n), dopo le parole: «al comma 7» aggiungere le seguenti: «ed 8».*

**9.13**CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

## **Art. 10.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il centro regionale od interregionale è l'unità operativa di base della organizzazione dei prelievi e dei trapianti:

*a)* la costituzione del CRT avviene con delibera della Giunta regionale che destina anche le risorse per il relativo funzionamento;

*b)* la costituzione del CIRT e le risorse relative al funzionamento vengono disciplinate con convenzioni fra le Regioni interessate;

*c)* il coordinatore del CRT e del CIRT deve avere maturato adeguata esperienza nel settore dei trapianti (anestesia, rianimazione, chirurgia, immunologia ed immunogenetica);

d) detto Centro (CRT o CIRT) deve essere provvisto di un idoneo laboratorio di immunogenetica per l'espletamento istituzionale dell'attività di tipizzazione tissutale e di controllo della stessa».

**10.9** MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS

*Al comma 1, dopo le parole: «si associano» aggiungere le seguenti parole: «e ne destinano le risorse relative al funzionamento».*

**10.10** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «al centro nazionale trapianti» aggiungere le seguenti parole: «ed ai referenti dei centri periferici che hanno inserito pazienti in lista d'attesa per il trapianto».*

**10.3** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: «a livello nazionale, » aggiungere le altre: «comprese le urgenze».*

**10.4** BRUNI

*Al comma 2 sopprimere la lettera g).*

**10.5** BRUNI

*Sopprimere il comma 3.*

**10.6** CAMERINI, BERNASCONI

*Al comma 4, alla lettera a) sostituire la parola: «potenziamenti» con la parola: «potenziali».*

**10.7** NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I centri di riferimento devono essere diretti da un dirigente medico di 2 livello che abbia maturato esperienza nel campo dell'immunologia, nel coordinamento e nell'organizzazione e non sia direttamente coinvolto nell'attività di trapianto».

**10.8** BRUNI

**Art. 11.**

*Al comma 1, dopo le parole: «per l'addestramento del personale» aggiungere le parole: «di cui al successivo comma 2».*

**11.2** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Al comma 2, dopo le parole: «reparti di rianimazione» aggiungere le seguenti parole: «e a tutti i reparti che svolgono attività clinica per idoneità al trapianto e follow up post-trapianto».*

**11.1** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei reparti di rianimazione» inserire le altre: «dei reparti chirurgici e dei servizi di immunologia ed immunogenetica».*

**11.3** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS,  
COZZOLINO, MULAS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:*

«4. Le regioni e le province autonome adottano i provvedimenti necessari a favorire la fruizione delle borse di studio di cui al precedente comma 1, autorizzando eventuali supplenze e sostituzioni del personale».

**11.4** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

**Art. 12.**

*Al comma 1, dopo le parole: «aziende sanitarie» aggiungere le altre: «di ciascuna provincia».*

**12.1** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 1 sostituire le parole: «del centro prelievo» con le altre: «per i prelievi ed uno per i trapianti con competenza estesa a tutto il territorio della provincia».*

**12.2** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 2 sopprimere le parole da: «sovrintendono» fino a: «articolo 10».*

**12.3** BRUNI

*Al comma 3, dopo le parole: «che abbia acquisito esperienza nel settore» aggiungere le seguenti: «dei trapianti (anestesia, rianimazione, chirurgia, immunologia ed immunogenetica)».*

**12.17** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO, CAMPUS, MULAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «da sei membri» con le altre: «da tre membri».*

**12.8** NAPOLI Roberto

*Al comma 4 sostituire la parola: «dipendente» con le altre: «sanitario laureato in medicina e chirurgia che abbia acquisito esperienza nel settore dipendente».*

**12.9** RONCONI

*Al comma 4 sostituire le parole: «a tempo parziale» con le altre: «a tempo pieno»*

**12.15** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS

*Al comma 4 sostituire le parole: «Il coordinatore locale è» con le altre: «I coordinatori locali sono». Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per esercitare i loro compiti, i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori da scegliere tra il personale sanitario e amministra-

tivo. I coordinatori locali rimangono in carica tre anni e possono essere rinnovati».

**12.12** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

*Al comma 4 sopprimere la lettera g).*

**12.18** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS.

*Al comma 5 dopo la parola: «sanitario» inserire le seguenti: «laureato in medicina e chirurgia»*

**12.13** RONCONI

#### **Art. 14.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni e le province autonome promuovono l'aggiornamento permanente degli operatori sanitari ed amministrativi coinvolti nella tematica dei trapianti».

**14.3** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Dopo le parole: «i familiari» aggiungere le seguenti: «nonchè nel follow up post-trapianto».*

**14.2** CENTARO, LAURIA Baldassare, DE ANNA, TOMASSINI

#### **Art. 16.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La struttura sanitaria dove viene effettuato il trapianto deve rimborsare a quella che ha effettuato il prelievo il costo sostenuto per acquisire l'organo o il tessuto. La struttura sanitaria dove viene effettuato il trapianto dovrà rimborsare altresì il costo sostenuto dal Centro di riferimento per il coordinamento e i trasporti».

**16.1** BRUNI

**Art. 17.**

*Al comma 3 anteporre alla lettera a) i seguenti punti:*

- «..) l'ente o l'istituto italiano mittente;
- ..) l'ente o l'istituto estero destinatario
- ..) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza».

**17.1** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**17.2** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:*

- «b) il certificato d'origine di conforme qualità e sicurezza».

**17.3** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

**Art. 19.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «2.000.000» con le altre:  
«5.000.000».*

**19.2** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 1 sostituire le parole: «20.000.000» con le altre:  
«30.000.000».*

**19.3** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

*Al comma 2 sostituire le parole: «articoli 1, 2, 3, 6, 7, 9» con le  
altre: «articoli 2, 3, 6, 7».*

**19.1**

BRUNI

**Art. 20.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «da due a cinque» con le altre: «da cinque a quindici».*

**20.1** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

**Art. 22.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «10 miliardi per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 10 miliardi per il 1999» con le altre: «30 miliardi per il 1997, 40 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999».*

**22.2** CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, COZZOLINO,  
CAMPUS, MULAS

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

*Presidenza del Vice Presidente*  
Mario VALDUCCI

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*Disegni di legge:*

**NAPOLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 64)**

**GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 149)**

**BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale (A.S. n. 422)**

(Parere alla 13ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Giorgio SARTO, *relatore*, illustrando i disegni di legge in titolo, osserva che gli stessi sono sostanzialmente identici, riprendendo il testo già approvato nel 1995 dal Senato e rimasto senza seguito per la fine della legislatura.

Dopo aver ricordato che la tredicesima Commissione del Senato sta elaborando in comitato ristretto un testo base anche in relazione alle esigenze di aggiornamento dipendenti da nuove disposizioni comunitarie, precisa che l'intento dei presentatori dei disegni di legge è di dare organica attuazione alla direttiva comunitaria n. 85/337, che è incentrata sull'esigenza di una disciplina armonica a livello comunitario che assicuri parità di condizioni tra le imprese. È così prevista una definizione dei progetti, dei procedimenti, dell'autorità competente alla valutazione, delle misure di pubblicità, della partecipazione dei cittadini. I disegni di legge richiamano appositi elenchi di tipologie progettuali di competenza statale e di competenza regionale.

Il relatore sottolinea, inoltre, come vada attentamente valutato l'intreccio della nuova disciplina con altre normative comunitarie, quali la direttiva 97/11, la direttiva sui rischi industriali, la direttiva 96/61.

I disegni di legge prevedono inoltre un organismo tecnico con compiti istruttori, la Commissione nazionale per la valutazione di impatto ambientale, formata da venti componenti, che si potrà avvalere del supporto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del CNR, dell'ENEA e di altri enti ed organismi pubblici. Analoga funzione di supporto per la valutazione di livello regionale potrà essere svolta dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il relatore, quindi, si sofferma sulla esigenza di rafforzare il momento della verifica preliminare degli elementi di sostenibilità di piani e programmi, così da semplificare e rendere meno aleatoria la fase di valutazione finale dei progetti.

Per quanto concerne il ruolo delle regioni, compiti specifici sono affidati alla Conferenza Stato-Regioni.

Per i progetti di particolare interesse ambientale, può essere disposta la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale su proposta del Ministro dell'Ambiente anche su richiesta della regione interessata.

Il relatore, infine, dopo aver accennato brevemente alla questione della valutazione relativa agli elettrodotti, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta, dopo che la Commissione ambiente del Senato avrà adottato il testo base.

Il presidente Mario VALDUCCI, aderendo all'invito del relatore, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale**  
**ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Antonio MARZANO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO, IL RIORDINO DEL SISTEMA DELLA TESORERIA UNICA E LA RISTRUTTURAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO (ESAME AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 3 APRILE 1997, N. 94)*  
(R133 b00, B30<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>) (R033 004, B30<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

La Commissione delibera la diffusione radiotelevisiva a circuito chiuso della seduta.

Il Presidente Antonio MARZANO richiama l'*iter* dell'esame fin qui svolto e sottolinea la rilevanza delle funzioni-obiettivo nell'ambito della riforma, sia quali oggetto di voto parlamentare sia quali strumenti di controllo della gestione. Annuncia la proposta di legge, a firma di vari capigruppo, relativa alla proroga dei termini previsti dalla legge delega per l'emanazione e l'esame dei decreti da essa disciplinati.

Dopo che il deputato Pietro ARMANI ha concordato sulla proposta di proroga dei termini, intervengono i senatori Antonio Azzollini e Romualdo Coviello, che esprimono parimenti avviso positivo sulla proposta. Alla medesima dà il proprio assenso anche il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Giorgio Macciotta.

Il relatore Roberto VILLETTI ringrazia innanzitutto i funzionari del Servizio Studi della Camera, che hanno collaborato all'approfondimento e all'elaborazione delle tematiche in esame, e dà conto

della proposta di parere, che raccoglie anche le obiezioni e indicazioni pervenute da parte dei componenti la Commissione.

Il senatore Ivo TAROLLI, a nome del collega Ferrante, del Presidente Coviello e degli altri commissari che hanno sottoscritto la proposta, precisa che sarebbe utile, in primo luogo, che il Governo, una volta strutturato lo schema del bilancio del 1998, lo sottoponga al parere di questa Commissione; in secondo luogo, che la Commissione e non l'Aula nel 1999, a riforma a regime, possa confrontarsi con il Governo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati della legge. È vero che si dovrebbe affidare tale compito all'Aula ma in tal modo la relazione del Governo diventerebbe cosa rituale e verrebbe sottostimata. Pertanto, vista la competenza acquisita, la Commissione bicamerale diventa il luogo ottimale per un confronto costruttivo con il Governo. Chiede al relatore Villetti di inserire nel parere un impegno per il Governo a sottoporre alla Commissione nel 1998 lo schema del bilancio e nel 1999 a verificare gli effetti della riforma.

Il Presidente Antonio MARZANO precisa che non è possibile presentare un ordine del giorno e che la questione può rilevare solo come emendamento al parere.

Il deputato Roberto DI ROSA precisa che la questione delle funzioni-obiettivo può avere un risalto maggiore di quello attribuito dal relatore onorevole Villetti. A tal fine propone di inserire l'espressione «rilevato che», mantenendo poi il testo del relatore, in modo da creare un capoverso con una affermazione netta che preceda il parere favorevole. Relativamente, poi, alla richiesta rivolta al Governo, sottolinea che, non potendo essere presentato un ordine del giorno, si potrebbe ovviare inserendo la richiesta tra le raccomandazioni conclusive.

Il Presidente Antonio MARZANO propone, preso atto della posizione di vari componenti la Commissione, che venga riconosciuto rilievo specifico alle osservazioni in materia di funzioni-obiettivo, e che, su indicazione del senatore Ferrante, si preveda il riferimento ai provvedimenti che il Governo potrà in materia proporre o assumere.

Dopo interventi dei senatori Romualdo Coviello, Giovanni Ferrante e Antonio Azzollini, nonché del deputato Giorgio Pasetto, la Commissione concorda all'unanimità nella collocazione delle osservazioni in materia di funzioni-obiettivo quale specifico rilievo del parere, con la modifica proposta dal senatore Ferrante. La Commissione delibera altresì di accogliere la proposta avanzata dai deputati Marzano, D'Ippolito, Armani, nonché dai senatori Azzollini, Di Rosa, Ferrante e Tarolli, di impegnare il Governo a trasmettere preventivamente alla Commissione bicamerale gli schemi di atti normativi nonché a rappresentare avanti la Commissione medesima, nel corso dell'esercizio 1999, gli effetti dell'intervenuta riforma e le valutazioni in ordine al conseguimento degli obiettivi.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Giorgio MACCIOTTA, esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione. Dichiarò però la sua perplessità sull'inserimento tra le raccomandazioni contenute nel parere della proposta del senatore Tarolli relativa all'impegno del Governo di riferire alla Commissione bicamerale anziché all'Aula. Pur riconoscendo che sarebbe più utile riferire ad una sede tecnica, ritiene ultroneo inserire tale richiesta tra gli impegni del Governo il quale non può che rimettersi al Parlamento riguardo alla sede competente per la relazione.

Dopo l'intervento del senatore Ivo TAROLLI, che precisa l'importanza del riferimento all'esercizio 1999 in quanto anno in cui il Governo dovrebbe provvedere ad attuare la struttura del bilancio secondo la nuova normativa, il deputato Maria CARAZZI dichiara voto favorevole al parere, pur in presenza di alcune osservazioni relative alla opportunità di inserire nello stesso parere le raccomandazioni delle regioni di dotarsi di strumenti operativi già operanti nel sistema di contabilità pubblica.

Il deputato Pietro ARMANI dichiara voto contrario al parere in coerenza con la posizione già assunta in Aula nei confronti della legge delega che ha dato vita alla Commissione. Ritiene che la riforma predisposta sia un provvedimento tampone per la gestione di bilancio. Non considera risolto il problema di fondo dei residui: il mantenimento del meccanismo del riporto avrebbe consentito di attuare una pulizia nel campo dei residui di stanziamento. Si augura che il ministro del tesoro attui tale pulizia con la legge finanziaria 1998. Constata che si è provveduto solamente a rafforzare il potere di fatto della Ragioneria generale dello Stato, sottoponendo in modo ancillare i flussi di tesoreria rispetto alla gestione di bilancio, mentre occorre rovesciare il discorso rafforzando i flussi di cassa e quindi di tesoreria.

Il deputato Guido POSSA ritiene che le unità previsionali di base individuate siano migliorabili sia in termini di configurazione che di numero complessivo, sottolineando che sussistono cospicue aspettative in ordine al ruolo delle funzioni-obiettivo nei tre livelli previsti.

Il deputato Roberto DI ROSA dichiara voto favorevole al parere nella convinzione che la Commissione abbia iniziato un proficuo lavoro. Esprime apprezzamento per il relatore Villetti nonché per il Presidente Marzano, il quale ha saputo instaurare un rapporto di collaborazione all'interno della stessa Commissione.

Il Senatore Carla MAZZUCA POGGIOLINI dichiara il voto favorevole dei senatori del gruppo misto facenti riferimento alla maggioranza, anche in relazione alla valorizzazione della responsabilità della dirigenza e al ruolo delle funzioni-obiettivo.

Il deputato Giorgio PASETTO sottolinea che il confronto è avvenuto con tempi caratterizzati da grande disagio. Sottolinea l'importanza

del recupero di rafforzamento delle funzioni-obiettivo; rileva che l'approvazione del parere mette il Parlamento e il Governo nella possibilità di proiettarsi sul bilancio del 1998 in condizioni di legittimità.

Il senatore Antonio AZZOLLINI, rilevando l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare la quale ha saputo individuare le questioni che meritano un maggiore approfondimento, dichiara voto favorevole ritenendo necessario dare al bilancio non solo un significato contabile ma anche la funzione principale di strumento di gestione delle risorse.

Il senatore Ivo TAROLLI esprime soddisfazione per come si sono svolti i lavori e per l'autentica collaborazione tra i componenti nell'opera di riforma del bilancio quale strumento essenziale di rinnovamento dell'apparato pubblico.

Il Presidente Antonio MARZANO ringrazia in relatore per il gravoso e prezioso impegno profuso, i componenti la Commissione per l'attività svolta in tempi molto brevi, il rappresentante del Governo per la disponibilità dimostrata, sottolineando che si sta muovendo un passo avanti nell'opera di riforma del fondamentale atto del bilancio.

La Commissione approva quindi il seguente parere:

**«Parere della Commissione parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema della Tesoreria unica e la ristrutturazione del Rendiconto generale dello Stato, in attuazione della legge delega 3 aprile 1997, n. 94».**

La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci, esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema della tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) e comma 2 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

tenuto conto che:

il decreto delegato si deve uniformare anche a quanto è stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

lo schema del decreto delegato, predisposto dal Governo, è anche il frutto, in un lungo arco temporale, di un intenso lavoro di ricerca e di sperimentazione, incentrato nel dibattito che si è svolto in Parlamento, nelle elaborazioni dei rispettivi uffici delle Commissioni bilancio delle Camere ed i Servizi Studi e Bilancio sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica, nel Bilancio sperimentale di previsione dello Stato, costruito con l'analisi per centri di responsabilità, elaborato

dalla Ragioneria generale dello Stato, nel Rendiconto generale dello Stato, costruito per funzioni obiettivo da parte della Corte dei conti, del lavoro della Commissione della spesa pubblica, realizzato attraverso un approccio ai centri di costo, nonchè dell'apporto dato da numerosi studiosi della materia, di indicazioni di notevole portata venute dal mondo accademico nonchè di suggerimenti espressi dalle parti sociali;

premessi che:

la riforma del bilancio dello Stato, il riordino della tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato sono attesi come strumenti essenziali per il controllo dei flussi della finanza pubblica, per impostare una politica di risanamento e di sviluppo (con particolare riferimento a un'efficace politica per l'occupazione), per armonizzare i conti dello Stato al nuovo quadro europeo, caratterizzato dal varo della moneta unica, e per consentire al Parlamento di esercitare i propri poteri di indirizzo e di scelta nel reperimento e nella destinazione delle risorse nonchè nei controlli sui risultati conseguiti;

sussiste l'esigenza di portare avanti una politica rivolta a far sì che la riforma in questione accompagni il riassetto della Pubblica amministrazione secondo principi e criteri orientati a dare autonomia di gestione alla dirigenza amministrativa sul personale, le risorse e i procedimenti, ben distinti dal potere d'indirizzo politico e di alta amministrazione esercitato dal Governo;

il provvedimento rispetta i criteri e i principi della delega salvo che all'articolo 3, comma 6, nel quale si stabilisce, al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento ed esclusivamente per l'esercizio 1998, la possibilità, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente, di disporre, limitatamente alle spese di funzionamento, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, perchè si opera una deroga non prevista rispetto al dettato dell'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge n. 468/1978, come modificata dalla legge n. 94/1997, ove si sancisce esplicitamente l'esclusione di variazioni compensative fra le unità previsionali di spesa oggetto della deliberazione parlamentare, rimandando questa eventualità alla legge di assestamento del bilancio o ad eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione;

l'istituzione regionale deve essere aggiornata all'evoluzione del quadro normativo dello Stato e degli enti locali in continua evoluzione. Le Regioni devono potersi dotare degli strumenti operativi già operanti nel sistema della contabilità pubblica ispirati al principio della separazione delle responsabilità politiche da quelle gestionali, della semplificazione, della trasparenza e di accentuazione del processo di controllo dei risultati. A tale fine sarebbe opportuno istituire un tavolo tecnico-misto (Governo-Regioni) per l'elaborazione della riforma della legge quadro in materia di programmazione e contabilità regionale.

e osservato che:

all'articolo 2 (Criteri e parametri di formazione delle previsioni), comma 1, ove, in base al principio della delega di cui alla lettera g), si dovrebbe disciplinare la procedura di formazione del bilancio, lo schema di decreto si limita a ribadire il contenuto della delega, nonchè a ripetere, modificandola con l'inciso "e soltanto ove sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati", la norma sulla formazione dei residui di cui all'articolo 4-bis della legge n. 468/1978, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 94/1997; inoltre, il comma 2 del medesimo articolo modifica l'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disponibilità nell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, con le parole "non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia soppresso il comma 6 dell'articolo 3 per eccesso nell'esercizio della delega, in quanto in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 4-*quinquies* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

con lo specifico rilievo che:

– le funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini, come definite nell'articolo 4, comma 1, lettera a), essendo una fondamentale ripartizione delle spese dello Stato in rapporto all'introduzione delle unità previsionali, e costituendo un essenziale elemento conoscitivo per il bilancio dell'anno finanziario 1998, dovranno essere, anche attraverso gli opportuni provvedimenti che il Governo riterrà di assumere o proporre, oggetto del voto da parte delle Camere nell'approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1999.

Con le seguenti osservazioni:

1) Le norme dello schema di decreto legislativo definiscono correttamente le unità previsionali di base. Invece, le norme della legge delega potrebbero ingenerare una potenziale contraddittorietà. Infatti, nell'articolo 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, le unità previsionali comprendono somme suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea, mentre nell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 468/1978 come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 94 del 1997, le unità previsionali ai fini dell'ap-

provazione parlamentare sono suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale: il Governo dovrebbe chiarire la potenziale contraddizione, specificando che l'articolazione in spese correnti e in spese in conto capitale costituisce il livello più aggregato, vale a dire la sommatoria delle unità di livello inferiore, oggetto del voto del Parlamento, all'interno dell'unità previsionale.

2) Nello schema di decreto legislativo si configura un dualismo nella determinazione delle unità previsionali di base. In base al comma 7 dell'articolo 1 la determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con disegno di legge di approvazione del bilancio. In base al comma 10 dello stesso articolo 1 le unità previsionali di base sono individuate per l'anno finanziario 1998 nella tabella A. Si potrebbe così riformulare l'unico periodo del comma 7: "La determinazione delle unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare, divise per stati di previsione, è effettuata con disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato". Di conseguenza il comma 10 potrebbe essere in questo contesto così definito: "Le unità previsionali di base di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate a livello indicativo nella tabella A allegata al presente decreto legislativo".

3) Nell'articolo 3, comma 1, aggiungere la previsione che la determinazione dei capitoli sia definita in relazione ai contenuti dell'allegato tecnico o alle motivate variazioni conseguenti alle discussioni e alle votazioni parlamentari sul collegato, sulla legge finanziaria e sul bilancio.

4) Appare opportuno riformulare il comma 1 dell'articolo 2, carente nell'esercizio della delega, disciplinando compiutamente la formazione del bilancio e non limitandosi a ribadire i principi della delega e le norme sulla formazione dei residui dettate dall'articolo 4 della legge n. 94/1997. Le ulteriori condizioni poste alla conservazione delle somme in bilancio come residui potrebbero, inoltre, essere collegate alla responsabilizzazione del ruolo dei dirigenti nella fase di formazione del bilancio di previsione.

5) Per quanto riguarda gli articoli 6 e 7 dello schema di decreto delegato, la procedura di assegnazione del codice Ministero-capitolo a cui si devono attenere i tesorieri, nonostante l'intento del Governo sia condivisibile, pone un onere eccessivo di contabilizzazione che può ingenerare una macchinosità nelle operazioni di prelievo contrastante con principi di efficienza necessari all'azione amministrativa. Pertanto sarebbe opportuna una revisione di tali disposizioni capace di risolvere queste eccessive complicazioni.

6) Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto delegato, la riorganizzazione dei conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del Tesoro, il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire seguendo criteri precisi. A scopo indicativo si prospettano alcune soluzioni:

– una riclassificazione delle voci del Conto riassuntivo del Tesoro, che porti a una precisa e chiara identificazione delle attività (crediti) e delle passività (debiti) di Tesoreria;

- portare i BOT fuori della Tesoreria nella gestione di bilancio e contabilizzare emissioni e rimborsi assieme ad altri titoli;
- eliminare la distinzione costituita dal cosiddetto “debito fluttuante”;
- dare separata evidenza ai conti alimentati solo con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli Enti e delle Amministrazioni;
- dare, almeno ex post, e sinteticamente, la “chiave” per il passaggio al Conto del Settore Statale se questa resta l’unica sede di quantificazione dei mezzi di copertura del fabbisogno, cioè dare evidenza alle risorse da indebitamento transitate attraverso i conti di Tesoreria;
- usare in ogni aggregato l’ordine alfabetico e mantenerlo anche in variazioni dell’elenco;
- strutturare secondo adeguati codici classificatori la riclassificazione suindicata;
- in considerazione della delegificazione della materia, occorre perciò fissare criteri e principi più dettagliati sulla base delle suindicate proposte, fissare una scadenza per il decreto ministeriale che regola la nuova sistemazione dei conti di Tesoreria e sottoporlo al vaglio della Commissione bicamerale dato l’interesse del Parlamento ad avere chiarezza sui conti riassuntivi della Tesoreria;

con le seguenti raccomandazioni:

1) anche in rapporto all’unificazione del Ministero del tesoro con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, occorre ipotizzare un decongestionamento del Ministero del tesoro, con una ripartizione dei fondi ai ministeri di spesa competenti attraverso una loro responsabilizzazione, tenendo tuttavia presente che la Ragioneria Generale dello Stato con la sua qualificazione e la sua competenza è stata una garanzia, pur minima, nella gestione contabile dei flussi di spesa. Questa decongestione dovrà riguardare anche la Presidenza del Consiglio. In questa direzione è necessario procedere nell’ambito di un processo di riforma complessiva della Pubblica Amministrazione;

2) anche in rapporto alla definizione dei capitoli di spesa, al fine di omogeneizzarne l’oggetto sotto il profilo economico e funzionale, sarebbe opportuno che il Governo operasse, già con questo decreto legislativo, la revisione del Nomenclatore, in tempo utile per la predisposizione del bilancio 1999 (usufruendo dell’esperienza realizzata con quello predisposto per il 1998), in modo che le successive modifiche siano di minore entità. In tale revisione occorrerà riprendere quelle indicazioni contenute nell’articolo 5, comma 1, lettera *b*), nelle quali si invitava a riorganizzare, ove necessario, la normativa che fa da supporto all’autorizzazione di bilancio, anche attraverso l’abrogazione di norme desuete o assorbite, in alternativa alla scelta di operare in tal senso con la predisposizione del disegno di legge di bilancio;

3) in riferimento all’articolo 10 e all’articolo 11 che definiscono una fase transitoria nel superamento della Tesoreria unica per le regioni e i comuni in connessione con il progressivo conferimento di ulteriori funzioni ed entrate proprie, rispetto alle nuove modalità di attuazione,

stabilite nell'articolo 9, si fissino tempi e date certe sia nelle fasi di transizione sia nell'approdo alla situazione a regime e si preveda il parere della Commissione bicamerale sugli schemi di regolamento che saranno prediposti;

4) in riferimento al superamento della Tesoreria unica si ritiene che si potrebbe attuare una sperimentazione, in base allo schema dell'articolo 11, che riguardi i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. A tale scopo si potrebbe rivedere la norma, contenuta nelle "Misure di razionalizzazione della spesa pubblica", collegata alla finanziaria rivolta ad assoggettare i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti al sistema della Tesoreria unica;

5) la creazione di una contabilità analitica per centri di costo costituisce un fattore chiave nell'individuazione dei ritardi, delle carenze e delle inefficienze delle amministrazioni pubbliche, consentendo di porre su basi operative il ciclo di riforme avviate. In questo contesto si deve cercare di individuare un raccordo tra centri di costo e classificazione economica al fine di mettere in evidenza le responsabilità gestionali. Tale criterio sarà applicabile tanto più si amplierà lo spazio di decisione autonoma della dirigenza, fermo restando al governo il potere di indirizzo politico e di alta amministrazione;

6) rilevato che il parere parlamentare della competente Commissione sta intervenendo su un processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato e della Tesoreria unica, che vedrà successivi determinanti provvedimenti del Governo, nonché interventi legislativi, che andranno a modificare sostanzialmente il quadro complessivo della struttura di bilancio: considerato che si procederà a definire compiutamente le funzioni-obiettivo, anche in relazione alle ulteriori aggregazioni contabili, prevedendo che su di esse intervenga il voto parlamentare dall'esercizio 1999; preso atto della necessità di una verifica complessiva dell'assetto del bilancio dello Stato e del riordino della Tesoreria unica a seguito degli ulteriori atti della riforma, sia dal punto di vista tecnico che politico; il Governo trasmetta alla Commissione bicamerale competente lo schema di ogni atto normativo in materia almeno 30 giorni prima dell'emanazione, e lo schema e la struttura del disegno di legge di bilancio per l'esercizio 1999 entro il 31 maggio 1998, onde consentire una preventiva verifica parlamentare puntuale e globale della riforma in atto, nonché si impegni a procedere, nel corso dell'esercizio 1999, a rappresentare avanti la competente Commissione bicamerale gli effetti dell'intervenuta riforma sia dal punto di vista economico che contabile, nonché la valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi della medesima in termini di efficienza e funzionalità dell'apparato statale e della spesa pubblica.

*La seduta termina alla ore 15.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

51<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del senatore*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**(1899) LO CURZIO.** – *Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace*

**(2411) CENTARO ed altri.** – *Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace*

**(2641) BRUNO GANERI ed altri.** – *Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra i disegni di legge, ne espone lo scopo e ritiene che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo.

**(2666) Deputato DETOMAS ed altri.** – *Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene rimesso alla sede plenaria.

**(2424) Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame è rimesso alla sede plenaria.

**(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame è rimesso alla sede plenaria.

**(2573) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il senatore BESOSTRI sostituisce il relatore designato Maggiore e propone un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame è rimesso alla sede plenaria.

Il senatore BESOSTRI, quindi, invita il senatore Rotelli ad anticipare le richieste di rimessione alla sede plenaria, evitando esami inconcludenti.

Il senatore ROTELLI si riserva di valutare caso per caso se richiedere o meno la rimessione alla sede plenaria.

**(2576) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

**(2672) Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il senatore Lubrano di Ricco nella funzione di relatore, proponendo un parere favorevole.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene rimesso alla sede plenaria.

**(2673) Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame è rimesso alla sede plenaria.

**(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il presidente ANDREOLLI propone un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(2321) MORO - Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che considera compatibile anche con la normativa comunitaria e propone infine di esprimere un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene rimesso alla sede plenaria.

*(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI ricorda i precedenti del disegno di legge, e propone un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame è rimesso alla sede plenaria.

*(123) MANIERI ed altri. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

*(252) DI ORIO ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

*(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. - Disciplina della professione di odontoiatra*

*(2246) BETTAMIO ed altri. - Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

*(2653) Deputati CALDEROLI ed altri. - Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del relatore designato BESOSTRI, l'esame dei disegni di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria.

*(2287-septies) Disposizioni in materie di competenza del Ministero della sanità*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone di esprimere un parere non ostativo.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene rimesso alla sede plenaria.

*(1397) MEDURI ed altri. - Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame viene rimesso alla sede plenaria.

**(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

Il senatore BESOSTRI ricorda che in altri casi analoghi sono state inserite disposizioni transitorie per quanti avessero conseguito una idoneità professionale equivalente in base a percorsi formativi validi in precedenza. Al fine di assicurare la parità di trattamento tra i soggetti interessati, prospetta l'opportunità di integrare il disegno di legge con una normativa di effetto corrispondente.

Concorda il relatore MAGNALBÒ e la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni del senatore Besostri.

**(847-B) VALLETTA ed altri. – Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Maggiore: egli illustra il disegno di legge proponendo un parere non ostativo, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il testo in esame e propone un parere favorevole.

Il presidente ANDREOLLI precisa che il parere va riferito al testo proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea e rimesso alla stessa Commissione in sede deliberante. Ricorda quindi che sul disegno di legge originario era stato formulato un parere con osservazioni, dirette a perseguire un disegno coerente con le deleghe legislative disposte dalla legge n. 59 del 1997.

Il senatore ROTELLI rileva che in effetti la Commissione di merito non ha tenuto conto del parere formulato a suo tempo e invita a non sottovalutare l'evidente contraddizione con la legge n. 59

del 1997. Richiede quindi che l'esame del disegno di legge sia rimesso alla sede plenaria.

**(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: non ostativo, con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge proponendo un parere non ostativo integrato dall'invito a sopprimere l'articolo 1, le cui disposizioni sono già entrate in vigore per effetto di un altro provvedimento legislativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(164) MAZZUCA ed altri. - Nuove norme a tutela di minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori**

**(966) MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia**

**(1197) MAZZUCA ed altri. - Istituzione del «Garante del minore»**

**(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce sui disegni di legge in titolo, rilevando che il n. 164 all'articolo 1 non prende in considerazione lo stato di convivenza, determinando così una possibile disparità di trattamento. Quanto al n. 966, propone di esprimere un parere contrario, in quanto l'abolizione dei Tribunali per i minori provocherebbe una radicale alterazione dell'ordinamento processuale.

Su richiesta del senatore ROTELLI, l'esame dei disegni di legge in titolo viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(104) DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti**

**(1070) CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1164) MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

(Parere su emendamenti al testo unificato, alla 11<sup>a</sup> Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Riferisce il senatore BESOSTRI, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti 6.15, 7.8, 7.7, 8.8, 17.6, 17.4, 17.8, 17.5 e 17.10.

Su richiesta del senatore ROTELLI, precisa che la sua proposta di parere in ordine all'emendamento 7.8 è motivata dalla circostanza che la particolare condizione dei disabili giustifica il criterio di residenza.

Prosegue il relatore BESOSTRI, formulando una proposta di parere contrario sull'emendamento 17.3, che a suo avviso limita irragionevolmente il diritto al lavoro dei disabili. Quanto all'emendamento 17.9, ritiene opportuno realizzare una simile operazione nell'ambito della riforma del sistema previdenziale. Sull'emendamento 17.0.1, esprime una valutazione negativa, osservando che il solo limite ragionevole è quello della pensione di vecchiaia.

Il senatore ROTELLI dichiara di non condividere alcuni dei rilievi formulati dal relatore Besostri e chiede comunque di rimettere alla sede plenaria l'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**75<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi e i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon, per le finanze Castellani, per il tesoro Cavazzuti e per le poste e telecomunicazioni Lauria e Vita.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

**(1021-B) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario CAVAZZUTI, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi di approfondimento.

**(2242-A) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo del disegno di legge, nonché su numerosi emendamenti nelle sedute del 20 maggio, 1 luglio, 2 luglio e 9 luglio 1997.

Il testo del disegno di legge è stato poi licenziato dalla Commissione 13<sup>a</sup> e successivamente rinviato alla stessa Commissione in sede deliberante.

Su tale ultimo testo segnala che, con riferimento all'articolo 6, la Sottocommissione aveva formulato parere di nulla osta sull'emendamen-

to 6.18 (nuovo testo) a condizione che fosse mantenuto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 originario e che il termine indicato per le procedure di mobilità fosse differito al 30 settembre 1998. L'attuale formulazione della disposizione stabilisce, invece, un termine per l'espletamento di tali procedure di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Occorrerebbe acquisire chiarimenti dal Governo ed in particolare dal Ministero della funzione pubblica in ordine alla congruità di tale periodo di tempo ai fini della definizione delle suddette procedure. Inoltre, alla lettera f) del comma 4 viene fissato al 31 marzo 1999 il termine per l'individuazione del personale da inquadrare nei ruoli del Ministero con conseguente ampliamento del numero dei beneficiari e possibile incremento degli oneri finanziari.

Segnala, infine, che il totale degli stanziamenti utilizzati per la copertura del provvedimento è maggiore di quello degli oneri previsti nello stesso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(847-B) VALLETTA ed altri: Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminati**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva, già approvato dal Senato, è stato modificato dalla Camera. In particolare, è stato incrementato il contributo annuo previsto dall'articolo 3: la copertura finanziaria è stata mantenuta a carico dell'accantonamento della Presidenza del consiglio del fondo speciale di parte corrente. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

#### **76ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon, per le finanze Castellani, per il tesoro Cavazzuti e per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**(2524) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge, contenente disposizioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, la Sottocommissione ha già formulato parere di nulla osta.

Sono pervenuti successivamente numerosi emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti: 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.1, 6.2, 8.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.0.1, 12.1, 13.0.1, 14.0.1, 16.1, 16.0.1, 17.1, 17.2, 18.4, 18.5, 19.0.1, 20.0.1, 20.0.2 e 20.0.3 che possono dar luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e sui quali è opportuno acquisire la valutazione delle Finanze.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.0.3, 6.1, 6.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 11.2, 11.3, 11.0.1, 16.1, 16.0.1 e 19.0.1, rimettendosi al parere del Ministero delle finanze sugli altri emendamenti richiamati dal relatore.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.5, 4.6, 12.1, 18.5, 20.0.1 e 20.0.2, mentre dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.0.1, 4.3, 4.0.1, 4.0.2, 8.0.1, 11.5, 11.6, 13.0.1, 14.0.1, 17.1, 17.2, 18.4 e 20.0.3.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.0.3, 6.1, 6.2, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 11.2, 11.3, 11.0.1, 12.1, 16.1, 16.0.1, 18.5, 19.0.1, 20.0.1 e 20.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2644) Disposizioni sui beni culturali**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di richiedere alla 1ª Commissione il parere sull'utilizzo in difformità contenuto nel comma 14 dell'articolo 9. La 1ª Commissione, in data 23 luglio, ha espresso parere non ostativo. Nel corso della precedente seduta era stato inoltre segnalato il comma 7 dell'articolo 9 (che prevede la possibilità di affidare ad un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione le funzioni di direttore amministrativo presso la soprintendenza di Pompei) che potrebbe dare luogo ad oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. In proposito, sottolinea che, considerando il combi-

nato disposto dei commi 6 e 7 dell'articolo 9, dovrebbe risultare garantita l'invarianza delle dotazioni organiche, con conseguente esclusione di maggiori oneri.

Il sottosegretario BORDON fa presente che il comma 7 dell'articolo 9 non determina oneri finanziari aggiuntivi, in quanto, anche in caso di affidamento ad un soggetto estraneo delle funzioni di direttore amministrativo, resterebbero invariate le dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il senatore MARINO ritiene che sul comma 7 dell'articolo 9 dovrebbe essere espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Concorda il senatore GUBERT.

Il senatore FERRANTE esprime perplessità sul fatto che, nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'articolo 9 non si determinino oneri aggiuntivi. Propone quindi di esprimere parere contrario su tale norma, senza peraltro richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 7 dell'articolo 9, sul quale formula parere contrario.

**(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che erano stati segnalati l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 7, comma 3, nei quali sono previste assunzioni. Era stato inoltre segnalato il comma 5 dell'articolo 8, che prevede una deroga alle norme di contabilità di stato in materia di contratti.

Il presidente COVIELLO dà lettura delle osservazioni formulate dal Tesoro, nelle quali si precisa che le assunzioni di personale previste dagli articoli 6 (comma 1) e 7 (comma 3) rientrano nel limite della spesa autorizzata dall'articolo 11 del disegno di legge. Il Tesoro fa presente inoltre che la deroga alle norme di contabilità prevista nell'articolo 8 (comma 5) è stata concessa in analogia alla procedura adottata in occasione di precedenti manifestazioni internazionali.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che le assunzioni di personale di

cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 3, rientrano nel limite della spesa autorizzata dall'articolo 11.

**(273) GALDI Daniele ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

**(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

(Parere su testo ed emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di due disegni di legge concernenti l'integrazione al trattamento minimo.

Sul disegno di legge n. 273 sono stati presentati due emendamenti concernenti la copertura finanziaria, che viene quantificata in 260 miliardi per il 1998, 275 miliardi per il 1999 e 380 miliardi a partire dal 2000 a regime: su tale quantificazione occorrerebbe acquisire una dettagliata relazione tecnica, dato che il documento pervenuto dal Ministero del lavoro non sembra esaustivo ed è comunque privo della verifica da parte del Ministero del tesoro. Resta comunque il problema della copertura oltre il primo triennio, dato che essa dovrebbe essere relativa ad un onere con incrementi progressivi superiori al 10 per cento.

Il disegno di legge n. 487 affronta questo ultimo problema, prevedendo un corrispondente incremento dell'accisa sulla benzina senza piombo. Anche per esso si pone comunque il problema di una quantificazione più precisa degli oneri da acquisire attraverso una relazione tecnica e di modificare gli anni di riferimento.

Segnala infine che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati per la copertura non sono, allo stato, capienti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone di rinviare l'esame dei disegni di legge.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo e dei relativi emendamenti e di richiedere al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

**(2424) Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica della Carta sociale europea, sulla quale, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la concessione di un contributo annuo di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999 all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, provvedendo al relativo onere mediante le risorse di cui all'accantonamento del Ministero degli esteri del fondo globale di parte corrente.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2576) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica di un Trattato con la Repubblica Ceca. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO sottolinea che appare incongruo l'utilizzo di risorse accantonate nei fondi speciali per la copertura di oneri di limitata entità, quali quelli derivanti dal provvedimento in esame.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2672) Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato alla concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi annui per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999 al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste, provvedendo all'onere mediante l'accantonamento del Ministero degli esteri iscritto nel fondo speciale di parte corrente.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2673) Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti (BEI)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa che dispone l'au-

mento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della BEI, provvedendo al relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento del Tesoro iscritto nel fondo globale di parte capitale. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta dal 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RIPAMONTI, osservando che si tratta dello stralcio della proroga dei termini concernente il settore universitario e scolastico. Per quanto di competenza, si segnala che l'articolo 3 prevede una copertura di oneri per il servizio di mensa nelle scuole sul capitolo ordinario del Ministero dell'interno per gli anni finanziari 1995 e 1996. La norma non appare corretta dal punto di vista contabile: sarebbe comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Tesoro.

Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri è attribuita al fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Tesoro: per l'esercizio 1997 tale accantonamento non risulta, allo stato, capiente, in quanto sullo stesso accantonamento è stata imputata la copertura finanziaria dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1780, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la norma in questione rappresenta la sanatoria degli effetti, anche di natura contabile, di gestioni relative agli esercizi finanziari 1995 e 1996, che risultano già esaurite.

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che occorre verificare la sussistenza di idonee disponibilità finanziarie sull'accantonamento del Tesoro per l'esercizio finanziario 1997. Propone pertanto di rinviare l'esame del provvedimento.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

**(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(156) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti**

**(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**

(Parere su emendamenti al testo unificato alla 11<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha espresso il proprio parere sul testo unificato dei disegni di legge in tito-

lo nonchè su emendamenti nella seduta dell'8 luglio. Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali il 10.7, 10.8, 15.0.1, 17.6, 17.9 e 17.0.1 comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti 10.7 10.8, 15.0.1, 17.6, 17.9 e 17.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamento: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge contiene disposizioni stralciate dal disegno di legge n. 2287, di iniziativa governativa, concernente la proroga di vari termini previsti da disposizioni legislative. Va segnalato, in particolare, l'articolo 2, che consente l'assunzione presso la pubblica amministrazione del personale dipendente da alcune società per azioni. In proposito, oltre ai problemi di compatibilità con la vigente normativa di blocco delle assunzioni nel settore pubblico, si pone la questione della copertura finanziaria, in quanto all'onere, stimato in lire 11 miliardi annui, si fa fronte mediante disponibilità dell'accantonamento del Tesoro di cui al fondo globale di parte corrente, che risultano insufficienti in quanto sullo stesso accantonamento è stata imputata la copertura finanziaria dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1780, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

È pervenuto altresì un emendamento del Governo che riformula l'articolo 2. In relazione a tale emendamento si pongono gli stessi problemi evidenziati a proposito del testo, ed inoltre il fatto che la possibilità di assunzione presso la pubblica amministrazione è estesa anche ai dipendenti di un'altra società per azioni, senza peraltro variare la quantificazione dell'onere e la sua copertura.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che l'articolo 2 si riferisce ai dipendenti di alcune società per azioni, che alla chiusura dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno non usufruirono delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 96 del 1993. Precisa, in proposito, che la spesa di lire 11 miliardi deve essere considerata un limite massimo, nell'ambito del quale troveranno copertura anche le assunzioni del personale dipendente dalla società INSUD, previste dal comma 4 dell'emendamento del Governo. Sottolinea infine che, sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, l'onere

di lire 11 miliardi trova capienza nell'accantonamento del Ministero del tesoro di cui al capitolo 6856.

Il senatore MARINO sottolinea che l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 2 del disegno di legge in titolo dovrebbe essere specificamente motivata dal richiamo del parere sul disegno di legge n. 1780 citato dal relatore, la cui copertura finanziaria sia imputata sull'accantonamento del Ministero del tesoro di cui al fondo globale di parte corrente.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sull'accantonamento del Tesoro di cui al capitolo 6856 non risulta sussistere, allo stato, la necessaria capienza, a seguito dell'espressione di un parere di nulla osta sull'articolo 15 del disegno di legge n. 1780, attualmente all'esame della Camera dei deputati. Esprime inoltre parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.1.

**(2287-septies) Disposizioni in materia di competenza del Ministero della sanità,** risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di disposizioni varie in materia di competenza del Ministero della sanità. Per quanto di competenza non vi sono problemi da segnalare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2550) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale,** risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge nella seduta del 1° luglio. Pervengono ora alcuni emendamenti, sui quali per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge prevede l'istituzione di Albi e collegi professionali per le professioni sanitarie.

Per quanto di competenza segnala che sarebbe opportuno acquisire il parere del Tesoro in ordine alla insussistenza di oneri finanziari derivanti da tale istituzione, dato che il provvedimento è privo di relazione tecnica e del concerto dello stesso Tesoro.

Su richiesta del sottosegretario CAVAZZUTI l'esame del provvedimento viene quindi rinviato.

**(2242-A) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo assegnato nuovamente, in sede deliberante, alla 13<sup>a</sup> Commissione. Pervengono ora alcuni emendamenti, tra i quali il 5.3 e 5.4, di contenuto identico, utilizzano disponibilità stanziata su un capitolo di bilancio che risulterebbero non più sussistenti per l'esercizio finanziario 1997, senza peraltro precisare esplicitamente la corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa sottostante al capitolo (7556 dello stato di previsione dell'Industria). Va segnalato inoltre l'emendamento 6.1, che estende ulteriormente la portata del comma 4 dell'articolo 6, consentendo tra l'altro inquadramenti in ruolo in qualifiche non immediatamente superiori a quelle di provenienza, nonché l'emendamento 6.2, che sopprime il comma 3, inserito sulla base di un precedente parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che le disponibilità finanziarie utilizzate per la copertura degli emendamenti 5.3 e 5.4 risultano idonee.

Il senatore MARINO esprime una valutazione negativa sugli inquadramenti in ruolo in qualifiche superiori, effettuati senza concorsi pubblici, in quanto, oltre a porsi in contrasto con la normativa generale sull'accesso al pubblico impiego, possono determinare l'insorgere di richieste emulative da parte di altre amministrazioni.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sul 6.1 e 6.2, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea, nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge risultano dallo stralcio di alcuni articoli del disegno di

legge n. 2287, recante proroga di termini. Per quanto di competenza occorre segnalare l'articolo 2, che dispone la conservazione in bilancio di somme in conto residui oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1996, facendo salvi gli effetti di norme contenute in decreti-legge non convertiti. Su tale disposizione, che costituisce una deroga alla vigente normativa di contabilità, la Sottocommissione aveva formulato un parere di nulla osta in occasione dell'esame di un precedente provvedimento. Va peraltro sottolineato che il comma 2 prevede la conservazione in bilancio di somme in conto capitale relative agli esercizi finanziari 1996 e precedenti, senza fare riferimento a provvedimenti legislativi precedenti alla fine dell'esercizio finanziario 1997 che abbiano consentito il mantenimento delle suddette somme nel conto dei residui.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore MARINO fa presente che occorrerebbe effettuare una puntuale verifica dell'operazione contabile proposta nell'articolo 2 alla luce dei dati contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1996.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 2 dell'articolo 2, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**42<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(2287) Proroga di termini:** parere favorevole condizionato;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2544) Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA):** parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(2287-septies) Disposizioni in materia di competenza del Ministero della sanità,** risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere contrario;

**(2586) Disposizioni in materia di professioni sanitarie:** parere favorevole condizionato;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale:** parere favorevole con osservazioni;

**(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale,** risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2654) *Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997

**18<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

***(2287-bis) Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge di iniziativa governativa: parere non ostativo.

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 14*

#### *Verifica dei poteri*

- I. Seguito dell'esame della situazione giuridica in cui viene a trovarsi il senatore Giuseppe Arlacchi, dimissionario dal mandato parlamentare a seguito della sua decisione di accettare alcuni incarichi presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- II. Esame della seguente materia:
  - Verifica delle elezioni della regione Sardegna.

#### *Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis*, n. 19).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

V. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

VI. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (2617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini (2287).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali (n. 123)
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 8,30 e 15*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*ti, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace).*

## II. Discussione dei disegni di legge:

- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori (1523).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).
- GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori (2098).
- FIORILLO ed altri. - Norme regolatrici delle indagini e degli accertamenti nei procedimenti in sede civile e penale coinvolgenti minori infraquattordicenni quali parti o quali testimoni attuali o potenziali (2527).

## III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

## IV. Discussione dei disegni di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).
- Deputato DETOMAS ed altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili (2666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *In sede referente*

## Esame dei disegni di legge:

- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).

- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
  - BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).
- 

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15*

### *In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Concessione di un contributo volontario all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2544).
- Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998 (2654) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (2672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (2673) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (2424).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo *status* delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994 (2573) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996 (2576) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti

dell'uomo, fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996 (2476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Comunicazioni del sottosegretario di Stato Serri sugli sviluppi della situazione nelle zone di crisi del continente africano con particolare riferimento alla Somalia.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15*

*Sui lavori della commissione*

Proposta di indagine conoscitiva sulla crisi economica ed occupazionale delle compagnie portuali.

*Procedure informative*

Relazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di competenze dei geometri nelle costruzioni.

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Bari (47).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- MORO. - Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000 (2321).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del dottor Pierandrea Chevallard, direttore della Promos di Milano.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15 e 20*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: sullo svolgimento ulteriore dei lavori.

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).
- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-*nonies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (104).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti (156).
- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1070).
- MULAS ed altri. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1164).
- SERENA. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (2177).

- SERENA. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (2363).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 (2552).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 9 e 15*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).
- Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonché interventi in campo ambientale (2287-*quater*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 5, 23, commi 1 e 2, e 24 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Nuovo esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 41).

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 15*

Audizione del commissario straordinario della Croce rossa italiana, on. prof. Mariapia Garavaglia.

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 8,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione dell'Ambasciatore rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea.

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).

II. Esame dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).
- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).

- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- DI ORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).
- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- CARELLA ed altri. - Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici (2163).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

III. Esame del seguente documento:

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc. XXII*, n. 34).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX*, n. 2).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 13,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (A.S. n. 1388).

Esame dei disegni di legge:

- NAPOLI ed altri. - Nuove norme sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (A.S. n. 65).
- DI ORIO ed altri. - Nuove norme sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (A.S. n. 238).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 13,30*

Seguito dell'esame di un atto di indirizzo sul tema delle donne e la televisione, e di una risoluzione connessa.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 14*

I. Seguito della discussione sull'attività svolta.

II. Esame della relazione sullo stato degli organici delle forze di polizia.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 13,30*

Elezione del Vice Presidente e del Segretario.

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in materia di riforma fiscale ai sensi  
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 13,30*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta sul valore aggiunto (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 30 luglio 1997, ore 13*

Seguito dell'audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Ministro per la funzione pubblica on. Franco Bassanini.

---

